

Sindaco Marco Zonta	Assessore Urbanistica-Edilizia Privata Marco Zonta	Responsabile Ufficio Tecnico dott. Paolo Orso	Progettista ing. Luca Zanella
------------------------	---	--	----------------------------------



3

1

ACCORDI ART. 6 LR 11/04 ALLEGATI ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE

Elaborato adeguato alla D.C.C. di approvazione n. 41 del 22/11/2024

PIANO DEGLI INTERVENTI - VARIANTE N. 11

novembre 2024

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 10/03/2016 INTESATTO ALLA SIG. DARIO STRAGLIOTTO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilasedici (2016), il giorno sette (07) del mese di Luglio (07), il Sig.:

- **DARIO STRAGLIOTTO**, nato a Bassano del Grappa il 18/06/1970, c.f. STRDRA70H18A703Y, residente in via Crearo, 31/d - Rossano Veneto (VI) in qualità di proprietaria del terreno situato nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Crearo, individuata dai seguenti dati catastali: foglio 2., mappali n. 2068, 2069.

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- di essere proprietaria del terreno ubicato catastalmente nel Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 2., mappali n. 2068, 2069;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/03/2016 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 4 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 4 adottato come indicazione di variante n. 3 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;

- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento,00) così calcolato; 300 mc di abitazione, moltiplicati per € 120,00 e ridotti al 15%.
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01:

- a convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento,00) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale;

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 10/03/2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 4, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
 - di avere proceduto con bonifico bancario n° 1101161890262431 in data 07/07/2016 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 2.700,00 (euro duemilasettentotto,00) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;
 - di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 2.700,00 (euro duemilasettentotto,00) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 4 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 4 con il numero 31;
 - dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;
 - di obbligersi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente dichiarazione;
- Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dall'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 4 del Comune di Rossano Veneto.
- La ditta, previo apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 3 del P.I. n. 4.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerla. Le spese della variante al P.I. n. 4, pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200,00 già versate tramite bonifico bancario n° 1101161890261823 in data 07/07/2016.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 4, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

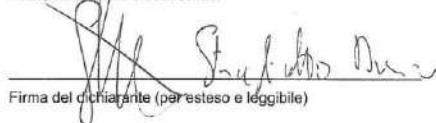
Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso o/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.



Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

DARIO STRAGLIOTTO CI N. AV6942840 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 07/07/2016

Il funzionario incaricato





3

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suldicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 10/03/2016 INTESTATO AL SIGNOR BIZZOTTO PATRIK DANTE

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilasedici (2016), il giorno nove (09) del mese di giugno (06),

-il Signor BIZZOTTO PATRIK DANTE, nato a Marjlebone (Gran Bretagna) il 28/04/1967, residente a Rossano Veneto in via Cartiera n° 22, c.f.:BZZ PRK 67D28 Z114K ;
che d'ora in poi verrà indicato per brevità con l'espressione "ditta";

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- che è unico ed esclusivo proprietario dell'area situata nel Comune di Rossano Veneto (VI), in Via Tenente Zanon, individuata e catastalmente censita al foglio 5 mappale n. 2105 di mq 3.598,00 ;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;



1

- che in data 10/03/2016 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 4 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 4 adottato come indicazione di variante n.04 e viene descritto negli elaborati adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che in sede di osservazioni in data 13 maggio 2016 si sono richieste le seguenti variazioni:
VISTO IL CAMBIO DI INTESTAZIONE DELL'IMMOBILE OGGETTO DI VARIANTE DA DITTA UNIVERSE SRL a BIZZOTTO PATRIK DANTE con osservazione prot. 6328 del 13/06/2016 si è chiesto che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo sia ricalcolato tenendo conto dei benefici da attribuire per i fabbricati destinati a prima casa, che sarà calcolato al 15 % per i primi 600,00 mc e al 50% i restanti 450 mc per arrivare ai 1050 mc come da richiesta inoltrata in data 22/02/2016, per un importo totale di € 34.460,00 così calcolati : € 9.902,25 ottenuti dal prodotto di mq 500 (600 mc : 1,2) di area x €/mq 132,03 (€ 140,48 – € 8,45) x 15% (costruzione destinata a prima casa), a cui si sommano € 24.557,58 così calcolati: mq 372 (450 mc : 1,2) di area x €/mq 132,03 (€ 140,48 – € 8,45) x 50%.
- che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 34.460,00(euro trentaquattromilaquattrocento sessanta virgolazerozero) così calcolato:



2

CALCOLO IMPEGNO DI VERSAMENTO DEL PROPONENTE	
ZONE C 1.1 (val. di delibera)€/mq	€ 140,48 -
ZONE AGRICOLE €/mq	€ 8,45 =
TOTALE	€ 132,03
PEREQUAZIONE RIDUZIONE AL 15% per prima casa da 0 a 600 mc (pari a 500 mq zona C1.1)	€ 132,03 x
	0,15 =
TOTALE €/mq	€ 19,804
PEREQUAZIONE RIDUZIONE AL 50% oltre i 600 mc	€ 132,03 x
	0,50 =
	€ 66,02
VALORI TOTALI DA VERSARE ALLE CASSE COMUNALI	
500,00 mq x € 19,804	€ 9.902,25 +
372,00 mq x € 66,02	€ 24.559,44 =
TOTALE	€ 34.459,83
ARROTONDATI	€ 34.460,00

- che la osservazione nel suo complesso appare ammissibile e conformi al P.A.T. vigente, previo recepimento nella variante n. 4 adottata
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportati nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01:

- a convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a **€ 34.460,00 (euro trentaquattromilaquattrocento sessanta virgolazerozero)** da corrispondere **€ 28.881,50 (euro ventottomilaottocentottantuno virgola cinquanta)** prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e i restanti **€ 5.578,50 (euro cinquemilacinquecentosettantotto virgola cinquanta)** entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale;

3

La presente dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 10/03/2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 4, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;

- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;

- di avere provveduto con cro n° A101527998301030446070060700IT in data 09/06/2016 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di **€ 28.881,50 (euro ventottomilaottocentottantuno virgola cinquanta)** ;

- di impegnarsi al pagamento dell'importo perequativo restante di **€ 5.578,50 (euro cinquemilacinquecentosettantotto virgola cinquanta)** relativo al contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 4 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 4 con il numero 04;

- dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nella presente dichiarazione;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 4 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 04 del P.I. n. 4.

4

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 4, pari pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 1.039,74 (euro milletrecentanove virgola settantaquattro) già versate tramite bonifico bancario cro n° A101528045701030486070060700IT in data 09/06/2016.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 4, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.



5

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

BIZZOTTO PATRIK DANTE CI AU2272250 DEL COMUNE ROSSANO VENETO

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 10/03/2016 INTESTATO AL SIGNOR BIZZOTTO ROBERTO

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilasedici (2016), il giorno tredici (13) del mese di giugno (6), il Signor Bizzotto Roberto, nato a Bassano del Grappa il 09 dicembre 1962 , e residente a Rossano Veneto in Via Castion n. 22 C.F. BZZ RBT 62T09 A703M;

Che d'ora in poi verranno indicati per brevità con l'espressione "ditta";

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- che la ditta è unica ed esclusiva proprietaria dell'area situata nel Comune di Rossano Veneto (VI), in Via CASTION , individuata e catastalmente censita Comune di Rossano Veneto foglio 5 mappali nn. 1945 di mq 1993 e 1943 di mq 86,00;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. , approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/03/2016 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 4 che ricomprende l'accordo in esame;

1

- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 4 adottato come indicazione di variante n.05 e viene descritto negli elaborati adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro **€ 35.021,00(euro trentacinquemilaventuno virgola zero zero)** così calcolato:

CALCOLO IMPEGNO DI VERSAMENTO DEL PROPONENTE	
ZONE C 1.1 (val. di delibera)€/mq	€ 42,14 -
ZONE AGRICOLE €/mq	€ 8,45 =
TOTALE	€ 33,69
PEREQUAZIONE RIDUZIONE AL 50%	€ 33,69 x
	0,50 =
TOTALE €/mq	€ 16,845
VALORI TOTALI DA VERSARE ALLE CASSE COMUNALI	
2079,00 mq x € 16,845	35.020,76
ARROTONDATI	€ 35.021,00

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportati nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.



2

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01:

a) convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a **euro 17.510,50** (euro diciassettemilacinquecentodiecirologolacinquanta) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale;

La presente dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 10/03/2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 4, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;

- di avere proceduto con bonifico n.1606131235093373486016060700IT41331 in data 13/06/2016 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, **euro 17.510,50** (euro diciassettemilacinquecentodiecirologolacinquanta) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di **euro 17.510,50** (euro diciassettemilacinquecentodiecirologolacinquanta) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 4 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 4 con il numero 05;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nella presente dichiarazione;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 4 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 05 del P.I. n. 4.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 4, pari pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di € 200 (euro duecento) risultano essere € 1.050,63 (euro millecinquantavirgolasessantatre) già versate in data 13/06/2016 tramite bonifico bancario 16061312313863486016060700IT41070.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 4, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.



Firma dei dichiaranti (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)



Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

BIZZOTTO ROBERTO Pat.U1L719614N COMUNE ROSSANO VENETO

Data 09/06/2016

Il funzionario incaricato

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 10/03/2016 INTESTATO A GIACOMETTI STEFANO

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)

L'anno duemilasedici (2016), il giorno ventuno (21) del mese di Giugno (6) il Signor **Giacometti Stefano** nato a Bassano del Grappa il giorno 18.08.1956, residente a Rossano Veneto (VI) in Via Novellette, 77 C.F. GCMSFN56M18A703E che d'ora in poi verrà indicata per brevità con l'espressione "ditta";

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- che è proprietario esclusivo dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Novellette, individuata con i seguenti dati catastali foglio 4, mappale n. 1158;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/03/2016 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 4 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesto quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 4 adottato come indicazione di variante n. 7 e viene descritto negli elaborati adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che in sede di osservazioni non si sono richieste variazioni;

- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro **4.812,54 (quattromilaottocentododici,54)** così calcolato:

CALCOLO IMPEGNO DI VERSAMENTO DEL PROPONENTE

ZONE C.1.2 (val di delibera) €/mq	€	98,32-
ZONE AGRICOLE €/mq	€	8,45=
TOTALE		€ 89,87
PEREQUAZIONE RIDUZIONE AL 15%		
per prima casa	€	89,87*0,15=

TOTALE	€	13,48
VALORE DA VERSARE ALLE CASSE COMUNALI		
MQ 357 * 13,48	€	4812,54

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportati nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area di via Novellette.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 convenendo il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a € **4.812,54 (euro quattromilaottocentododici,54)** da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale;

La presente dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 10/03/2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 4, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;

- di avere proceduto con bonifico bancario in data 07.06.2015 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 2.406,27 (euro duemilaquattrocentosei,27 in lettere) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 2.406,27 (euro duemilaquattrocentosei,27) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 4 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 4 con il numero 7;

- dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nella presente dichiarazione;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 4 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 7 del P.I. n. 4 ,

Gli interventi edilizi saranno assoggettati ad Intervento Edilizio Diretto (IED).

Se non espressamente indicato nel presente articolo la normativa da rispettare nella singola zona si rimanda alle indicazioni stabilite per le zone residenziali.

La ditta da atto che in caso di non accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale di tale Variante individuata con il n. 7 nel P.I. n. 4, si procederà alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, con la sola restituzione dell'importo perequativo già versato, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte, etc).

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente dichiarazione negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente dichiarazione e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Le spese della variante al P.I. n. 4 , pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200,00 già versate in data 07.06.2016 con bonifico bancario.

La presente dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 4, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto

Firma del dichiarante

Comune di ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO -Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

GIACOMETTI STEFANO C.I. AS8301090 COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 08.06.2016

Il funzionario incaricato

Adriano Ferraro



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 10/03/2016 INTESTATO AL SIG. GIUSEPPE BRAGAGNOLO

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilasedici (2016), il giorno sedici (16) del mese di giugno (06),

- Il **Sig. Bragagnolo Giuseppe** nato a Rossano Veneto (VI) il 18/10/1963 residente in Via Stazione, 47 nel Comune di Rossano Veneto (VI) 36028 codice fiscale C.F. BRG GPP 63R18 H580B, in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto Foglio 3 mappale 402;

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- che Bragagnolo Giuseppe è proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 3 mappale 402 ricadente in Zona E;
- che l'accesso al lotto in proprietà avviene attraverso una servitù attiva ad uso agricolo;
- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale, con conseguente aggravio nell'esercizio dell'attuale servitù;
- che l'eventuale mancata autorizzazione al passaggio (di veicoli non agricoli ed ai sottoservizi) da parte dei diversi proprietari potrebbe comportare di fatto l'impossibilità di procedere all'edificazione e che sarà quindi facoltà del sottoscritto Bragagnolo Giuseppe richiedere, oltre all'annullamento della specifica variante (N. 8), anche la restituzione da parte del Comune delle somme perequative già versate, ad esclusione della quota del 3% dovuta per spese di segreteria e spese tecniche di redazione del Piano, che si ritengono comunque dovute;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/03/2016 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 4 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

1

- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 4 adottato come indicazione di variante n. 8 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro 26.406,00 (euro ventiseimilaquattrocentosei/00) così calcolato:

valore perequativo al mq	= 132,03 €/mq (140,48-8,45)
a) perequazione primi 600 mc	= (600 /1.2) mq x 132,03 €/mq x 15% = € 9.902,25;
b) perequazione 300 mc aggiuntivi	= (300 /1.2) mq x 132,03 €/mq x 50% = € 16.503,75;

perequazione complessiva = (a + b) = € 9.902,25 + € 16.503,75 = € 26.406,00;

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 conviene il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a € **26.406,00 (euro ventiseimilaquattrocentosei/00)** da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 10/03/2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 4, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- che l'accesso al lotto in proprietà avviene attraverso una servitù attiva ad uso agricolo;
- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale, con conseguente aggravio nell'esercizio dell'attuale servitù;
- che l'eventuale mancata autorizzazione al passaggio (di veicoli non agricoli ed ai sottoservizi) da parte dei diversi proprietari potrebbe comportare di fatto l'impossibilità di procedere all'edificazione e che sarà quindi facoltà del sottoscritto Bragagnolo Giuseppe richiedere, oltre all'annullamento della specifica variante (N. 8), anche la restituzione da parte del Comune delle somme perequative già versate, ad esclusione della quota del 3% dovuta per spese di segreteria e spese tecniche di redazione del Piano, che si ritengono comunque dovute;
- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche

2

impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- ad avere obbligo di residenza per almeno dieci anni nel nuovo immobile;
- di avere proceduto con bonifico bancario CRO n° A101574706201030486070060700IT in data 13/06/2016 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 13.203,00 (euro tredicimiladuecentotré/00) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;
- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 13.203,00 (euro tredicimiladuecentotré/00) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 4 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 4 con il numero 8;
- dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente dichiarazione.

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 4 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 8 del P.I. n. 4.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 4, pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di € 200,00 (euro duecento/00) risultano essere € 792,18 (euro settecentonovantadue/18) già versate tramite bonifico bancario CRO n° A101574715701030486070060700IT in data 13/06/2016.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 4, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.


Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal dichiarante sopra generalizzato, da me identificato mediante:

GIUSEPPE BRAGAGNOLO DOCUMENTO IDENTITA' C.I. N.AS3270854 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 16/06/2016

Il funzionario incaricato



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate in autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e della dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 10/03/2016 INTESTATO AI SIGNORI BIZZOTTO ROBERTO – DE MIN MARIA E BIZZOTTO GLORIA

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilasedici (2016), il giorno quattordici (14) del mese di giugno (6), i Signori:

- **BIZZOTTO ROBERTO** nato a Bassano del Grappa il 03.12.1954, residente a Rossano Veneto (VI) in Via Ramon 62/b-int. 2, codice fiscale BZZRRT54T03A703Y e **DE MIN MARIA** nata a Fonte il 17.11.1954, residente a Rossano Veneto (VI) in Via Ramon 62/b-int. 2, codice fiscale DMNRA54S57D680H, proprietari del terreno identificabile catastalmente al foglio 6 mappali 1169 – 1393 (ex 1166) – 1397 (ex 1167 a) – 1399 (ex 1167 c)

- **BIZZOTTO GLORIA** nata a Bassano del Grappa il 10.02.1993, residente a Rossano Veneto (VI) in Via Ramon 62/b-int. 2, codice fiscale BZZGLR93B50A703Z, proprietaria del terreno identificabile catastalmente al foglio 6 mappali 1394 (ex 1165 b) – 1395 (ex 1165 c) – 1398 (ex 1167 b)

che d'ora in poi verranno indicati per brevità con l'espressione "ditta";

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARANO

che sono proprietari:

BIZZOTTO ROBERTO e **DE MIN MARIA** del terreno identificabile catastalmente al foglio 6 mappali 1169 – 1393 (ex 1166) – 1397 (ex 1167 a) – 1399 (ex 1167 c)

BIZZOTTO GLORIA del terreno identificabile catastalmente al foglio 6 mappali 1394 (ex 1165 b) – 1395 (ex 1165 c) – 1398 (ex 1167 b)

- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/03/2016 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 4 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

①

- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 4 adottato come indicazione di variante n. 10 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad € 7.902,22 (settemilanovecentoduevirgolaventidue) così calcolato:
$$mc\ 450 \times €\ 117,07 = €\ 52.681,50$$
$$€\ 52.681,50 \times 15\% = €\ 7.902,22$$
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede la costruzione di un edificio residenziale unifamiliare, perseguendo inoltre il rilevante interesse pubblico con corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area di via Ramon.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere l'interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 convenendo il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a € 7.902,22 (settemilanovecentoduevirgolaventidue) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale;

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 10/03/2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 4, gli impegni di seguito definiti, che con il presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- di avere proceduto con bonifico bancario n. 21277571100620161254486731 in data 10/06/2016 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad

Bizzotto Gloria
Roberto
De Min Maria

2

interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 3.951,11 (euro tremilanovecentocinquantuno/11) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 3.951,11 (euro tremilanovecentocinquantuno/11) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 4 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 4 con il numero 10;

- dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente dichiarazione;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 4 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione della area di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 4, pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 237,06 già versate tramite bonifico bancario n°21277571100620160102151421 in data 10/06/2016.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 4, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bizzotto Gloria
Firma del dichiaranti (per esteso e leggibile)

De Min Maria



3

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

- BIZZOTTO ROBERTO C.I. N. AV6943472 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

- DE MIN MARIA C.I. N. AO2108716 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

- BIZZOTTO GLORIA C.I. N. AR2635143 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 14/06/2016

Il funzionario incaricato

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falsa. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 10/03/2016 INTERSTATO AD ALBERTON FRANCO, ALBERTON BRUNA, ALBERTON, ANNA, ALBERTON ELENA, ALBERTON FRANCA

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)

L'anno duemilasedici (2016), il giorno 27 del mese di Giugno i Signori:

- **Alberton Franco** nato a Bassano del Grappa il 12.11.1959 residente a Rossano Veneto (VI) in Via Rocchi, 18/A C.F. LBRFNC59S12A703A, **Alberton Bruna** nata a Rossano Veneto il 01.05.1956 residente a Rossano Veneto in via San Zenone, n.33/b C.F. LBRBRN56E41H580S, **Alberton Elena** nata a Rossano Veneto il 08.10.1952 residente a Bassano del Grappa via Carpaccio n. 22, C.F. LBRNLE52R48H580T, **Alberton Franca** nata a Bassano del Grappa il 16.04.1964 residente a Cittadella via Monte Pertica, 48 C.F. LBRFNC64D56A703G, **Alberton Anna** nata a Bassano del Grappa il 18.11.1962 residente a Rossano Veneto via Santa Giustina, 25 C.F. LBRNNA62S58A703T che d'ora in poi verranno indicati per brevità con l'espressione "ditta";

PREMETTONO

- che sono comproprietari dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via San Zenone, dell'area individuata dai seguenti dati catastali: foglio 3, mappale n. 357;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/03/2016 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 4 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 4 adottato come indicazione di variante n.11 e viene descritto negli elaborati adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;

1

un importo perequativo di € 9.440,15 (euro novemilaquattrocentoquaranta,15) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 4 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 4 con il numero 11;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nella presente dichiarazione;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 4 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 11 del P.I. n. 4,

Gli interventi edilizi saranno assoggettati ad Intervento Edilizio Diretto (IED).

Se non espressamente indicato nel presente articolo la normativa da rispettare nella singola zona si rimanda alle indicazioni stabilite per le zone residenziali.

La ditta da atto che in caso di non accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale di tale Variante individuata con il n. 11 nel P.I. n. 4, si procederà alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, con la sola restituzione dell'importo perequativo già versato, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte, etc).

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente dichiarazione negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente dichiarazione e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Le spese della variante al P.I. n. 4, pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di € 200 (euro duecento) risultano essere € 566,41 già versate in data 07.06.2016 con bonifico bancario

La presente dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 4, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto

Firma del dichiaranti

3

- che l'accordo prevede i seguenti parametri urbanistici:

a) Superficie territoriale	mq	859
a1) Superficie fondiaria	mq	572
b) Indice di utilizzo fondiaria	mc/mq	0,8
c) Volume convenz.	Mc	687,20
d) H max	ml	9,50

- che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro 18.880,30 (diciottomilaottocentottanta,30/4) così calcolato :

CALCOLO IMPEGNO DI VERSAMENTO DEL PROPONENTE	
zona C.1 1 (val di delibera) € a mq	€ 140,48-
zona agricola € a /mq	€ 8,45=
€ 132,03	

PEREQUAZIONE 50% e 50 % di per trasferimento
superficie edificabile

€ 132,03* 572*05*05 = 18.880,30

Valore totale da versare alle casse comunali

€ 18.880,30

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportati nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area di via Novellette.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 convenendo il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a € 18.880,30 (euro diciottomilaottocentottanta,30) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale;

La presente dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 10/03/2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 4, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;

- di avere proceduto con bonifico bancario in data 07.06.2015 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 9.440,15 (euro novemilaquattrocentoquaranta,15 in lettere) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per

2

Comune di ROSSANO VENETO (Vicenza)

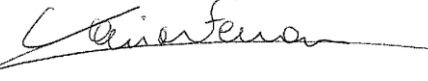
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO -Funzionario Incaricato dal Sindaco ,attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a ,da me identificato/a mediante:

ALBERTON FRANCO C.I AU3313263 COMUNE DI ROSSANO VENETO
ALBERTON BRUNA C.I AV2979773 COMUNE DI ROSSANO VENETO
ALBERTON ELENA C.I AU2266334 COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
ALBERTON FRANCA C.I AU4982421 COMUNE DI CITTADELLA
ALBERTON ANNA C.I AN6899858 COMUNE DI ROSSANO VENETO

Il funzionario incaricato



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina a pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 10/03/2016 INTESTATO AI SIGNORI BERTON ROBERTO E MARCHIORI ANGELA MANUELA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilasedici (2016), il giorno quattordici (14) del mese di Giugno (6), i Signori:

- **Berton Roberto** nato a Rossano Veneto il 11.06.1961 e residente in Rossano Veneto VI (cap 36028), via Cusinati n. 46/a, codice fiscale BRT RRT 61H11 H580I;

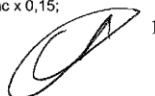
- **Marchiori Angela Manuela** nata a Bassano del Grappa il 14.06.1963 e residente in Rossano Veneto VI (cap 36028), via Cusinati n. 46/a, codice fiscale MRC NLM 63H54 A703M,

che d'ora in poi verranno indicati per brevità con l'espressione "ditta";

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARANO

- che sono proprietari dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Cusinati, 46/a, individuata dai seguenti dati catastali: foglio n. 2 mappale n. 693 subb. 3, 5 e 7 e mappale n. 1480;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/03/2016 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 4 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 4 adottato come indicazione di variante n. 12 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro 2.700,00 (diconsi Euroduemilasettecento/00) così calcolato: 150 mc x 120 €/mc x 0,15;



1

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la demolizione di un fabbricato condonato in zona agricola, censito al m.n. 1480 in cat. C/2, con destinazione a deposito commerciale in zona agricola, obsoleto e fatiscente, ristabilendo la destinazione agricola della zona, costruzione di una tettoia ad uso posti auto coperti, ricadente nell'area di sedime indicata nel P.I., delle dimensioni massime di circa 7,62 x 6,50 con struttura a tetto piano, pertinenziale all'abitazione di proprietà della ditta richiedente e la corresponsione del contributo perequativo di Euro 2.700,00 (diconsi Euroduemilasettecento/00), calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

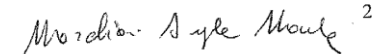
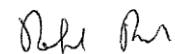
Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01:

- 1) a realizzare direttamente, ad esclusiva propria cura e spese l'intervento di demolizione di un fabbricato condonato in zona agricola, censito al m.n. 1480 in cat. C/2, con destinazione a deposito commerciale in zona agricola, ristabilendo la destinazione agricola della zona prima dell'agibilità dell'intervento richiesto al punto successivo;
- 2) a realizzare direttamente, ad esclusiva propria cura e spese l'intervento di costruzione di una tettoia ad uso posti auto coperti, ricadente nell'area di sedime indicata nel P.I., delle dimensioni massime di circa 7,62 x 6,50 con struttura a tetto piano, pertinenziale all'abitazione di proprietà della ditta richiedente;
- 3) a convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a € 2.700,00 (diconsi euroduemilasettecento/00) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale;

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 10/03/2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 4, gli impegni di seguito definiti, che con il presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- di avere proceduto con bonifico bancario in data 08 Giugno 2016 (ID. Bonifico n. 1101161600094590) al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati



2

ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 1.350,00 (diconsi Euromiltecentocinquanta/00) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 1.350,00 (diconsi Euro miltecentocinquanta/00) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 4 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 4 con il numero 12;

- dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente dichiarazione;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 4 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 12 del P.I. n. 4.

Gli interventi edilizi saranno assoggettati ad Intervento Edilizio Diretto (IED).

Se non espressamente indicato nel presente articolo la normativa da rispettare nella singola zona si rimanda alle indicazioni stabilite per le zone residenziali.

La ditta da atto che in caso di non accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale di tale Variante individuata con il n. 12 nel P.I. n. 4, si procederà alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, con la sola restituzione dell'importo perequativo già versato, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte, etc).

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Le spese della variante al P.I. n. 4, pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200,00 (euro duecento/00) risultano essere € 200,00 (diconsi Euroduecento/00) già versate in data 08 Giugno 2016 (ID. Bonifico n. 1101161600094590).

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 4, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma dei dichiaranti (per esteso e leggibile)

Berton Roberto

Berton Roberto

Marchiori Angela Manuela

Marchiori Angela Manuela



COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificato/a mediante:

BERTON ROBERTO, C.I. n. AR2635498 COMUNE DI ROSSANO VENETO

MARCHIORI ANGELA MANUELA, C.I. n. AM8237387 COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 14/06/2016

Il funzionario incaricato

Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 10/03/2016 INTESTATO A BRAGAGNOLO SILVIO, MENON MARIA

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)

L'anno duemilasedici (2016), il giorno ventuno (21) del mese di Giugno (6) i Signori **Bragagnolo Silvio** nato a Rossano Veneto il giorno 04.12.1935, residente a Onè di Fonte (TV) in Via Montegrappa, 39 C.F. BRGSLV35T04H580J e la sig. **Menon Maria** a Marostica il 02.06.1939 residente a Bassano del Grappa in via Gobbi 40/a C.F. MNMRA39H42E970Q che d'ora in poi verrà indicata per brevità con l'espressione "ditta";

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARANO

- che sono comproprietari esclusivi dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via San Zenone, individuata dai seguenti dati catastali foglio 3, mappali n 248;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/03/2016 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 4 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che ai sensi della delibera sopramenzionata si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesto quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 4 adottato come indicazione di variante n.15 e viene descritto negli elaborati adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che l'accordo prevede i seguenti parametri urbanistici:
 - a) Superficie territoriale mq 2959

Bragagnolo Silvio
Menon Maria

1

- b) Volume convenzionale massimo	mc	2005,12
- c) H max	ml	9,50
- d) Rinuncia a	mc	1591,88
- e) Rinuncia a zona D1	mq	1027

- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro **2.367,64** (duemilatrecentosessantasette,64) così calcolato:

Variazione zona B

- Valore area B senza vincolo a verde privato € 175,78 * 1932 = € 339.606,96
- Valore area B utilizzato per imposta IMU € 153.080,08
- Valore percentuale 153.080,08/339606,96 = 0.4507 (45,07%)
- Mq 1932 * 1.5 = mc 2898 * 0.4507 = mc 1306,12 (**rinuncia a mc 1591,88**)

CONTRIBUTO PEREQUATIVO AZZERATO

Variazione zona D

- Mq 1027 * 84,28 = € 86.555,56
- mq 466 * 175,58 = € 81.820,28
- € 86.555,56 - 81.820,28 = € 4.735,28
- **€ 4.735,28 * 0.5 = € 2.367,64**
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportati nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area di via S. Zenone.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 convenendo il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a € 2.367,64 (**euro duemilatrecentosessantasette,64**) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale;

La presente dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 10/03/2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 4, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- di avere proceduto con bonifico bancario in data 07.06.2015 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16

A

2

comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 1.183,82 (euro millecentottantatre,82 in lettere) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 1.183,82 (euro millecentottantatre,82) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 4 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 4 con il numero 15;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nella presente dichiarazione;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 4 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 15 del P.I. n. 4.

Gli interventi edilizi saranno assoggettati ad Intervento Edilizio Diretto (IED).

Se non espressamente indicato nel presente articolo la normativa da rispettare nella singola zona si rimanda alle indicazioni stabilite per le zone residenziali.

La ditta da atto che in caso di non accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale di tale Variante individuata con il n.15 nel P.I. n. 4, si procederà alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, con la sola restituzione dell'importo perequativo già versato, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte, etc).

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente dichiarazione negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente dichiarazione e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Le spese della variante al P.I. n. 4, pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200,00 già versate in data 07.06.2016 con bonifico bancario

La presente dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 4, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto

Maria Maria

3

Firma del dichiaranti

Comune di ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO -Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

BRAGAGNOLO SILVIO C.I.A.S 8237516 COMUNE DI FONTE

MENON MARIA C.I.A.S 8273412 COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

Data 21.06.2016

Il funzionario incaricato

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 10/03/2016 INTERSTATO AI SIGG. BERTON ROBERTO E MARCHIORI ANGELA MANUELA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilasedici (2016), il giorno quattordicimove (14) del mese di giugno (06),

- **Berton Roberto** nato a Rossano Veneto il 11.06.1961 e residente in Rossano Veneto VI (cap 36028), via Cusinati n. 46/a, codice fiscale BRT RRT 61H11 H580I;

- **Marchiori Angela Manuela** nata a Bassano del Grappa il 14.06.1963 e residente in Rossano Veneto VI (cap 36028), via Cusinati n. 46/a, codice fiscale MRC NLM 63H54 A703M;

che d'ora in poi verranno indicati per brevità con l'espressione "ditta";

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARANO

- che Berton Roberto e Marchiori Angela Manuela sono comproprietari del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 5 mappale 1167 ricadente in Zona E;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/03/2016 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 4 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 4 adottato come indicazione di variante n. 16 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;

1

- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro 8.088,00 (euro ottomilaottantotto/00) così calcolato: $480,00/0,8 = 600,00 \times 89,87 (98,32-8,45 \text{ €/mq}) = 53.922,00 \times 15\% = 8.088,00 \text{ €}$;
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 a convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a € 8.088,00 (euro ottomilaottantotto/00) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale;

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 10/03/2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 4, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- ad avere obbligo di residenza per almeno dieci anni nel nuovo immobile;
- di avere proceduto con bonifico bancario cro n° 1101161620199330 in data 10/06/2016 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 4.044,00 (euro quattromilaquarantaquattro/00) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;
- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 4.044,00 (euro quattromilaquarantaquattro/00) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 4 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 4 con il numero 16;

Angela Manuela Marchiori
Roberto Berton

2

- dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente dichiarazione;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 4 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 16 del P.I. n. 4 e richiede altresì con la presente dichiarazione la variazione a seguito delle Osservazioni presentate in data 31/05/2016.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed eventuale causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente dichiarazione e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passivo, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 4, pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 242,64 già versate tramite bonifico bancario c/c n° 11011616220197464 in data 10.06/2016.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 4, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma dei dichiaranti (per esteso e leggibile)

Mordio. Angela Maria
Pam M



3

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

BERTON ROBERTO, C.I. n. AR2635498 COMUNE DI ROSSANO VENETO

MARCHIORI ANGELA MANUELA, C.I. n. AM8237387 COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 14/06/2016

Il funzionario incaricato

Mordio. Angela Maria
Adriano Ferraro

CARTA D'IDENTITÀ
IN ADI
ALTRA DICHIARAZIONE

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

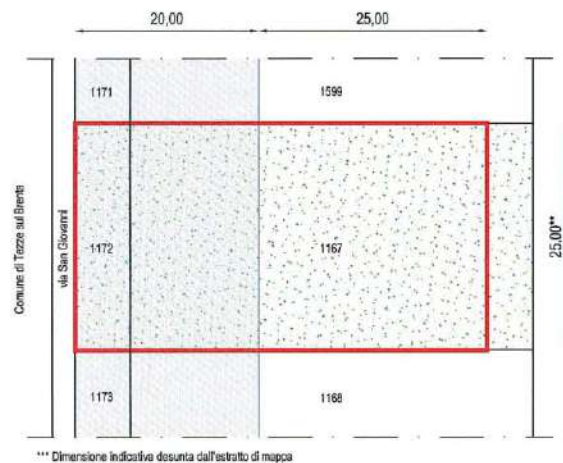
DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4



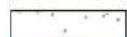
ORIENTAMENTO

Planimetria scala 1:500

Comune di Rossano Veneto, fg. 5°, mappale 1167 e 1172



Fascia di rispetto stradale



Area agricola E - invariata



Ambito intervento - capacità massima edificatoria pari a mc 480

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 10/03/2016 INTESTATO AL SIG. CAMPAGNOLO MANUEL.

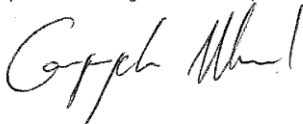
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilasedici (2016), il giorno ventuno (21) del mese di giugno (06), il **Sig. Campagnolo Manuel** nato a Bassano del Grappa (VI) il 19 maggio 1983 residente in via San Zenone, 47 nel Comune di Rossano Veneto (VI) CAP 36028 codice fiscale CMP MNL 83E19 A703K, in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto foglio 6° mappali 1155 e 1161;

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- che Campagnolo Manuel è proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 6° mappali 1155-1161 che risultavano ricadenti parte in Zona parte C1/2, in Zona F2 e in C2 con obbligo Strumento Urbanistico Attuativo;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/03/2016 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 4 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 4 adottato come indicazione di variante n. 17 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che a titolo perequativo viene ceduta gratuitamente una fascia di terreno in proprietà di larghezza di circa ml 1,00 lungo il fronte stradale prospiciente via Castion per complessivi circa 47,00 mq per consentire l'eventuale realizzazione di una pista ciclopedonale della larghezza totale compreso il verde di ml. 3,50;



1

- Che le Osservazioni nel loro complesso son ammissibili e conformi al P.A.T. vigente, previo recepimento della variante n. 4 adottata;
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 consistente nella cessione di una fascia di terreno in proprietà della larghezza di circa ml 1,00 lungo il fronte stradale prospiciente via Castion per circa 47,00 mq per consentire l'eventuale realizzazione di una pista ciclopedonale, con frazionamento a carico del Comune.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 10/03/2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 4, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
 - le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
 - a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
 - dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;
 - di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente dichiarazione;
- Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 4 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 17 del P.I. n. 4 e richiede altresì con la presente dichiarazione la variazione a seguito delle Osservazioni presentate in data 31/05/2016.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di

2

altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Le spese della variante al P.I. n. 4, pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere pari a €. 200,00 già versate tramite bonifico bancario con n° 5034001656506172486070060700IT in data 20/06/2016.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 4, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.



Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)



AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

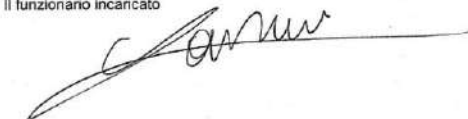
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

CAMPAGNOLO MANUEL CI n. AV6943044 del COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 21/06/2016.

Il funzionario incaricato



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

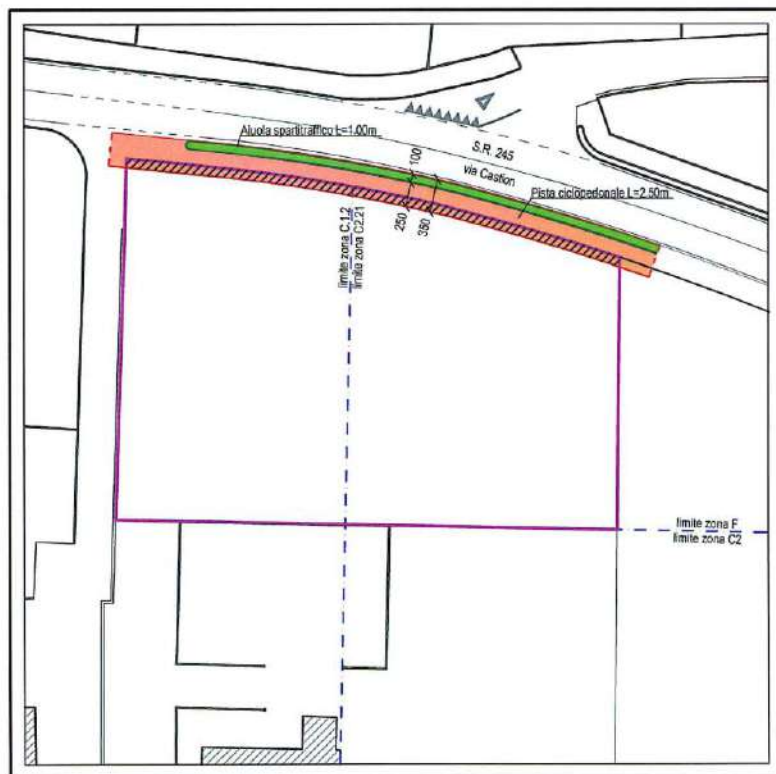
I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



PLANIMETRIA

Scala 1:500



Perimetro ambito della variazione proposta



Porzione di terreno in proprietà oggetto di cessione ad uso gratuito

NOTA BENE: La posizione della ciclopeditonale (2.50 m) e della aiola spartitraffico (1.00 m), complessivamente pari a 3.50 m, sono riferiti al limite esterno della banchina stradale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 10/03/2016 INTESTATO AI SIGNORI BATTOCCHIO RAFFAELLO E LANZA RENATA

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilasedici (2016), il giorno ventiquattro (24) del mese di Giugno (06), i Signori **Battocchio Raffaello** nato a Rossano Veneto il giorno 21/03/1950, residente a Rossano Veneto (VI) in Via Valenti 16, codice fiscale: BTTRFL50C21H580T e **Lanza Renata** nato a Loria il giorno 28/11/1952, residente a Rossano Veneto (VI) in Via Valenti 16, codice fiscale: LNZRNT52S68E692Z in qualità di proprietari del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto foglio 8 mappale 443 ricadente in parte in zona A2 e parte in zona F d'ora in poi denominati per brevità "ditta".

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARANO

- Che i sig.ri **Battocchio Raffaello** nato a Rossano Veneto il giorno 21/03/1950, residente a Rossano Veneto (VI) in Via Valenti 16, codice fiscale: BTTRFL50C21H580T e **Lanza Renata** nato a Loria il giorno 28/11/1952, residente a Rossano Veneto (VI) in Via Valenti 16, codice fiscale: LNZRNT52S68E692Z sono proprietari del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 8 mappale 443 ricadente in parte in zona A2 e parte in zona F;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/03/2016 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 4 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

1

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 4 adottato come indicazione di variante n. 2 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro 5.941,35 (euro Cinquemilanovecentoquarantuno/35) così calcolato:

CALCOLO IMPEGNO DI VERSAMENTO DEL PROPONENTE	
ZONE C 1.2 (val. di delibera)€/mq	€ 140,48 -
ZONE AGRICOLE €/mq	€ 8,45 =
TOTALE	€ 132,03
PEREQUAZIONE RIDUZIONE AL 15% per prima casa e ridotta di ulteriore 50% per credito edilizio da 0 a 600 mq	
	132,03 x
	0,150 =
TOTALE €/mq	€ 19,8045
VALORI TOTALI DA VERSARE ALLE CASSE COMUNALI	
300,00 x 19,8045	€ 5.941,35 +
TOTALE	€ 5.941,35

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 convenendo il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a € 5.941,35 (euro Cinquemilanovecentoquarantuno/35) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale;

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 10/03/2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 4, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;

Battocchio Raffaello
Lanza Renata

2

- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;

- di avere proceduto con bonifico bancario cro n° A101656593801030486070060700IT in data 21/06/2016 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 2.970,67 (euro Duemilanovecentosettanta/67) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 2.970,68 (euro Duemilanovecentosettanta/68) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 4 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 4 con il numero 2;

- dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente dichiarazione;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 4 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 2 del P.I. n. 4.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della ditta, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 4, pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200.00 già versate tramite bonifico bancario cro n° A101656613101030486070060700IT in data 21/06/2016.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 4, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per

perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Battocchio Raffaele
Lanza Renata

Firma dei dichiaranti (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

BATTOCCHIO RAFFAELLO CI N AV0076194 COMUNE DI ROSSANO VENETO

LANZA RENATA CI N AR8776671 COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 24/06/2016

Il funzionario incaricato

Adriano Ferraro



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

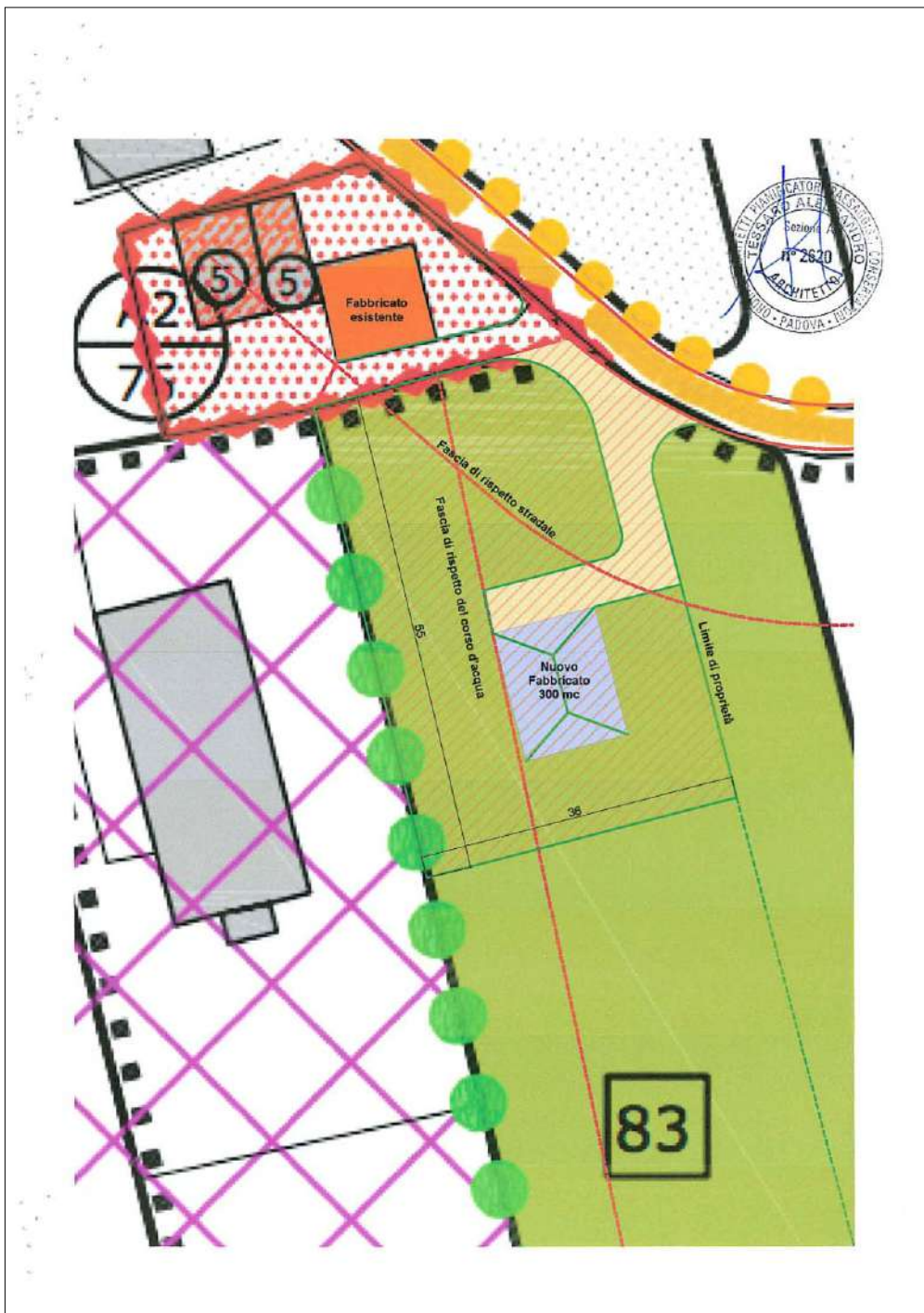
I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, firma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'attestazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati sindacali sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dei pubblici uffici o della professione o arte.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 10/03/2016 INTESTATO ALLA DITTA SCATTOLA ALDINA LUIGIA, FERRONATO CHIARA, FERRONATO MARINA e FERRONATO VANNA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilasedici (2016), il giorno dieci (13) del mese di giugno (06), le Sig.re:

- **SCATTOLA ALDINA LUIGIA** nata a Rossano Veneto (VI) il giorno 19/05/1931, residente a Rossano Veneto (VI) in Via Crearo, 6, codice fiscale SCT LNL 31E59 H580M;
 - **FERRONATO CHIARA** nata a Bassano del Grappa (VI) il giorno 15/12/1962, residente a Selvazzano Dentro (PD) in Via Meneghetti, 7, codice fiscale FRR CHR 62T55 A703R;
 - **FERRONATO MARINA** nata a Bassano del Grappa (VI) il giorno 15/12/1962, residente a Loria (TV) in Via Asolana, 3/4, codice fiscale FRR MRN 62T55 A703O;
 - **FERRONATO VANNA** nata a Bassano del Grappa (VI) il giorno 27/05/1968, residente a Rossano Veneto (VI) in Via Salute, 109, codice fiscale FRR VNN 68E67 A703P;
- che d'ora in poi verranno indicati per brevità con l'espressione "ditta";

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARANO

- che sono proprietari solo esclusivi dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Crearo, individuata dai seguenti dati catastali foglio 2, mappali n. 955, 2145 e 2143;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/03/2016 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 4 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 4 adottato come indicazione di variante n. 20 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;

1

- che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere non è calcolato in quanto le aree B1 e C1.1, come da D.G.C. n. 162 del 14-11-2014 hanno lo stesso valore unitario e la ditta accetta una diminuzione volumetrica quantificabile in 1.025 mc.;
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede la modifica della zonizzazione del terreno in proprietà della ditta da **z.t.o. B1/3 a z.t.o. C1.1** ad intervento diretto, liberando circa 1.025 mc di volume urbanistico e potendo derogare alla densità fondiaria di cui al punto 18 art. 6 N.T.A..

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 definito nello stralcio di 1.025 mc di volume urbanistico a favore del Comune di Rossano Veneto.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 10/03/2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 4, gli impegni di seguito definiti, che con il presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente dichiarazione;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 4 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 20 del P.I. n. 4.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Le spese della variante al P.I. n. 4, pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200,00 già versate tramite bonifico bancario n° 3908620160609TESIN11722690 in data 09/06/2016.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 4, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Scattola Aldina *Ferronato Chiara*
Gentile *Vanna* *Chiara Ferronato*

2

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gerardo Farnosta *Chiara Farnosta*
Ger. Voci
Scattola Aldina

Firma dei dichiaranti (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Venezia)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

SCATTOLA ALDINA LUGIA c.i.n. AV0105872 del Comune di Rossano Veneto.

FERRONATO CHIARA c.i. AV6400703 Comune di Selvazzano Dentro.

FERRONATO MARINA c.i. AU2621303 del Comune di Loria.

FERRONATO VANNA pat. VI2334168N del Prefetto di Vicenza.

Data 10/08/2016

Il funzionario incaricato

Adriano Ferraro



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 10/03/2016 INTESTATO ALLA DITTA STRAGLIOTTO ANTONELLA e EMMEDUE S.N.C..

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilasedici (2016), il giorno dieci (10) del mese di giugno (06), i Sig.ri:

- **STRAGLIOTTO ANTONELLA** nata a Bassano del Grappa (VI) il giorno 07/04/1961, residente a Rossano Veneto (VI) in Via Castion, 42/C, codice fiscale STR NNL 61D47 A703V

- **EMMEDUE S.n.c.** di Macchion Amelio e Figli, con sede a Loreggia (PD) in via Loreggiola, 40, p.iva 03415680283 che d'ora in poi verranno indicati per brevità con l'espressione "ditta";

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARANO

- che è proprietaria solo esclusivi dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Castion, individuata dai seguenti dati catastali:
foglio 6, mappali n. 1187, 1191 e 1237 (proprietà esclusiva Stragliotto Antonella);
foglio 6, mappali n. 1190 e 1186 (proprietà esclusiva Emedue S.n.c.);
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/03/2016 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 4 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

1

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 4 adottato come indicazione di variante n. 21 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo da corrispondere è pari ad euro 4.279,03 così calcolato:

PIANO ATTUALE - valore aree ante accordo

DESTINAZIONE	m ²	VALORE UNITARIO*	VALORE
Residenziale z.t.o. C2/21 (650,00 mq / 0,80 mc/mq = 812,50)	812,50	63,21 €	51 358,13 €

PIANO FUTURO - valore aree post accordo

DESTINAZIONE	m ²	VALORE UNITARIO*	VALORE
Residenziale z.t.o. C1.2 - int. diretto	812,50	98,32 €	79 885,00 €

PLUSVALORE 28 526,88 €

CONVENIENZA PUBBLICA** 15% 4 279,03 €

* = valore unitario aree come da D.G.C. n. 162 del 14-11-2014

** = riduzione prevista dalla delibera di G.C. e dall'art. 3 comma 6 N.T.A. in quanto il cambio di z.t.o. viene chiesto per la costruzione di un fabbricato residenziale da adibire a prima casa ad uno dei componenti del proprio nucleo familiare e con l'impegno di non trasferirlo a terzi non prima di 10 anni dall'ottenimento dell'agibilità

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede la modifica della zonizzazione del terreno in proprietà della ditta da z.t.o. C2/21 a z.t.o. C1.2, perseguendo inoltre il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01:

- a convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a € 4.279,03 (euroquattromiladuecentosettantanove/03) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale;

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 10/03/2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 4, gli impegni di seguito definiti, che con il presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;

2

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;

- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;

- ad avere obbligo di residenza per almeno dieci anni nel nuovo immobile;

- di avere proceduto con bonifico bancario (cro n° A101509040501030 in data 08/06/2016 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 2.139,52 (eurodueilacentotrentanove/52) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 2.139,52 (eurodueilacentotrentanove/52) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 4 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 4 con il numero 21;

- dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente dichiarazione;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 4 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 21 del P.I. n. 4.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione e garantisce che le aree da cadere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 4, pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200,00 già versate tramite bonifico bancario (cro n° A101509125901030 in data 08/06/2016).

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 4, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

3

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.


Firma del dichiaranti (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

STRAGLIOTTO ANTONELLA c.i. AR8776803 Comune di ROSSANO VENETO

MACCHION STEFANO c.i. Comune di

Data 10/06/2016

Il funzionario incaricato



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione, il delitto si configura e può applicarsi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 10/03/2016 INTESTATO ALLA DITTA GEREMIA ALFONSO, GEREMIA FRANCESCO e GEREMIA PAOLO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilasedici (2016), il giorno ventidue (22) del mese di giugno (06), i Sig.ri:

- **GEREMIA ALFONSO** nato a Rossano Veneto (VI) il giorno 20/03/1938, residente a Conegliano (TV) in via Fenzi, 28 (Parrocchia S.S. Martino e Rosa), codice fiscale GRM LNS 38C20 H580V;

- **GEREMIA FRANCESCO** nato a Rossano Veneto (VI) il giorno 29/07/1941, residente a Como (CO) in via San G. Bosco, 3, codice fiscale GRM FNC 41L29 H580N;

- **GEREMIA PAOLO** nato a Rossano Veneto (VI) il giorno 26/02/1948, residente a Rossano Veneto (VI) in via S. Giustina, 23/A, codice fiscale GRM PLA 48B26 H580C;

- **TRENTIN CHRISTIAN** nato a Bassano del Grappa (VI) il giorno 22/06/1976, residente a Rossano Veneto (VI) in via S. Giustina, 38, codice fiscale TRN CRS 76H22 A703U;

che d'ora in poi verranno indicati per brevità con l'espressione "ditta";

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARANO

- che i Sig.ri Geremia Alfonso, Francesco e Paolo, sono proprietari esclusivi, ciascuno per i propri diritti, dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI) in Via Santa Giustina e oggetto del presente atto, individuata dai seguenti dati catastali: foglio 6, mappali n. 645 (sub 7-9-12), 1388, 218, 391 e 1329;
- che il Sig. Trentin Christian è promissario acquirente degli immobili di cui sopra e oggetto della presente convenzione;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/03/2016 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 4 che ricomprende l'accordo in esame;

Peolo Francesco
Christian Trentin

- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 4 adottato come indicazione di variante n. 22 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione ed in particolare si evidenzia:
 - o Recupero dell'intero volume esistente in z.t.o. A2 ai fini abitativi;
 - o Sia concessa la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con riqualificazione urbanistica all'interno dell'ambito di edificazione accordato;
 - o Hmax 7,50 ml
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo da corrispondere è pari ad euro 1.666,88 così calcolato:

DESTINAZIONE	m ²	VALORE UNITARIO*	VALORE
Agricola	125,00	8,45 €	1 056,25 €

PIANO FUTURO - valore aree post accordo

DESTINAZIONE	m ²	VALORE UNITARIO*	VALORE
Residenziale z.t.o. A2 - int. diretto	125,00	35,12 €	4 390,00 €

PLUSVALORE 3 333,75 €

CONVENIENZA PUBBLICA 50% 1 666,88 €

* = valore unitario aree come da D.G.C. n. 162 del 14-11-2014

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede la modifica della zonizzazione del terreno in proprietà della ditta e sito in via S. Giustina, perseguendo inoltre il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 convenendo il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a € 1.666,88 (euromilleseicentosessantasei/88) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale;

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 10/03/2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 4, gli impegni di seguito definiti, che con il presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;

- di avere proceduto con bonifico bancario cro n°0000028525179308483421034210IT in data 22/06/2016 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 833,44 (euroottocentotrentatre/44) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 833,44 (euroottocentotrentatre/44) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 4 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 4 con il numero 22;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente dichiarazione;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 4 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 22 del P.I. n. 4 e richiede altresì con il presente atto la seguente variazione a seguito di osservazione presentata.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Le spese della variante al P.I. n. 4, pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200,00 già versate tramite bonifico bancario (cro n°0000028525184205483421034210IT in data 22/06/2016).

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 4, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per

perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.


Firma dei dichiaranti (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Venezia)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

GEREMIA PAOLO c.i. AV6942972 del Comune di Rossano Veneto.

GEREMIA ALFONSO c.i. Comune di ____ n.

GEREMIA FRANCESCO c.i. Comune di ____ n.

TRENTIN CHRISTIAN c.i. AU3313486 Comune di Rossano Veneto.

Data 22/06/2016

Il funzionario incaricato

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina a pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 10/03/2016 INTESTATO AI SIGNORI BRUNELLO ROBERTA, STEFANO, ETTORE, FRANCESCO

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilasedici (2016), il giorno quattordici (14) del mese di giugno (6), i Signori:

- **BRUNELLO ROBERTA** nato a Bassano del Grappa il giorno 23.06.1963, residente a Rossano Veneto in via Roma n. 141, codice fiscale BRNRR63H63A703X (per sé ed anche in qualità di tutore con nomina del giudice di Brunello Francesco);
 - **BRUNELLO STEFANO** nato a Bassano del Grappa il 29/05/1966, residente a Rossano Veneto in Via Roma n. 139, codice fiscale BRNSFN66E29A703C;
 - **BRUNELLO ETTORE** nato a Bassano del Grappa il 11.02.1962, residente a Bassano del Grappa in via Mure del Bastion, n. 4, codice fiscale BRNTR62B11A703Z;
 - **BRUNELLO FRANCESCO** nato a Bassano del Grappa il 20.08.1957, residente a Rossano Veneto in via Roma n. 141, codice fiscale BRNFNC57M20A703Z;
- che d'ora in poi verranno indicati per brevità con l'espressione "ditta";

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARANO

- che sono proprietari dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via P. Giovanni XXIII individuata dai seguenti dati catastali foglio 3°, mappali n. 656;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 - 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 - 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 - 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/03/2016 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 4 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

1

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 4 adottato come indicazione di variante n. 25 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che l'Accordo prevede:
 - riclassificazione da zona C2 a zona C1, Verde Privato e Parcheggio Pubblico
 - che i parametri urbanistici previsti per le edificazioni sono i seguenti:

• Superficie Fondiaria (Sf)	mq	2125
• Indice di utiliz. fondiaria (uf)	mq/mq	0,80
• Volume Convenzionale max	mc	1700
• H max	ml	9,50
• Superficie per opere di urbanizzazione primaria (Sup)	mq	650
• Superficie per Spazi Pubblici	mq	650

- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo non verrà corrisposta in quanto il valore calcolato risulta negativo;

Situazione attuale in base al P.I. vigente
mq 8064 in ZTO C2
mq 216 in ZTO C1
valutazione attuale
mq 8064 x 0,44 mc/mq = mc 3548,16
mc 3548,16 x € 63,21 = € 224.279,00
mq 216 x € 140,48 = € 30.343,68
€ 254.622,68 valore attuale

Situazione modificata per Variante P.I.
mq 2125 in ZTO C1 - mc 1700
mq 650 in Parcheggio Pubblico
mq 5505 in Verde Privato
Valutazione variante P.I.
mc 1700 : 1,2 = mq 1416,66 x € 140,48 = € 199.012,39
mq 5505 x € 8,45 = € 46.517,25
€ 245.529,64 valore post - variante

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, prevede il riconoscimento del rilevante interesse pubblico con la valutazione negativa del contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e inoltre si impegna a riconoscere ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01:

- 1) a realizzare direttamente, ad esclusiva propria cura e spese, area a parcheggio pubblico con marciapiede lungo via Papa Giovanni XXIII;
- 2) a cedere prima del rilascio di certificato di agibilità degli edifici l'area a parcheggio pubblico con le opere in esso realizzate;

Per la progettazione e la realizzazione delle opere pubbliche previste dal presente Atto si osserva quanto segue:

- L'area a parcheggio pubblico dovrà essere realizzata contestualmente al rilascio del Permesso di Costruire per l'edificazione dei lotti. Le prescrizioni esecutive e l'organizzazione dell'area a parcheggio pubblico verranno definite con la presentazione del progetto di sistemazione dell'area e dei lotti edificabili, pertanto lo schema indicato nella planimetria allegata è indicativo e non vincolante.



Il parcheggio pubblico dovrà essere realizzato e ceduto al Comune prima del rilascio del certificato di agibilità degli edifici insistenti nelle aree oggetto di Accordo previo collaudo favorevole dell'Ufficio Tecnico LL.PP. del comune di Rossano Veneto.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 10/03/2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 4, gli impegni di seguito definiti, che con il presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione mediante realizzazione di area a parcheggio pubblico e marciapiede lungo via S. Giovanni XXIII
- le opere definite al punto precedente saranno soggette a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria;
- realizzazione di area a parcheggio pubblico con successiva cessione gratuita al comune di Rossano Veneto;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nella presente dichiarazione;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 4 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 25 del P.I. n. 4.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Le spese della variante al P.I. n. 4, pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200 già versate tramite bonifico bancario operazione cassa di risparmio del veneto agenzia di Rossano Veneto n. 3774020160164TESIN103253702 in data 14/06/2016.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 4, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

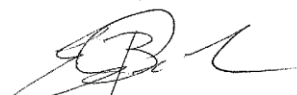
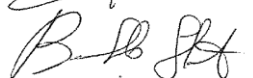
Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.


 Brunello Roberto
Brunello Stefano

3

Firma dei dichiaranti (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

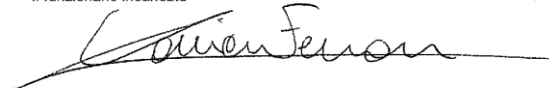
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

- BRUNELLO ROBERTA C.I. N. AM8237331 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO;
- BRUNELLO STEFANO C.I. N. AQ0443014 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO;
- BRUNELLO ETTORE C.I. N. AR6491412 DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA;
- BRUNELLO FRANCESCO C.I. N. AU3314837 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO;

Data 14/06/2016

Il funzionario incaricato



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

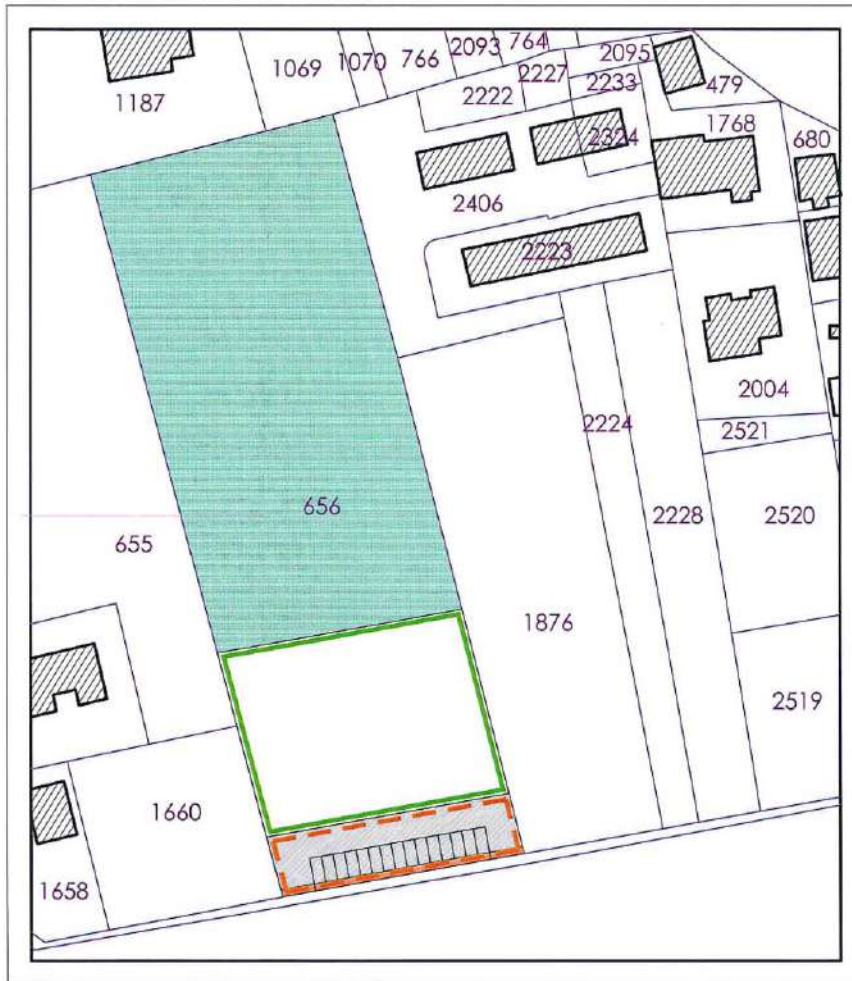
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4

PLANIMETRIA scala 1:1000



DITTA: BRUNELLO STEFANO, ROBERTA, ETTORE E FRANCESCO

*Brunello Stefano
Roberta
Ettore*

	Area verde privato	5505 mq		Area edificabile ZTO C1	2125 mq
	Area di manovra e parcheggio pubblico			-volumetria ammissibile max 1700 mc	
	Marciapiede fronte strada			Area pubblica	650 mq

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 10/03/2016 INTESTATO A FRIGOVENETA S.N.C. DI SERRAGIOTTO P.I. GIUSEPPE & C.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilasedici (2016), il giorno ventitre (23) del mese di giugno (6), i Signori:

- il sig. **Serragiotto Giuseppe** nato a Bassano del Grappa il 09.08.1969 C.F. SRRGPP69M09A703S,

- il sig. **Marchetti Paolo** nato a Bassano del Grappa il 15.09.1970 C.F. MRCPLA70P15A703N,

- la sig.ra **Benacchio Sonia** nata ad Asolo il 12.08.1972 C.F. BNCSNO72M52A471D,

in rappresentanza della **FRIGOVENETA S.N.C. DI SERRAGIOTTO P.I. GIUSEPPE & C.**, con sede in via Torricella n. 44 a Rossano Veneto, P.I. 02485510248, in qualità di proprietaria del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano V. foglio 6 mappale mappali n. 1311 – 1198 – 1199, che d'ora in poi verrà indicata per brevità con l'espressione "ditta";

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARANO

- che la ditta è proprietaria dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Castion, individuata dai seguenti dati catastali foglio 6, mappali n. 1311 – 1198 – 1199;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/03/2016 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 4 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 4 adottato come indicazione di variante n. 26 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;

1

- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo da corrispondere è pari ad euro **74.129,84** così calcolato:

a. Modifica da ZTO C2 ad area edificabile ad intervento diretto con indice fondiario di 0,8 mc/mq mq 2980

Valore ZTO C2 = € 63,21/mq

Valore ZTO C1.2 = € 98,32/mq

Differenza € 98,32 – 63,21 = € 35,11

Contributo perequativo

mq 2980 x 35,11 x 50% = € **52.313,90**

b. Modifica da ZTO F a zona VERDE PRIVATO non computabile ai fini edificatori Nessun contributo perequativo ritenendo che i valori delle diverse zone siano simili

c. Modifica da ZTO E ad area edificabile ad intervento diretto con indice fondiario di 0,8 mc/mq mq 971

Valore ZTO E = € 8,45/mq

Valore ZTO C1.2 = € 98,32/mq

Differenza = € 89,87/mq

Contributo perequativo

mq 971 x € 89,87 x 50% = € 43.631,88

riduzione per recupero volumetrico derivante dalla demolizione dell'edificio in fregio stradale (Deliberazione C.C. n. 39 del 23.05.2009) pari al 50%

€ 43.631,88 x 50% = € **21.815,94**

Contributo perequativo complessivo

€ 52.313,90 + 21.815,94 = € **74.129,84**

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede la modifica della zonizzazione del terreno in via Castion fg. 6 mappali 1311 – 1198 – 1199 perseguendo inoltre il rilevante interesse pubblico con la realizzazione di area pubblica da destinare a pista ciclopedonale, strada, marciapiede, e parcheggio e la corresponsione contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area di via Castion.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01:

- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a € 74.129,84 (euro settantaquattromilacentotrentanovevirgolaquattro) da corrispondere il 50% dell'intero versamento entro 30 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale;

Il presente atto fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 10/03/2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 4, gli impegni di seguito definiti, che con il presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- di avere proceduto con bonifico bancario cro n° 0303211400367405486156060700IT in data 22/06/2016 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 37.064,92 (euro trentasettemilasesantiquattro/92) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;

2

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 37.064,92 (euro trentasettemilaseicentotrentaquattro/92) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 4 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 4 con il numero 26;

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione mediante realizzazione di pista ciclopedonale, strada, marciapiede, e parcheggio prevista in scheda ed in particolare ad assumere tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;

- le opere definite al punto precedente sono soggette a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed in particolare strada, marciapiede, parcheggio a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, e pista ciclopedonale a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria;

- realizzazione pista ciclopedonale, strada, marciapiede, e parcheggio e conseguente cessione gratuita delle opere e delle aree al Comune di Rossano Veneto;

- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto;

Dopo la definizione dell'Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Rossano Veneto.

In fase esecutiva, nell'ambito del rilascio del Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione verranno assicurate le prescrizioni esecutive delle opere e le modalità e i tempi di cessione delle aree e delle opere stesse.

La ditta, previo apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto 26 del P.I. n.4.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si impegna ad inserire le previsioni del presente Atto d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto del presente Atto e garantisce che le aree da cedere sono e saranno libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Le spese della variante al P.I. n. 4, pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di € 200 (euro duecento) risultano essere € 2.223,89 già versate tramite bonifico bancario (c/c n° 03032114004674044861560607001T in data 22/06/2016).

La presente dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel P.I., senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono il presente Atto autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per

perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.



Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)



COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

SERRAGGIOTTO GIUSEPPE CI n. AU0050028 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

MARCHETTI PAOLO CI n.AV0076431 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

BENACCHIO SONIA CI n. AU0050027 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 23.06.2016

Il funzionario incaricato

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

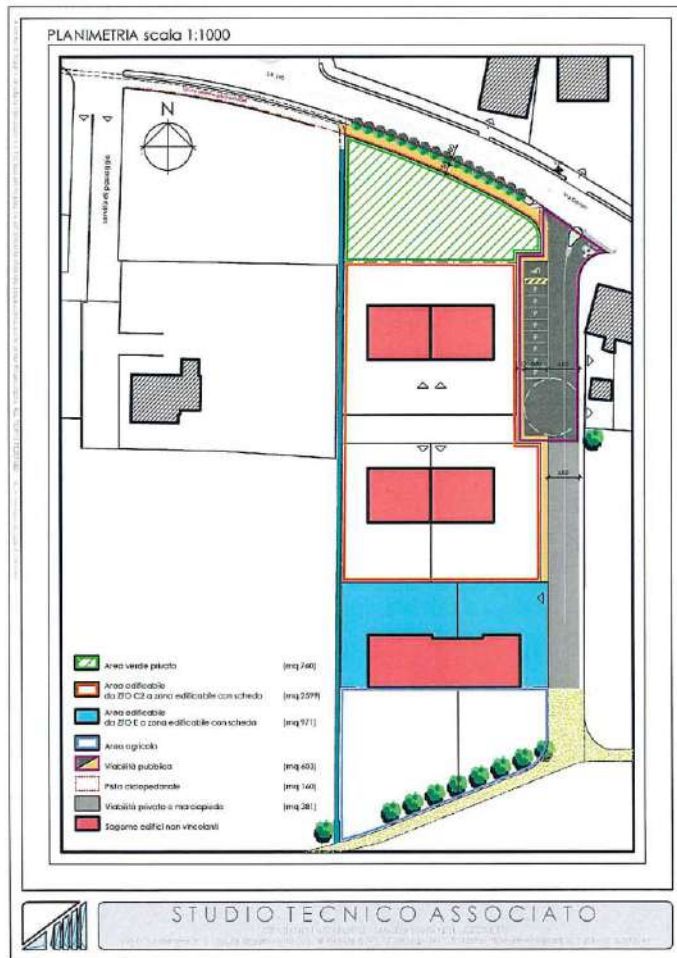
I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare statali, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina a pubblico ufficiale o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



Attentamente *Federico Lupatoto* *per p.t.*



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 31/12/2023 INTESTATO A DITTA SKA IMMOBILIARE S.R.L. E BOZZETTO CINZIA

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno quindici (15) del mese di Novembre (11),

- La sig.ra **Bozzetto Cinzia**, nata a Bassano Del Grappa (VI) il 29/07/1973 e residente a Loria (TV) in via Brentelle, n° 3/b, C.F. BZZCNZ73L69A703O in qualità di legale rappresentante della Ditta SKA Immobiliare S.R.L. P.I. 04628670269;

che d'ora in poi verrà indicata per brevità con l'espressione "Ditta";

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietaria esclusiva del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 6 mappale 1481-1484-1483-1485;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n. 116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;



Bozzetto Cinzia

Bozzetto Cinzia

1

- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

Finalità dell'accordo e determinazione del contributo straordinario:

- L'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 11 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 26 (accordo "26") e viene rappresentata negli estratti cartografici già adottati che si allegano;
- La finalità del presente accordo verte nel:
 - a) classificare l'area da Z.T.O. E a Z.T.O. C1.2 con volumetria 800 mc;
 - b) l'estensione, in via Castion, del tessuto residenziale e capacità edificatoria aggiuntiva pari a 800 mc con definizione aggiornata dell'assetto funzionale e con le aree ad uso pubblico riproporzionate per l'incremento di capacità edificatoria.
 - c) contestuale minima rettifica del perimetro di accordo sui mappali proprietari;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 44.935,00 così calcolato:

Valore perequativo zona agricola (V.A.M.)	= 8,45 €/mc
Valore perequativo zona "C1.2"	= 98,32 €/mc
Volume residenziale aggiuntivo (perequato)	= 800 mc
Superficie in ampliamento (perequata)	= 1.000 mq
Contributo straordinario "perequativo"	= 50%
Totale perequazione = (98,32 €/mq - 8,45 €/mq) * 1000 mq * 50% = € 44.935,00	
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate:

- la quantificazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 44.935,00.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 31/12/2023 con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 11, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.



Bozzetto Cinzia

Bozzetto Cinzia

2

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo dagli oneri di urbanizzazione dovuti all'atto del ritiro del titolo edilizio;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di € 22.467,50 (euroventiduemilaquattrocentosessantasette/50) corrisposto con ricevuta in data 14/11/2024 identificativo transazione n. 607a19e721ad430eaf8c67e6be170efd mentre il restante entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 11 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 11 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 1.348,05 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.



Bozzetto Cinzia

Bozzetto Cinzia

3

Letto, confermato e sottoscritto.

Bozzetto Cinzia

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto **Dott. Paolo Orso** - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Sig.ra BOZZETTO CINZIA CIE N. CA78602GV DEL COMUNE DI LORIA (TV)

Data 15/11/2024

Il funzionario incaricato **Dott. Paolo Orso**



Paolo Orso

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

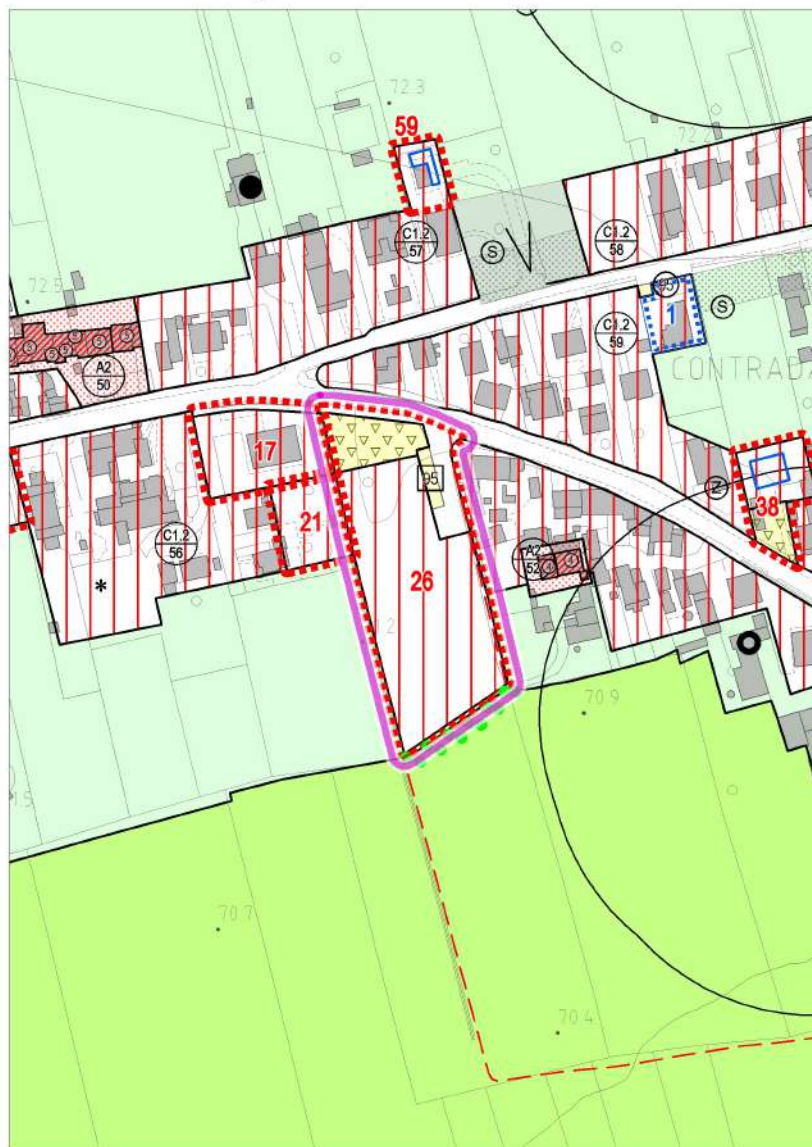
NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



Paolo Orso

4



VARIANTE

con evidenza dell'ambito della variazione proposta

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 10/03/2016 INTESTATO ALLA DITTA IMMOBILIARE COSTRUZIONI BAGGIO S.R.L.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilasedici (2016), il giorno 16 (6) del mese di giugno (6), i Signori:

- BAGGIO PAOLA nata a Bassano del Grappa il giorno 20.01.1974, residente a Milano (MI) in Via Inama 24, Legale Rappresentante della Società **IMMOBILIARE COSTRUZIONI BAGGIO S.R.L.**, con sede in via Nico D'Alvise n. 10 a Cittadella (PD) – P.I. 03764210286 che d'ora in poi verrà indicata per brevità con l'espressione "ditta";

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- che la Società **IMMOBILIARE COSTRUZIONI BAGGIO S.R.L.** è proprietaria dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Papa Giovanni XXIII, individuata dai seguenti dati catastali foglio 3°, mappali n. 1876-2224-2228-2406 parte;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 - 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 - 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 - 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/03/2016 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 4 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

1

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 4 adottato come indicazione di variante n. 27 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che in sede di osservazioni in data 06/06/2016 e integrazione definitiva 15/06/2016 prot. 7775 si sono richieste le seguenti variazioni:trasferimento nell'area di mq. 186 dall mappale fg. 3 n. 2406 sub7 con aumento degli spazi pubblici a corresponsione dell'importo perequativo;
- che l'Accordo prevede:
 - RICLASSIFICAZIONE DA ZONA C2 ED E A ZONA C.1., PARCHEGGIO PUBBLICO E VERDE PRIVATO CON PARZIALE TRASFERIMENTO VOLUMETRICO;
 - che i parametri urbanistici previsti per le edificazioni sono i seguenti:

• Superficie Fondiaria (Sf)	mq	1412,50
• Indice di utiliz. Territoriale (ut) / Indice di utiliz. Fondiaria (uf)	mq/mq	0,80
• Volume Convenzionale max	mc	1130
• Volume trasferito dal mappale 2406 sub. 7	mc	186
• Volume complessivo max	mc	1316
• H max	ml	9,50
• Superficie per opere di urbanizzazione primaria (Sup)	mq	723
• Superficie per Spazi Pubblici	mq	723
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo da corrispondere è **NEGATIVO** così calcolato:
Situazione attuale in base al P.I. vigente
mq 5955 in ZTO C2
mq 345 in ZTO E
valutazione attuale
mq 5955 x € 0,44 mc/mq = € 2.620,20
mq 2620,20 x € 63,21 = € 165.662,84
mq 345 x 8,45 = € 2.915,25
€ 168.538,09 valore attuale
Situazione modificata per Variante P.I.
mq 1412,50 in ZTO C1 – mc 1130
mq 723 in Parcheggio Pubblico
mq 4164,50 in Verde Privato
Valutazione variante P.I.
mc 1130 : 1,2 = mq 941,66 x 140,48 = € 132.284,39
mq 4164,50 x € 8,45 = € 35.190,02
€ 167.474,41 valore post Variante
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si impegna a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01:

- 1) a realizzare direttamente, ad esclusiva propria cura e spese, area a parcheggio pubblico con occupazione di area demaniale per esecuzione di marciapiede lungo via Papa Giovanni XXIII;
- 2) a cedere prima del rilascio di certificato di agibilità degli edifici autorizzabili con la Variante in oggetto, l'area a parcheggio pubblico con le opere in esso realizzate;

2

Per la progettazione e la realizzazione delle opere pubbliche previste dal presente Atto si osserva quanto segue:

- L'area a parcheggio pubblico con marciapiede dovrà essere realizzata contestualmente al rilascio del Permesso di Costruire per l'edificazione dei lotti. Le prescrizioni esecutive verranno definite con la presentazione del progetto di sistemazione dell'area e dei lotti edificabili pertanto lo schema indicato nella planimetria allegata è indicativo e non vincolante.

Il parcheggio pubblico dovrà essere realizzato e ceduto al Comune prima del rilascio del certificato di agibilità degli edifici oggetto del provvedimento edilizio previo collaudo dell'Ufficio Tecnico LL.PP. del comune di Rossano Veneto.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 10/03/2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 4, gli impegni di seguito definiti, che con il presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione mediante realizzazione di area a parcheggio pubblico e marciapiede lungo via Papa Giovanni XXIII
- le opere definite al punto precedente saranno soggette a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria;
- realizzazione di area a parcheggio pubblico con successiva cessione gratuita al comune di Rossano Veneto ;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente dichiarazione;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 4 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 27 del P.I. n. 4.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 4, pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200 già versate tramite bonifico bancario n. 3774020160615TESIN123040063 in data 15/06/2016.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 4, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

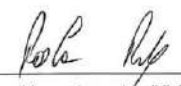
Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso o/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.


Firma dei dichiaranti (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

- BAGGIO PAOLA Legale Rappresentante della IMMOBILIARE COSTRUZIONI BAGGIO S.R.L. C.I. n. AS3271155 del Comune di Rossano Veneto

Data 016/06/2016

Il funzionario incaricato





SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

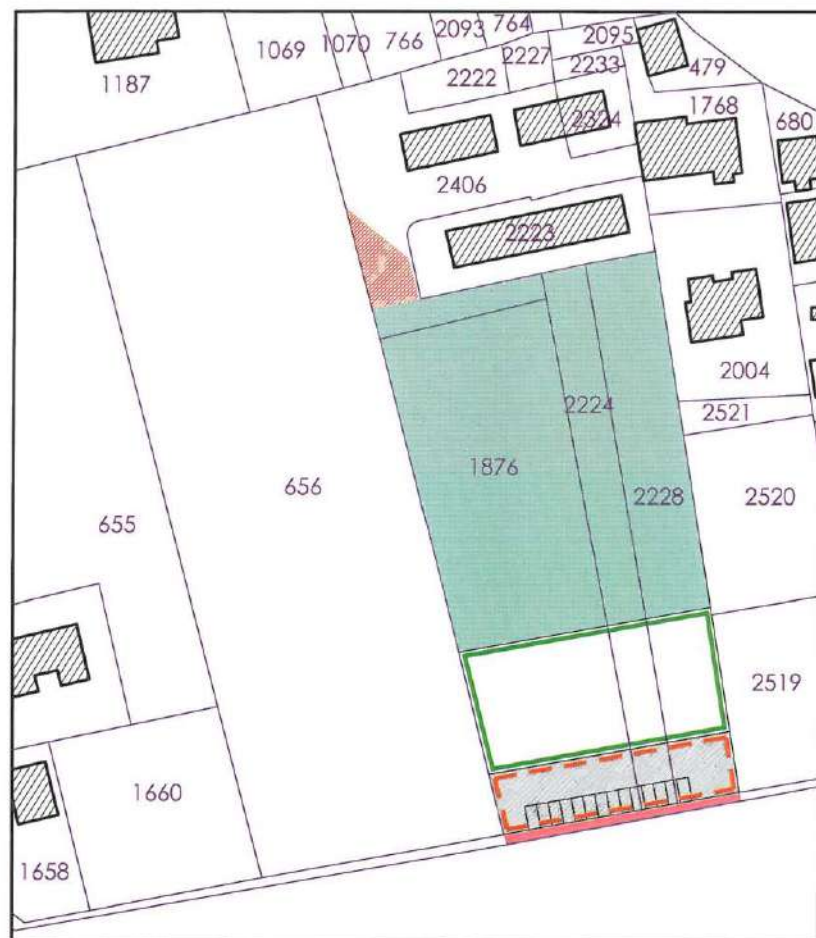
DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suldicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

PLANIMETRIA scala 1:1000



DITTA: IMMOBILIARE COSTRUZIONI BAGGIO SRL

Real 14

- | | |
|---|--|
|  Area verde privato 4224,50 mq |  Area edificabile ZTO C1 1412,50 mq
~volumetria ammissibile max
1130+186 = 1316mc |
|  Area di manovra e parcheggio pubblico |  Area pubblica da cedere 663 mq |
|  Area edificabile ZTO C1/I
mq 155 - mc 186 di cui si chiede il
trasferimento volumetrico |  Area demaniale su cui realizzare
marciapiede 100 mq |

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 10/03/2016 INTESTATO ALLA DITTA FAVINI S.R.L.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilasedici (2016), il giorno tredici (13) del mese di giugno (6), la Ditta:

- Favini s.r.l. con sede in via A. De Gasperi n. 26 – Rossano Veneto (VI) – P.I. 034644230246, rappresentata dal sottoscritto Eger Eugenio nato a Bassano del Grappa (VI) il 02.01.1968, residente a Mussolente in Via dei Colli n. 1, in qualità di Amministratore Delegato proprietario dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Cartiera, individuata al foglio 8, mappale n. 1204,

che d'ora in poi verranno indicati per brevità con l'espressione "ditta";

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- che è proprietaria dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Cartiera, individuata dai seguenti dati catastali foglio 8, mappali n. 1204;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/03/2016 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 4 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'inserimento della proposta nel P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo è inserita nel P.I. n. 4 adottato come indicazione di variante n. 28 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che l'Accordo prevede:
 - riclassificazione da ZTO D1/20 a parcheggio privato con rinuncia edificabilità zona D di mq 8572;
 - che i parametri urbanistici previsti sono i seguenti:
 - parcheggio privato come da scheda allegata



1

- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 non è soggetta al contributo perequativo da corrispondere in quanto vi è una diminuzione di valore e che si prevede in aggiunta il trasferimento al patrimonio Comunale a titolo gratuito di marciapiede e pubblica illuminazione;
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la una diminuzione di valore e il trasferimento al patrimonio Comunale a titolo gratuito di marciapiede e pubblica illuminazione.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si impegna a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01:

- 1) a realizzare direttamente, ad esclusiva propria cura e spese, marciapiede lungo via Cartiera con installazione di illuminazione pubblica con n. 6 lampade a led;
- 2) a cedere l'opera indicata al punto 1);

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 10/03/2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 4, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione mediante esecuzione di marciapiede con illuminazione con n. 6 pali a led in conformità alla tipologia definita dal comune
- realizzazione e cessione delle seguenti opere o aree: marciapiede con illuminazione con n. 6 pali a led in conformità alla tipologia definita dal comune;
- dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nella presente dichiarazione;

Dopo la definizione dell'Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previo apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazione degli uffici/enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto 28 del P.I. n. 4.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si impegna ad inserire le previsioni della presente dichiarazione negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente dichiarazione e garantisce che prima della cessione le aree da cedere saranno libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Le spese della variante al P.I. n. 4, pari al 3% dell'importo perequativo risulta essere di €. 200 (euro duecento) già versate tramite bonifico bancario cro n° 3908620160610TESINO85949700 in data 10/06/2016.

Eger Eugenio

2

La presente dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel P.I., senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

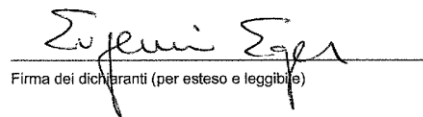
Per quanto non espressamente previsto nella presente dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.



Firma dei dichiaranti (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Venezia)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

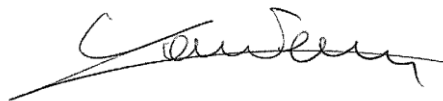
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

FAVINI S.R.L. Amministratore Delegato Eger Eugenio C.I. n. AS3335057 del Comune di Mussolente

Data 13/06/2016

Il funzionario incaricato



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

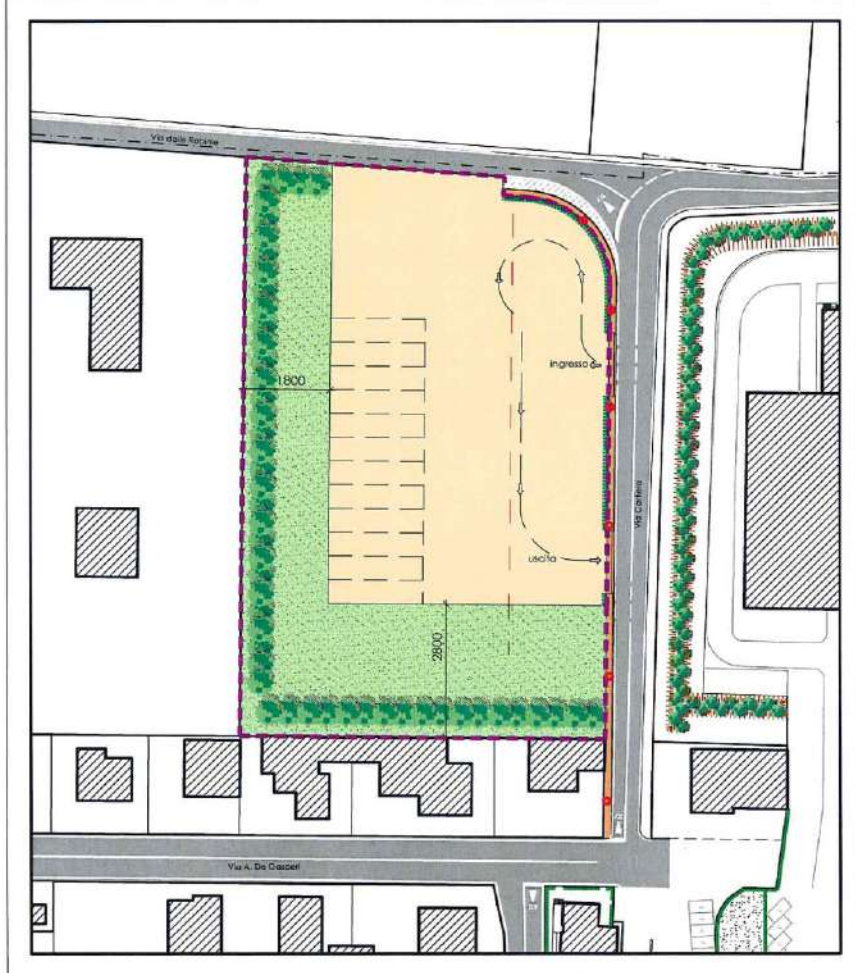
DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'istruzione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

PLANIMETRIA scala 1:1000



DITTA: FAVINI SRL

- Lotto in proprietà 8572 mq
- Area verde
- Piazzale in cls o asfalto
- Marciapiede
- Lampione

Favini

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 10/03/2016 INTESTATO A CERVELLIN ROBERTO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilasedici (2016), il giorno ventuno (21) del mese di giugno (06),

- **Cervellin Roberto**, nato a Cittadella il 13/05/1970 e residente a Rossano Veneto in via Cartiera n.53/A-8.

CF: CRRV70E13C743K, in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto foglio 8 mappale 908;

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- che Cervellin Roberto è proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 8 mappale 908 ricadente in Zona in parte C1/1 e in parte in Zona E;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/03/2016 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 4 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 4 adottato come indicazione di variante n. 29 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che in sede di osservazioni in data 06/05/2016 al fine di definire e correggere alcune discordanze emerse in sede di adozione è stata definita in maniera più esatta l'area di sedime del fabbricato (957 mq), il volume in oggetto (762 mc di cui 162 mc già presenti in loco e 600 mc oggetto di richiesta) e l'individuazione dell'area di contorno quale verde privato;



1

- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro 9902,25 (euro novemilanovecentodieci/25) così calcolato: $600 \text{ mc} / 1.2 = 500 \times 132,03 (140,48-8,45 \text{ €/mq}) = 66015,00 \text{ euro} \times 15\% = 9902,25$;
- Che le Osservazioni nel loro complesso sono ammissibili e conformi al P.A.T. vigente, previo recepimento della variante n. 4 adottata e relative osservazioni/integrazioni/modifiche così come le sopra indicate e trasmesse in data 06/05/2016;
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01:

- 1) a convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a € 9902,25 (euro novemilanovecentodieci/25) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante così come richiesta in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione/recepimento osservazioni della Variante in Consiglio Comunale;

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 10/03/2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 4, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- di avere proceduto con bonifico bancario cro n° 1101161680332712 in data 17/06/2016 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 4.951,13 (euro quattromilanovecentocinquante/13) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito. Detto importo di acconto deve intendersi riferito al buon fine della pratica, ovvero al recepimento della variante del P.I. n.4, scheda n.29 così come precisato e individuato nelle osservazioni presentate in data 06-05-2016 dalla ditta richiedente;

2

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 4.951,12 (euro tremilanovecentottantotto/15) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 4 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 4 con il numero 29;

- dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente dichiarazione;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 4 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 29 del P.I. n. 4 e richiede altresì con il presente atto la variazione a seguito delle Osservazioni presentate in data 06/05/2016.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 4, pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di € 200 (euro duecento) risultano essere €. 297,07 già versate tramite bonifico bancario cro n° 1101161680333052 in data 17/06/2016.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 4, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.



Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal dichiarante sopra generalizzato, da me identificato mediante:

Cervellin Roberto CI N. AS 6973982 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 21/06/2016

Il funzionario incaricato



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 10/03/2016 INTESTATO A COMUNELLO LUCA E BERTON GENNY.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilasedici (2016), il giorno diciassette (17) del mese di giugno (06),

- **Comunello Luca**, nato a Bassano del Grappa (VI) il 10/02/1972 e residente a Rossano Veneto in piazza Europa n.5/D 3 C.F. CMNLCU72B10A7030;
- **Berton Genny**, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 31/03/1979 e residente a Rossano Veneto in piazza Europa n.5/D-3 C.F. BRTGNY79C71C111S
in qualità di proprietari del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto foglio 3 mappale 2566 - 2567;

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- che Comunello Luca e Berton Genny sono proprietari del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 3 mappale 2566 - 2567 ricadente in Zona in Zona E e in parte in sede stradale;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/03/2016 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 4 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 4 adottato come indicazione di variante n. 30 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che in sede di osservazioni in data 06/05/2016 al fine di definire e correggere alcune discordanze emerse in sede di adozione è stata individuata in maniera più esatta l'area di sedime del fabbricato (992 mq), il volume in oggetto (1000 mc) e l'individuazione della restante area ricadente in proprietà quale verde privato. Inoltre, veniva evidenziata

1

l'area a nord di 374 mq oggetto di cessione al Comune da destinare a parcheggio e marciapiede e l'area ricadente in sede stradale di 195 mq (mappale n.2566) oggetto di cessione al Comune;

- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro 31.907,03 (euro trentunmilanovecentosette/03) così calcolato:
Primi 600 mc/1.2 = 500 mq x 132,03 (140,48-8,45 €/mq) = 66015,00 euro x 15% = 9902,25;
Restanti 400 mc/1.2 = 333,33 mq x 132,03 (140,08 - 8,45 €/mq) = 44009,56 euro x 50% = 22004,78 euro;
Totale del contributo perequativo: 9902,25 + 22004,78 = 31907,03 euro.
- Che le Osservazioni nel loro complesso son ammissibili e conformi al P.A.T. vigente, previo recepimento della variante n. 4 adottata e relative osservazioni/integrazioni/modifiche così come le sopra indicate e trasmesse in data 06/05/2016;
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 a convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a € **31.907,03** (euro trentunmilanovecentosette/03) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante così come richiesta in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione/recepimento osservazioni della Variante in Consiglio Comunale;

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 10/03/2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 4, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permangono l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- di avere proceduto con bonifico bancario rif. n° 3774020160617TESINO93132144 in data 17/06/2016 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € **15.953,52** (euro

2

quindicimilanovecentocinquantatre/52) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito. Detto importo di acconto deve intendersi riferito al buon fine della pratica, ovvero al recepimento della variante del P.I. n.4, scheda n.30 così come precisato e individuato nelle osservazioni presentate in data 06/05/2016 dalla ditta richiedente;

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 15.953,51 (euro quindicimilanovecentocinquantatre/51) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 4 e relativa precisazione di cui sopra indicato in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 4 con il numero 30;

- dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente dichiarazione;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 4 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 30 del P.I. n. 4 e richiede altresì con il presente atto la variazione a seguito delle Osservazioni presentate in data 06/05/2016.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 4 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di € 200 (euro duecento) risultano essere € 957,21 già versate tramite bonifico bancario n° 3774020160617TESINO93320209 in data 17/06/2016.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 4, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

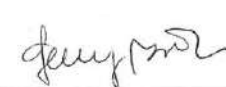
Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

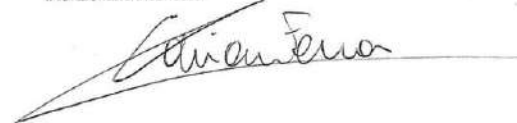
Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Comunello Luca CI N. AX 4881745 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Barton Gerry CI N. AU 0050195 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 17/06/2016

Il funzionario incaricato





SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

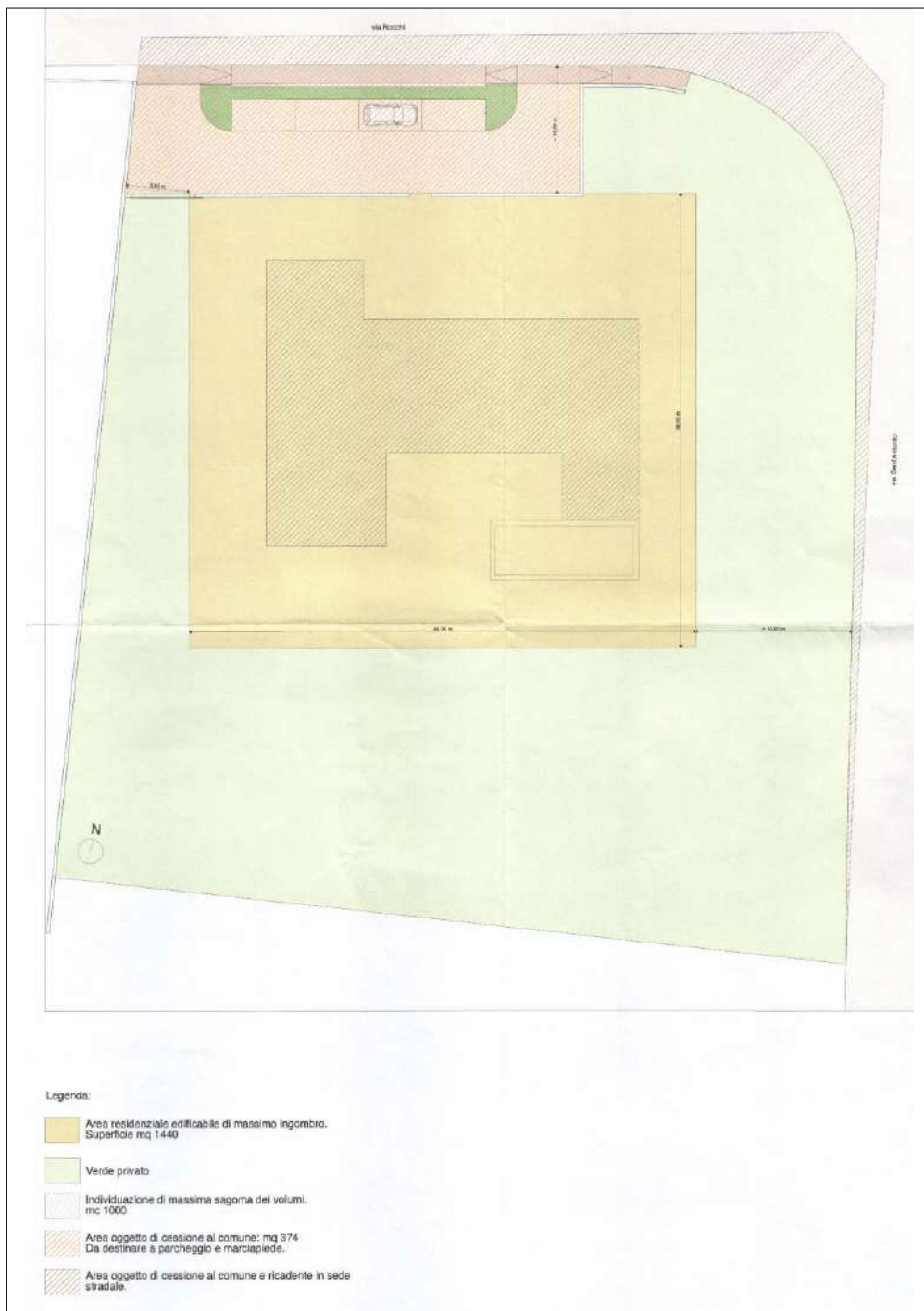
I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 10/03/2016 INTESTATO ALLA SIG.RA NADIA STRAGLIOTTO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilasedici (2016), il giorno quattordici (14) del mese di Giugno (06), la Sig.ra:

- **Nadia STRAGLIOTTO**, nata a Bassano del Grappa il 19/03/1976, c.f. STRNDA76C59A703H, residente in via Castion, 38/2 - Rossano Veneto (VI) in qualità di proprietaria del terreno situato nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Castion, individuata dai seguenti dati catastali: foglio 6., mappali n. 1366, 1370.

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- di essere proprietaria del terreno ubicato catastalmente nel Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 6., mappali n. 1366, 1370,
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/03/2016 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 4 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 4 adottato come indicazione di variante n. 31 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;



- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad € 8.251,87 (euro ottomiladuecentocinquante,87) così calcolato: 500 mc di abitazione convenzionale pari a 417 mq, moltiplicati per € 132,03 (140,48-8,45) e ridotti al 15%.
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01:

- a convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a € 8251,87 (euro ottomiladuecentocinquante,87) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale;

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 10/03/2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 4, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;

- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;

- di avere proceduto con bonifico bancario n° 1101161600065160 in data 08/06/2016 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 4125,93 (euro quattromilacentocinquante,93) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 4125,94 (euro quattromilacentocinquante,94) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 4 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 4 con il numero 31;



- dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente dichiarazione;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 4 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previo apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 31 del P.I. n. 4.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 4, pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 247,55 già versate tramite bonifico bancario n° 1101161600064204 in data 06/06/2016.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 4, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che la riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Staghiotto Nadia

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)



Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

NADIA STRAGLIOTTO CI N. AV6943377 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 14/06/2016

Il funzionario incaricato

Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/01/2018 INTESATO A COMUNELLO SILVIA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno dieci (10) del mese di aprile (04), la ditta De Innocenti Gianni, nato a Este (PD) il 15-07-1950 e residente a Rossano Veneto in via San Lorenzo, 23c C.F. DNNNGNN50L15D442B in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto foglio 1 mappale 445, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 1 mappale 445;
- che l'accesso al lotto avviene attraverso una servitù attiva ad uso agricolo;
- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale, con conseguente aggravio nell'esercizio dell'attuale servitù;
- che l'eventuale non riconoscimento del passaggio potrebbe comportare l'impossibilità di procedere all'edificazione con restituzione della somma perequativa versata, ad esclusione del 3% per diritti di segreteria, da richiedere in sede di nuova variante al P.I.;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 23/01/2018 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 7 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

1

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 7 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 8 (accordo "a") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro 4.951,12 euro (quattromilanovecentocinquanta/12) così calcolato:
 $Mc.300 mc/1.2 = 250 mq \times 132,03 (140,48-8,45 €/mq) = 33.007,50 \text{ euro} \times 15\% = 4.951,12$;
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 a convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a 4.951,12 euro (quattromilanovecentocinquanta/12) già totalmente corrisposto;

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 23/01/2018 con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 7, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica. L'eventuale non riconoscimento del passaggio potrebbe comportare l'impossibilità di procedere all'edificazione con restituzione della somma perequativa versata, ad esclusione del 3% per diritti di segreteria, da richiedere in sede di nuova variante al P.I.;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- di avere proceduto con versamenti in data 22/11/2017 e 12/03/2018 all'intero pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di 4.951,14 euro (quattromilanovecentocinquanta/14). Detto importo di acconto è subordinato al recepimento della variante del P.I. n.7, scheda d'intervento n.8, accordo "a";
- di dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;

2

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente dichiarazione;
- di corrispondere l'importo previsto dalla monetizzazione dei parcheggi ad uso pubblico che saranno previsti in sede di progetto, in quanto l'area e la viabilità ricade all'interno di una proprietà privata;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 7 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 7 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200,00 già versate in data 09/11/2017.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

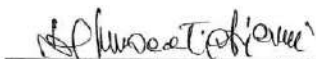
Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il soggetto che sottoscrive la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.



Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

De Innocenti Gianni CI N. ITACA28407AU9 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 10/04/2018



3

Il funzionario incaricato

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/01/2018 INTESTATO ALLA DITTA ZANANDREA GIOVANNI.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaotto (2018), il giorno trenta (30) del mese di marzo (03), la ditta Zanandrea Giovanni nato a Mussolente (VI) il giorno 23/07/1956, residente a Bassano del Grappa (VI) in Via Tabacco n. 62, codice fiscale ZNNGNN56L23F829S in qualità di proprietaria del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto foglio 6 mappale n. 1026 sub a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- che è proprietario dell'immobile sito al primo piano di un condominio sito in via Aldo Moro 5/b individuato al seguente dato catastale foglio 6, mappale n. 1026 sub 9;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/03/2016 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 7 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 182 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 7 adottato come indicazione di variante n. 9 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo da corrispondere è pari ad euro 3.473,31 così calcolato (Sup. Commerciale piano primo x altezza x (140,00-84,28) x 0,5= 44,85 mq.x2,70ml.x55,72x0,5= €. 3'373,71 - Sup. Commerciale piano interrato x altezza x (140,00-84,28) x 0,5= 1,43 mq.x2,50ml.x55,72x0,5= €. 99,60)

1

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il cambio di destinazione d'uso da commerciale ad alloggio residenziale di una unità facente parte di un condominio, perseguendo inoltre il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'immobile di via Aldo Moro 5/b.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 a convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a € 3.473,31 (eurotremlaquattrocentosettantatre/31) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 23/01/2018 con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 7, gli impegni di seguito definiti, che con il presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- di avere proceduto con bonifico bancario cro n° 0622500660493903486016080160IT in data 30/03/2018 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 1.736,66 (euromillesettecentotrentasei/66) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;
- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 1.736,65 (euromillesettecentotrentasei/65) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 7 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 7 con il numero 9;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenza contenute nel presente dichiarazione;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 4 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 9 del P.I. n. 7.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione e garantisce che le aree da cadere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servizi passivi, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 7, pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200

2

(euro duecento) risultano essere €. 200,00 già versate tramite bonifico bancario cro n° 06225006604971094860160601601T in data 30/03/2018.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.L. n. 7, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.08.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.


Firma dei dichiaranti (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

ZANANDREA GIOVANNI C.I. rilasciata comune di Bassano del Grappa n. AO7346586

Data 30/03/2018

Il funzionario incaricato



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/01/2018 INTERSTATO A PEGORARO LUIGIA , PEGORARO GIUSEPPE, PEGORARO ADRIANA, PEGORARO MAURIZIO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno nove (09) del mese di aprile (04), le ditte:

- la **Sig.ra PEGORARO LUIGIA** nata a Cittadella (PD) il 12/02/1953 residente in Via Carducci, n. 10, nel Comune di Rossano Veneto (VI) 36028 codice fiscale PGRUGU53B52C743P, in qualità di comproprietaria del terreno ubicato in Comune di Rossano Veneto Via Carducci;
- il **Sig. PEGORARO GIUSEPPE** nato a Borgoricco (PD) il 17/02/1955 residente in Via Carducci, n. 10, nel Comune di Rossano Veneto (VI) 36028 codice fiscale PGRGPP55B17B031E, in qualità di comproprietario del terreno ubicato in Comune di Rossano Veneto Via Carducci;
- la **Sig.ra PEGORARO ADRIANA** nata a Borgoricco (PD) il 27/03/1957 residente in Via Punara, n. 29/B, nel Comune di San Giorgio delle Pertiche (PDI) 35010 codice fiscale PGRDNC57C67B031R, in qualità di comproprietaria del terreno ubicato in Comune di Rossano Veneto Via Carducci;
- il **Sig. PEGORARO MAURIZIO** nato a Cittadella (PD) il 18/08/1963 residente in Via Carducci, n. 10, nel Comune di Rossano Veneto (VI) 36028 codice fiscale PGRMRZ63M18C743S, in qualità di comproprietario del terreno ubicato in Comune di Rossano Veneto Via Carducci;

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARANO

- che sono comproprietari del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) Foglio 5 mappale 2113 – 2146 – 2147 – 2148 – 2149 - 2150 - 2151 ricadente parte in Zona E e parte in zona B/42 ;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il



1

provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);

3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);

- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 23/01/2018 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 7 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato approvato il "Primo Piano degli Interventi in adeguamento al P.A.T., e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 7 adottato come indicazione di variante n. 10 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo risulta negativo in quanto viene a diminuire la superficie edificabile e riduzione complessiva della volumetria prevista e aumentare la superficie a SAU, ed inoltre viene documentato l'interesse pubblico come segue :

RICOMPOSIZIONE AREE EDIFICABILI

AREA DA AGRICOLA (Z.T.O. E) A EDIFICABILE (Z.T.O. C1) – A (evidenziata in colore rosso nella planimetria di seguito allegata) = 527,00 m2

Valore area A = 89,80 €/m2 x 527,00 m2 x 25% = € 11.831,15

AREA DA EDIFICABILE (Z.T.O. B/42) A AGRICOLA (Z.T.O. E) – B (evidenziata in colore verde nella planimetria di seguito allegata) = 1337,00 m2

Valore area B = 167,13 €/m2 x 1337,00 m2 x 25% = € 55.863,20

Il valore dell'area trasformata da Edificabile ad Agricola risulta maggiore del valore dell'area trasformata da Agricola a Edificabile pertanto risulta ampiamente giustificato l'interesse pubblico oltre alla richiesta di minor volume edificabile nell'area complessiva (esistente 3525,00 m3 - proposti 1500,00 m3 oltre il fabbricato esistente).

Quindi: valore B > A valore pari € 55.863,20 > € 11.831,15

2

che l'Accordo risulta compatibile con le disposizioni del P.A.T. in quanto le modifiche non contrastano con quanto previsto dal P.I. e dal P.A.T. vigenti;

che in ragione delle modifiche sopra assunte e definite con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la riduzione dell'area edificabile nonché la considerevole riduzione della capacità edificatoria complessiva e di conseguenza l'aumento dell'area a disposizione SAU.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01.

La finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto con una ricomposizione e riduzione dell'area edificabile e aumento dell'area agricola (SAU) nonché la variazione da ZTO B a ZTO C con ridotta/limitata capacità edificatoria, con conseguente sgravio urbanistico e utilizzo della via pubblica.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I., pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200,00 (euro duecento/00) risultano già versate tramite bonifico bancario da versare entro la data del 13/04/2018.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 7, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre



3

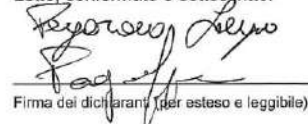
alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

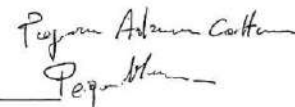
I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla stessa.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.


Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)


Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

PEGORARO LUIGIA DOCUMENTO IDENTITA' C.I. n° _____ del Comune di Rossano Veneto

PEGORARO GIUSEPPE DOCUMENTO IDENTITA' C.I. n° _____ del Comune di Rossano Veneto

PEGORARO ADRIANA DOCUMENTO IDENTITA' C.I. n° _____ del Comune di Rossano Veneto

PEGORARO MAURIZIO DOCUMENTO IDENTITA' C.I. n° _____

Data 02/04/2018

Il funzionario incaricato



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e della dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/01/2018 INTESTATO AI SIGNORI BIGOLIN BERTILLA – CINEL MARTINO – CINEL IDA

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

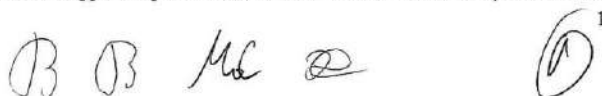
L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno 03(tre) del mese di aprile (04), le ditte:

- BIGOLIN BERTILLA nata a GALLIERA VENETA (PD) il 26/03/1938 c.f.: BGL BTL 38C66 D879X residente a Rossano Veneto in via Novellette n.3, in qualità di usufruttuaria;
- CINEL IDA nata a BASSANO DEL GRAPPA (VI) il 24/09/1959 c.f.: CNL DIA 59P64 A703E residente a Salzano (VE) in via GIUSEPPE DI VITTORIO n.17, in qualità di nuda proprietaria per la quota indivisa di 1/2;
- CINEL MARTINO nato a BASSANO DEL GRAPPA (VI) il 20/02/1965 c.f.: CNL MTN 65B20 A703E residente a Rossano Veneto in via NOVELLETTE n. 3, in qualità di nudo proprietario per la quota indivisa di 1/2;

in qualità di proprietari dell'immobile situato nel Comune di Rossano Veneto (VI), Via Bessica n.12, catastalmente censito al Catasto Urbano foglio 3 mappale 862 sub. 1-2-3, il tutto edificato su area catastalmente censita al Catasto Terreni foglio 3 mappale n. 862 di totali mq 1470, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la loro propria personale responsabilità:

DICHIARANO

- che sono proprietari esclusivi dell'immobile situato nel Comune di Rossano Veneto (VI), Via Bessica n.12, su area individuata e catastalmente censita in Comune di Rossano Veneto fg. 3 :
 - Catasto Terreni mappale n. 862 di totali mq 1470;
 - Catasto Urbano mappale 862 sub. 1-2-3.
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento



amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);

- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. , approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 23/01/2018 con Deliberazione di Consiglio comunale n.10 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 7 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 7 adottato come indicazione di Intervento n. 12 accordo lettera "e", ed è descritto negli elaborati adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che la valutazione del contributo perequativo, non essendoci atti di deliberazione a tal proposito, sono quantificate in **€ 2.000,00 (euro duemila/00)**;
- che l'Accordo risulta compatibile con le disposizioni del P.A.T. in quanto le modifiche non contrastano con quanto previsto dal P.I. e dal P.A.T. vigenti;
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportati nel presente Atto, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo, conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede l'eliminazione del simbolo di attività da trasferire sul fabbricato artigianale eretto sul terreno oggetto del presente accordo, perseguendo il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del contributo perequativo proposto.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere come interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, per un importo pari a **€ 2.000,00 (euro duemila/00)** da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.

2

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione citato e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 7, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- una volta approvata la variante urbanistica di cui al presente accordo, nell'immobile oggetto di variante potranno insediarsi solo attività del tipo artigianali e/o commerciali, purché non inquinanti e previa acquisizione dei pareri di legge necessari;
- di avere proceduto con BONIFICO BANCARIO codice CRO 5034000176488092483633036330IT in data 03/04/2018 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 1.000,00 (euro mille/00) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;
- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 1.000,00 (euro mille/00) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 7 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 7 Intervento n. 12 accordo lettera "e";
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nella presente dichiarazione.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I., redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi eventuali atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I., conseguenti alla presente Dichiarazione, quantificate in € 200,00 (euro duecento/00), sono già state versate tramite bonifico bancario (cro n° 5034000178978092483633036330IT) in data 03/04/2018.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 7, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

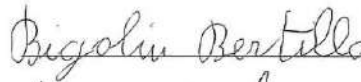
3

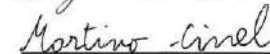
I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

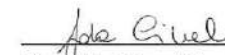
Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.







Firma dei dichiaranti (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

BIGOLIN BERTILLA C.I. comune di Rossano Veneto n. AS3270630

CINEL MARTINO C.I. comune di Rossano Veneto n. AY5267248

CINEL IDA C.I. n. C.I. comune di Salzano (VE) n. AT3804728

Data

Il funzionario incaricato



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

4

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/01/2018 INTESTATO ALLA DITTA SCATTOLA MICHELE.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno trenta (30) del mese di marzo (03), la ditta **SCATTOLA MICHELE** nato a Castellfranco Veneto (TV) il giorno 01/09/1976, residente a Rossano Veneto (VI) in Via Castione, 71/A, codice fiscale SCT MHL 76P01 C111F proprietaria dei mappali foglio 6, n. 1138 e 1137 ;

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Castione, individuata dai seguenti dati catastali foglio 6, mappali n. 1138 e 1137;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accade ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 16 della L.R. 11/04;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 23/01/2018 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 7 che ricomprende l'accordo in esame;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 7 adottato come indicazione di variante n. 13 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;

Michele Scattola

- che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro 0,00 in quanto è prevista la diminuzione del volume edificabile quantificabile in 164,40 mc ed inoltre è prevista la cessione gratuita al Comune dell'area in proprietà occupata dalla pista ciclo-pedonale esistente;
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede l'identificazione di un ambito di edificazione concordato in z.t.o. C1.2 ad intervento diretto con un volume assegnato pari a 570,00 m³, liberando circa 164,40 mc di volume urbanistico e potendo derogare alla densità fondiaria di cui al punto 2 art. 6 N.T.O..

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01:

- 1) stralcio di 164,40 mc di volume urbanistico a favore del Comune di Rossano Veneto;
- 2) cessione gratuita al Comune (qual ora lo stesso lo richieda) dell'area in proprietà occupata dalla pista ciclo-pedonale esistente (spese per il trasferimento della proprietà rogito ed imposte ad esso relative saranno a carico del Comune);

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 23/01/2018 con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 7, gli impegni di seguito definiti, che con il presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nella presente dichiarazione;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 7 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 13 del P.I. n. 7.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione,

nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 7, pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200,00 già versate tramite bonifico bancario con n°00000286654306034834210607001T in data 30/03/2018.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 7, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.



Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

SCATTOLA MICHELE c.i. Comune di Rossano Veneto n. AU3314857

Data 30/03/2018

Il funzionario incaricato



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/01/2018 INTESTATO A COMUNELLO SILVIA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno ventisette (27) del mese di marzo (03),

- **Comunello Silvia**, nata a Bassano del Grappa (VI) il 06-09-1970 e residente a Rossano Veneto in piazzetta Poste, 2/1 C.F. CMNSLV70P46A703N;
in qualità di proprietaria del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto foglio 3 mappale 2602-2605-1962-1968-1969-1970-1971-2598;

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- che Comunello Silvia è proprietaria del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 3 mappale 2602-2605-1962-1968-1969-1970-1971-2598 ricadente in Zona E;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 23/01/2018 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 7 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 7 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 14 (accordo "g") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che in sede di osservazioni in data 23/03/2018 al fine di definire e correggere alcune discordanze emerse in sede di adozione è stata individuata in maniera più esatta l'area residenziale edificabile, il volume in oggetto (800 mc) e l'individuazione della restante area ricadente in proprietà quale verde privato. I parcheggi ad uso pubblico previsti in

1

sede di progetto saranno oggetto di monetizzazione in quanto la viabilità limitrofa ricade su area privata di altra ditta (da parte del richiedente risulta una comproprietà e il diritto di passaggio);

- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro 20904,97 euro (ventimilanovecentoquattro/97) così calcolato:
Primi 600 mc/1.2 = 500 mq x 132,03 (140,48-8,45 €/mq) = 66015,00 euro x 15% = 9902,25;
Restanti 200 mc/1.2 = 166,87 mq x 132,03 (140,08 – 8,45 €/mq) = 22005,44 euro x 50% = 11002,72 euro;
Totale del contributo perequativo: 9902,25 + 11002,72 = 20904,97 euro (ventimilanovecentoquattro/97).
- Che le Osservazioni nel loro complesso sono ammissibili e conformi al P.A.T. vigente, previo recapimento della variante n. 7 adottata e relative osservazioni/integrazioni/modifiche così come le sopra indicate e trasmesse in data 23/03/2018;
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 a convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a € 20904,97 (ventimilanovecentoquattro/97)

da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante così come richiesta in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione/recepimento osservazioni della Variante in Consiglio Comunale;

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 23/01/2018 con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 7, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- di avere proceduto con versamento riferimento Esercizio n° 359/2018, Banca 06225, Numero 1037 in data 26/03/2018 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 10452,49 (euro

2

diecimilaquattrocentocinquantadue/49) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito. Detto importo di acconto è subordinato al recepimento della variante del P.I. n.7, scheda d'intervento n.14, accordo "g" così come precisato e individuato nelle osservazioni presentate in data 23/03/2018 dalla ditta richiedente (in caso di diniego detta somma sarà restituita su semplice richiesta da parte della ditta);

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 10452,48 (euro diecimilaquattrocentocinquantadue/48) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 7 e relativa precisazione di cui sopra indicato in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 7 con la scheda d'intervento numero 14, accordo "g";

- di dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente dichiarazione;

- di corrispondere l'importo previsto dalla monetizzazione dei parcheggi ad uso pubblico che saranno previsti in sede di progetto, in quanto l'area e la viabilità ricade all'interno di una proprietà privata;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 7 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti nella scheda d'intervento n.14, accordo "g", del P.I. n. 7 e richiede altresì con il presente atto la variazione a seguito delle Osservazioni presentate in data 23/03/2018.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 7 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 827,15 già versate con versamento riferimento Esercizio n° 359/2018, Banca 06225, Numero 1038 in data 26/03/2018.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate al P.I. n. 7, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

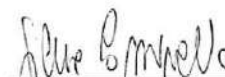
I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.08.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

3

Letto, confermato e sottoscritto.



Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Comunello Silvia CI N. AX 4862236 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 27/03/2018

Il funzionario incaricato

IL RESPONSABILE SERVIZIO CL PP
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
Dott. Adriano FERRARO

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/01/2018 INTESTATO AL SIGNOR BIZZOTTO ROBERTO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno () del mese di aprile (04), la ditta Bizzotto Roberto, nato a Bassano del Grappa il 09 dicembre 1962, e residente a Rossano Veneto in Via Castion n. 22 C.F. BZZ RBT 62T09 A703M in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto foglio 3, mappale n. 1300-1302-1304 a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario dell'area situata nel Comune di Rossano Veneto (VI), in Via Monte Asolone, individuata e catastalmente censita foglio 3, mappale n. 1300-1302-1304;

- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);

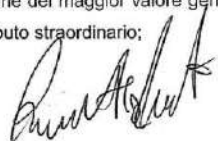
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:

1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato;

3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 23/01/2018 con Deliberazione di Consiglio comunale n.10 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 7 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;



1

- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 7 adottato come indicazione di Intervento n.15 accordo lettera "h", e viene descritto negli elaborati adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che in sede di osservazioni in data 28/03/2018 al fine di definire e correggere alcune discordanze emerse in sede di adozione è stata individuata in maniera più esatta l'ambito dell'area edificabile ove poter realizzare il fabbricato abitativo, fermo restando la volumetria massima richiesta pari a mc 400,00.
- che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro **€ 6.741,00 (euro seimilasettecentoquarantuno/00)** così calcolato:

CALCOLO IMPEGNO DI VERSAMENTO DEL PROPONENTE

ZONE C 1.2 (val. di delibera)€/mq	€ 42,14 -
ZONE AGRICOLE €/mq	€ 8,45 =
TOTALE	€ 33,69

PEREQUAZIONE RIDUZIONE AL 50%	€ 33,69 x
	0,50 =
TOTALE €/mq	€ 13,48

VALORI TOTALI DA VERSARE ALLE CASSE COMUNALI

500 mq (pari a mc 400 in zona C1.2) x € /mq 13,48	€ 6.740,25
---	-------------------

Arrotondati ad € 6.471,00.

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportati nel presente Atto, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;
- che la recinzione da realizzarsi lungo il fronte ovest del mappale 1304 e del mappale 1166, attualmente in proprietà Bizzotto Roberto, dovrà essere realizzata mantenendo una distanza minima di ml 2,50 dall'attuale bordo est di via Monte Asolone, precisando altresì che in caso di allargamento stradale di via Monte Asolone, detta fascia di ml 2,50 sarà ceduta gratuitamente al Comune;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

2

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01:

a convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a euro 6.741,00 (euro seimilasettecentoquarantuno/00) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale;

La presente dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 23/01/2018 con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 e registrata, prima dell'approvazione del P.I. n. 7, gli impegni di seguito definiti, che con il presente atto d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;

- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;

- di avere proceduto con BONIFICO BANCARIO codice CRO 0306905787226105486016060700IT in data 05/04/2018 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 3.370,50 (tremilatrecentosettanta//50) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti

3

dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 3.370,50 (tremilatrecentosettanta//50) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 7 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 7 Intervento n. 15 accordo lettera "h";

- dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nella presente dichiarazione;

- di obbligarsi a realizzare la recinzione lungo il fronte ovest del mappale 1304 e del mappale 1166, mantenendo una distanza minima di ml 2,50 dall'attuale bordo est di via Monte Asolone, precisando altresì che in caso di allargamento stradale di via Monte Asolone, detta fascia di ml 2,50 sarà ceduta gratuitamente al Comune.

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 7 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previo apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti nella scheda d'intervento n.15, accordo lettera "h", del P.I. n. 7 e richiede altresì con il presente atto la variazione a seguito delle Osservazioni presentate in data 28/03/2018 al n. di prot. 4.808.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché degli eventuali successivi atti di convenzione e/o di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 7, conseguenti alla presente Dichiarazione, che risultano essere di € 202,23 (euro duecentodue//23) pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto, sono già state versate tramite bonifico bancario cro n° 0306905787226105486016060700IT in data 05/04/2018.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionata alla conferma delle sue previsioni, comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 7, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre

4

alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.



Firma dei dichiaranti (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

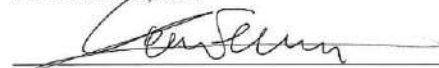
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante: BIZZOTTO ROBERTO Pat. U1L719614N

Data 10/04/2018

Il funzionario incaricato



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/01/2018 INTESTATO ALLA DITTA "BONAMIN S.N.C. DI BONAMIN SERGIO & C."

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno () del mese di aprile (04), le ditte:

"BONAMIN S.N.C. di Bonamin Sergio & C." con sede in Rossano Veneto (VI) in via Crearo n. 60, p.i. 03317470247

costituita dai soci

-BONAMIN SERGIO nato a Rosà (VI) il 17.12.1950 e residente a Rossano Veneto (VI) in via Crearo n.58/A,C.F. BNM SRG 50T17 H556S, e in qualità di legale rappresentante;

-STRAGLIOTTO ADRIANA nata a Rosà (VI) il 09.03.1953 e residente a Rosà (VI) in via Campagnola n. 65/D,C.F. STR DRN 53C49 H556T;

-BONAMIN MORENO nato a Cittadella (PD) il 06.03.1980 e residente a Rosà (VI) via Campagnola n. 65/D,C.F. BNM MRN 80C06 C743D;

proprietarie dell'immobile situato in comune di Rossano Veneto (VI), via San Marco n. 26, catastalmente censito al Catasto Urbano foglio 1, mappale 551, il tutto edificato su area catastalmente censita al Catasto Terreni foglio 1 mappale 551 di totali mq 1800, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la loro propria personale responsabilità

DICHIARA

che è proprietaria esclusiva dell'immobile situato nel Comune di Rossano Veneto (VI), via San Marco n. 26, su area individuata e catastalmente censita in comune di Rossano Veneto foglio 1 :

- Catasto terreni mappale 551 di totali mq 1800;

- Catasto Urbano mappale 551;

- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);

- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:

1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);

2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di

Sergio Bonamin 

1

adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);

3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);

- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. , approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;

- che in data 23/01/2018 con Deliberazione di Consiglio comunale n.10 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 7 che ricomprende l'accordo in esame;

- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 7 adottato come indicazione di Intervento n. 16, accordo lettera "I", ed è descritto negli elaborati adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;

- che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è stato concordemente pattuito in **€ 1.200,00 (euro milleduecento/00).**

- che la osservazione nel suo complesso appare ammissibile e conformi al P.A.T. vigente, previo recepimento nella variante n. 7 adottata;

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportati nel presente Atto, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo, conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il parziale cambio d'uso da commerciale ad artigianale sul fabbricato eretto sul terreno oggetto del presente accordo, perseguendo il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del contributo perequativo proposto.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 un

2

contributo straordinario chiamato contributo perequativo, per un importo pari a € 1.200,00 (euro milleduecento/00) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.

La presente dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 23/01/2018 con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 e registrata, prima dell'approvazione del P.I. n. 7.

Gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione la ditta sostiene :

- una volta approvata la variante urbanistica di cui al presente accordo, nell'immobile oggetto di variante potranno insediarsi solo attività del tipo artigianali e/o commerciali, purché non inquinanti e previa acquisizione dei pareri di legge necessari;
- di avere proceduto con bonifico bancario codice CRO 1101180950374877 in data 05/04/2018 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 600,00 (euro seicento/00) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;
- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 600,00 (euro seicento/00) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante al P.I. n. 7 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 7, Intervento n. 16, accordo lettera "i" ;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nella presente dichiarazione.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I., redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi eventuali atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I., conseguenti alla presente Dichiarazione, quantificate in € 200,00 (euro duecento/00), sono già state versate tramite bonifico bancario (CRO n° 1101180950390642) in data 05/04/2018.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 7, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

3

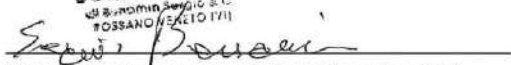
Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

BONAMIN S.n.C.
di Rossano Veneto S.p.A.
ROSSANO VENETO (VI)

Firma del legale rappresentante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

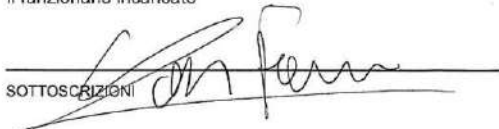
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

BONAMIN SERGIO C.I. n. A U 00504 88 

Data

Il funzionario incaricato


SOTTOSCRIZIONE

4

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A BONAMIN S.N.C.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno venticinque (25) del mese di Novembre (11), il sig. BONAMIN SERGIO, nato a Rosà (Vicenza) il 17/12/1950 e residente a Rossano Veneto (Vicenza) in via Crearo, n° 58/a, C.F. BNMSRG50T17H56S in qualità di legale rappresentante della ditta BONAMIN SNC DI BONAMIN SERGIO &C., con sede a Rossano Veneto, via Crearo n. 60, P.I. 03317470247

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 1 mappale 551;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 16/11/2020 con Delibera di Consiglio comunale n. 53 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

1

- che la finalità del presente accordo è di modificare le condizioni ed il perimetro dell'accordo n. 41 in via S. Marco con estensione del perimetro alla proprietà aziendale ed ammissione del cambio d'uso da commerciale ad artigianale per l'intero volume esistente;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 36 (accordo "41") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo forfettario da corrispondere è pari ad euro € 2.000,00;
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C.n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di € 1.000,00 euro (milleeuro/00) corrisposto il 50% con ricevuta in data 25/11/2021 CRO 1101213280309498 mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

2

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo. Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.


Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Venezia)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome dell'intestatario

BONAMIN SERGIO CI N. AU 0050488 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data di rilascio 15/12/2012 scad. 17/12/2022

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/01/2018 INTESTATO A REGINATO ATTILIO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno diciassette (17) del mese di aprile (04), la ditta REGINATO ATTILIO, nato a Rossano Veneto (VI) il 26-05-1944 e residente a Rossano Veneto in via San Zenone, civ. 22, C.F. RGN TTL 44E26 H580Q in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 3°, M.n. 68 sub 4 - 469 sub 6 - 10 - 11 - 1785 - 1820 - 1822 - 1824, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- che REGINATO ATTILIO è proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 3 M.n. 68 sub 4 - 469 sub 6 - 10 - 11 - 1785 - 1820 - 1822 - 1824 ricadente in Zona C1.2;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 23/01/2018 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 7 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 7 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 17 (accordo "I") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che la demolizione del fabbricato oggetto di notifica del 05.02.2018 di cui ordinanza prot. 1936 rif. 15813/2012 del 08.02.2016, avverrà entro il termine massimo indegorabile ed indifferibile del 31.12.2018.



1

- che è stata individuata in maniera più esatta la superficie utile artigianale (ad uso laboratorio artigianale D/2) oggetto di ampliamento pari a mq 112,60 (S.U.), da ubicarsi in ampliamento al fabbricato esistente e sui m.n. 469 e m.n. 1824. I parcheggi ad uso pubblico previsti in sede di progetto saranno oggetto di monetizzazione;
- che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro 7.908,41 euro (settemilanovecentotto/41) così calcolato: Superficie in ampliamento ad uso artigianale laboratorio mq 112,60 * 10/6 = 187,67 mq * 84,28 (D/2 €/mq) = Euro 15.816,83 * 50% = 7.908,41 - Totale del contributo perequativo, pari a 7.908,41 euro (settemilanovecentotto/41);
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 a convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a € 7.908,41 (settemilanovecentotto/41), da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante così come richiesta in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione/recepimento osservazioni della Variante in Consiglio Comunale;

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 23/01/2018 con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 9, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- di avere proceduto con versamento in data 18/04/2018 al pagamento del contributo (nella misura del 50%) straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 3.954,21 (euro tremilanovecentocinquantaquattro/21) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito. Detto importo di acconto è subordinato al recepimento della variante del P.I. n. 7, scheda d'intervento n. 17, accordo "I" così come precisato e individuato nelle osservazioni presentate in data 28/02/2017 dalla ditta richiedente (in caso di diniego della somma sarà restituita su semplice richiesta da parte della ditta);

2

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo (restante) perequativo di € 3.954,20 (euro tremilanovecentocinquantaquattro/20) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 8 e relativa precisazione di cui sopra indicato in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo sopra citato;

- di dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente dichiarazione;

- di corrispondere l'importo previsto dalla monetizzazione dei parcheggi ad uso pubblico che saranno previsti in sede di progetto, in quanto l'area e la viabilità ricade all'interno di una proprietà privata;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 7 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti nella scheda d'intervento n.17, accordo "I", del P.I. n. 7.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 8 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 237,25 già versate in data 18/04/2018.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate al P.I. n. 7, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

3

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

REGINATO ATTILIO Cart. Id. N. AU 3314817 del 22.07.2013 Comune di ROSSANO VENETO

Data 19/04/2018

Il funzionario incaricato

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 10 DEL 23/01/2018 INTESTATO AL SIG. MARCON ALESSANDRO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilasedici (2018), il giorno 05(cinque) del mese di aprile (04), la ditta **Marcon Alessandro** nato a **Castelfranco Veneto (TV)** il 10 novembre 1987, residente a 36028 - Rossano Veneto (VI), in via Cà Vico n° 62/2, codice fiscale MRC LSN 87S10 C111P in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto foglio 7^a mappali 1367 e 1370 a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- che è proprietario del terreno ubicato catastalmente in **Comune di Rossano Veneto (VI)** foglio 7 mappali 1367 e 1370 ricadente in **Zona F (Aree per attrezzature per il tempo libero di tipo privato)**;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 23/01/2018 con Deliberazione di Consiglio comunale n° 10 è stato adottato il Piano degli Interventi n° 7 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. N° 7 adottato come indicazione di variante n°18 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro 8.088,00 (euro ottomilaottantotto/00) così calcolato: $480,00/0,8 = 600,00 \times 89,87 (98,32-8,45 \text{ €/mq}) = 53.922,00 \times 15\% = 8.088,30 \text{ €}$;

1

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 a convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a **€ 8.088,30** (euro ottomilaottantotto/30) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale;

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 23/01/2018 con Delibera di Consiglio Comunale n° 10 e registra, prima dell'approvazione del P.I. N° 7, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di **dieci (10) anni** a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- ad avere obbligo di residenza per almeno dieci anni nel nuovo immobile;
- di avere proceduto con bonifico bancario cro n° 5034002008178095486157061570IT in data 05/04/2018 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di **€ 4.044,15** (euro quattromilaquarantaquattro/15) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;
- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di **€ 4.044,15** (euro quattromilaquarantaquattro/15) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n° 7 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n° 7 con il numero 18;
- dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente dichiarazione;

2

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 4 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n° 18 del P.I. n° 7.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. N° 7, pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200,00 (euro duecento) risultano essere €. 242,65 (euro duecentoquaradue/65) già versate tramite bonifico bancario cro n° 5034002030748095486157061570IT in data 05/04/2018.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. N° 7, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

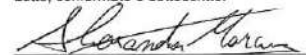
Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.



Firma del dichiaranti (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

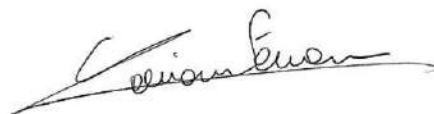
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

MARCON ALESSANDRO - CI COMUNE DI ROSSANO VENETO N° AR 2634915.

Data 05/04/2018

Il funzionario incaricato



3

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/01/2018 INTESTATO AI SIGNORI TARRARAN UGO, TARRARAN GIUSEPPE, TARRARAN FLAVIO, TARRARAN MAURO, TARRARAN ANGELO

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno 05 (cinque) del mese di 04 (aprile), le ditte, i Signori:

- **TARRARAN UGO** nato a Rossano Veneto il 08.07.1938, residente a Rossano Veneto (VI) in Via Mons. Don Santa Miotto, codice fiscale TRRGUO38L08H580M
- **TARRARAN GIUSEPPE** nato a Rossano Veneto il 11.11.1933, residente a Rossano Veneto (VI) in Via Stazione n. 207, codice fiscale TRRGPP33S11H580L
- **TARRARAN FLAVIO** nato a Marostica il 13.09.1961, residente a Rossano Veneto (VI) in Via Stazione n.205/a, codice fiscale TRRFLV61P13E970Z
- **TARRARAN MAURO** nato a Bassano del Grappa il 04.02.1963, residente a Rovigo (RO) in Via Gino Piva n. 17, codice fiscale TRRMRA63B04A703G
- **TARRARAN ANGELO** nato a Bassano del Grappa il 08.02.1966, residente a Rossano Veneto (VI) in Via Mons. Don Sante Miotto n. 5, codice fiscale TRRNGL66B08A703M

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARANO

- che sono proprietari dei terreni situati in Rossano Veneto (VI), in Via Italo Girardi e Via Monsignor Don Santa Miotto, individuata dai seguenti dati catastali: foglio 2°, mappali n. 1150- 272 – 1345 – 1348 – 1497 – 1499 – 1652 - 2528 ;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 23/01/2018 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 7 che ricomprende l'accordo in esame;
- che la tav. 4 del P.A.T. classifica l'area di via Italo Girardi, oggetto del presente Accordo, parte area agricola, parte area di urbanizzazione consolidata;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato approvato il "Primo Piano degli Interventi in adeguamento al P.A.T.", e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;

[Firma di Tarraran Ugo] *[Firma di Tarraran Giuseppe]* *[Firma di Tarraran Flavio]* *[Firma di Tarraran Mauro]* *[Firma di Tarraran Angelo]*

- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'inserimento della proposta nel P.I.;
- che le aree di cui al presente Accordo, sono inserite nel P.I. n. 7 adottato con indicazione di Variante n. 19 accordo N e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che l'area in via Italo Girardi di cui al presente Accordo, inclusa nell'ATO 2 del PAT (Art. 31 Nome di Attuazione P.A.T.) è classificata dal vigente P.I. parte in ZTO B, parte in ZTO F, parte in ZTO Agricola, parte in strada;
- che l'Accordo prevede:

- la cessione perequativa al Comune di Rossano Veneto dei terreni distinti catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 2° mappali 1150 – 272 – 1345 – di complessivi mq 5088 entro 60 giorni dalla Approvazione della Variante;
- la cessione gratuita al comune di Rossano Veneto del terreno distinto catastalmente al foglio 2° mappale 1348 parte di circa mq 720 entro 60 giorni dalla Approvazione della Variante;
- la riclassificazione dell'area individuata in comune di Rossano Veneto, foglio 2 mappali 1497 – 1499 – 1652 – 2528 parte da (ZTO F/84 – ZTO B – ZTO E – Strada) a ZTO residenziale con scheda con i seguenti parametri urbanistici:

• Volume max ammissibile	mc	4652,60 così
• ZTO B già inserita nel P.I. vigente mq 1714 x 1,5 mc/mq =	mc	determinato: 2571,00
• ZTO C1.1 già inserita nel P.I. vigente, trasferita dal mappale 1150 – 1345 parte mq 894 x 1,2 mc/mq =	mc	1072,80
• nuovo inserimento in ampliamento di area residenziale di mq 1261 con indice di 0,8 mc/mq	mc	1008,80
	Totale	mc 4652,60

La volumetria ammissibile viene ripartita nella superficie fondiaria, inserita nella nuova scheda, di mq 3869 per cui l'indice di edificabilità risultante da mc 4652,60 : 3869 = 1,20 mc/mq

- H max ml 9,50
- La riclassificazione dell'area da cedere gratuitamente al comune di Rossano Veneto (foglio 2° mappale 1348 parte) da ZTO C1.1 a strada pubblica

- Che oltre alla scheda norma la normativa da rispettare è quella per le zone residenziali
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo da corrispondere è NEGATIVO, così calcolato:

SUPERFICIE DA CEDERE

Terreno da cedere al comune di Rossano Veneto, incluso nel P.I. vigente in ZTO F e C1.1

mappali 1150 – 272 – 1345 mq 5088 x € 20 = € 101.760,00

mappale 1348 parte mq 720 cessione gratuita

CALCOLO PEREQUAZIONE Superficie da considerare:

COMPARTO DI INTERVENTO mq 5700

AREA GIA' INSERITA IN ZTO B mq 1714

AREA GIA' INSERITA IN ZTO C.1.1

DA TRASLARE mq 894

AREA DA DESTINARE A VERDE PUBBLICO LUNGO LA ROGGINA mq 771

AREA DA DESTINARE A STRADA, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI mq 1060

AREA IN AMPLIAMENTO RESIDENZIALE EDIFICABILE CON INDICE 0,8 MC/MQ mq 1261

VALORE PEREQUATIVO PER INSERIMENTO AMPLIAMENTO AREA RESIDENZIALE EDIFICABILE CON INDICE DI 0,8 MC/MQ DATO DA:

5700 – 1714 – 894 – 771 – 1060 = mq 1261
mq 1261 x (98,32 – 8,45) x 50% = € 55359,92

VALORE PEREQUATIVO PER SPOSTAMENTO/TRASLAZIONE DI AREA EDIFICABILE ZTO C1.1 DAL MAPP. 1150 – 1345 PARTE A NUOVA AREA RESIDENZIALE CON SCHEDA AD EST DELLA ROGGIA

mq 894 x (in zona C1.1 € 140,48 – in zona F € 20) x 50% x 50% = € 26927,28

VALORE PEREQUATIVO COMPLESSIVO € 82287,20

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportati nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico;
- che, trattandosi di intervento Edilizio Diretto (I.E.D.), le superfici per spazi pubblici (strade, parcheggi, marciapiedi e verde pubblico) verranno ceduti al comune di Rossano Veneto a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- che l'Accordo risulta compatibile con le disposizioni del P.A.T. in quanto l'area non contrasta con quanto previsto dal P.I. e dal P.A.T. vigenti;
- che la proposta nel suo complesso appare ammissibile, previa apposita variante al P.I., e di interesse pubblico in ragione degli impegni sopra assunti, come riportati nel presente Atto;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SÉ E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico conseguentemente alla cessione di terreno a fronte della variazione urbanistica prevista dal P.I. il cui calcolo per la determinazione del contributo perequativo è stato effettuato ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si impegna a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 comma 4 punto d) ter del D.P.R. 380/01:

- 1) a cedere al Comune di Rossano Veneto i terreni distinti catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 2° mappali 1150 – 272 – 1345 – di complessivi mq 5088 entro 60 giorni dalla Approvazione della Variante;
- 2) a cedere la cessione gratuita al comune di Rossano Veneto il terreno distinto catastalmente al foglio 2° mappale 1348 parte di circa mq 720 entro 60 giorni dalla Approvazione della Variante;
- 3) a realizzare direttamente, ad esclusiva propria cura e spese, le aree a strada, parcheggio, marciapiede e aree verdi all'interno del comparto meglio indicato nella scheda in via Italcio Girardi
- 4) a cedere prima del rilascio di certificato di agibilità degli edifici le aree indicate al precedente punto 2 con le opere in essa realizzate, precisando che la cessione delle aree a verde pubblico potrà avvenire anche in forma disgiunta lotto per lotto, sempre prima del rilascio dell'agibilità del fabbricato all'interno del lotto interessato.

Il comune di Rossano Veneto in relazione alla cessione (gratuita) della strada (mappale 1378 parte) di cui al precedente punto 2 si impegna entro 1 anno dalla cessione ad asfaltarla e a posare n. 4 pali di illuminazione.

Per la progettazione e la realizzazione delle opere pubbliche previste dal presente Atto si osserva quanto segue:

- Le aree a strada, parcheggio, marciapiedi e verde dovranno essere realizzate contestualmente al rilascio del Permesso di Costruire per l'edificazione dei lotti.

Le prescrizioni esecutive e l'organizzazione delle aree verranno definite con la presentazione del progetto di sistemazione dell'area e dei lotti edificabili, pertanto lo schema indicato nella planimetria allegata è indicativo e non vincolante, tranne per quanto concerne la superficie fondiaria che rimane vincolante.

Le aree pubbliche (strada, parcheggio, marciapiedi e area verde) dovranno essere realizzate e cedute al comune prima del rilascio del certificato di agibilità degli edifici previo collaudo dell'Ufficio Tecnico del comune di Rossano Veneto. Il rilascio del P. di C. per la edificazione dei lotti all'interno della scheda potrà avvenire anche lotto per lotto fermo l'impegno contestuale della realizzazione della strada, del marciapiede e dei parcheggi.

La presente dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 23/01/2018 con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 7, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione mediante realizzazione di area a strade, marciapiedi, parcheggio e verde nel comparato di scheda di via Italcio Girardi
- le opere definite al punto precedente saranno soggette a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria per quanto concerne le aree a strada, parcheggi e marciapiedi mentre saranno soggette a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria le aree a verde lungo la Roggia;
- realizzazione di area a strada, marciapiede, parcheggio pubblico e verde con successiva cessione gratuita al comune di Rossano Veneto;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dall'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nella presente dichiarazione;

La ditta da atto che in caso di non sottoscrizione della convenzione di Accordo prima dell'Approvazione della Variante al PI l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte). Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 7 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previo apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definitivi al punto 19 accordo n. del P.I. n. 7.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni il presente atto d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto il presente atto d'obbligo e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita delle aree e delle opere di urbanizzazione inerenti l'area di via Italcio Girardi, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle.

Le spese della variante al P.I. n. 7, di euro 2.498,62 pari ad al 3% dell'importo perequativo sostenuto sono a carico della ditta Proponente.

Le spese notarili e i frazionamenti, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti l'atto di cessione gratuita dei terreni da trasferire al comune di Rossano Veneto (foglio 2 mappali 1150 – 272 – 1345 e 1348 parte) saranno totalmente a carico del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 7, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.



Firma dei dichiaranti (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante: *Comune
più De.*

Data 05/04/2018

Il funzionario incaricato



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/01/2018 INTESTATO ALLA DITTA ALI' IMMOBILIARE S.P.A.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiotto (2018), il giorno diciannove (19) del mese di aprile (04), il sig. Francesco Canella nato a Veggiano (PD) il giorno 28/12/1931, residente a Padova (PD) in Via dei Fabbri n. 14, codice fiscale CNLFNC31T28L710S, in qualità di Legale Rappresentante della ditta ALI' Immobiliare S.R.L. con sede in via Olanda n. 2 C.F./P.I. 04159050287, proprietaria delle aree ricadenti nell'area oggetto della presente dichiarazione, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- che è proprietaria esclusiva dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Meucci - Via Bassano, individuata dai seguenti dati catastali: foglio 2, mappali n. 24 -32 - 230 - 766 - 775 - 817 - 818 - 819 - 971 - 973 - 974 - 997 - 998;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che
 - I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 - L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 - Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 23/01/2018 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 7 che ricomprende l'accordo in esame;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'inserimento della proposta nel P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 7 adottato come indicazione di Variante scheda di intervento n. 21 (accordo p) e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che l'Accordo, meglio descritto negli elaborati facenti parte dello stesso, interessa una superficie complessiva territoriale pari a 22.738,00 mq circa (dedotta dalla superficie catastale/dal rilievo strumentale);

1

- che l'Accordo prevede i seguenti nuovi parametri urbanistici:

- H max	- m	10,00
- Superficie copribile max	- mq	5.000,00
- Superficie max di vendita	- mq	2.500,00
- Superficie per Spazi Pubblici	- mq	6.268,00
- Superficie da monetizzare/parcheggi	- mq	4.000,00

Prevede inoltre:

- il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a €. 40.000 (euro Quarantamila/00) da corrispondere il 50% dell'intero versamento entro 30 giorni dall'adozione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 30 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale per la concessione della variante che ammette una superficie di vendita fino a 2500 mq attualmente già autorizzati fino a 1500 mq nonché venga consentito di attuare usi diversi similari a quelli commerciali (artigianato di servizio, ristorazione, palestre ecc) in aggiunta alla destinazione commerciale già prevista;
- la realizzazione e cessione delle aree indicate con tratteggio "terra di siena" nella planimetria 1:500 allegata con le relative opere di urbanizzazione e reti tecnologiche
- la realizzazione del tratto di pista ciclabile su Via Bassano mancante così da consentire la conclusione della stessa e consentire il collegamento tra il centro di Rossano Veneto e Rosà in conformità al progetto da voi approvato da ultimare entro il termine indicativo del 30 ottobre 2018. L'attuazione dell'opera per quanto attiene all'impianto di pubblica illuminazione prevede la realizzazione solo delle opere edili (plinti, corrugati e messa a terra) mentre la parti elettriche rimarranno a carico del Comune e non saranno assoggettate al Collaudo e alla consegna delle opere;
- la non corresponsione della monetizzazione delle aree a parcheggio il cui importo risulta di circa € 165.280,00 derivante da mq 4000,00 x € 41,32 a fronte del congruaggio della progettazione e realizzazione del tratto di pista ciclabile su Via Bassano mancante. Se l'importo della monetizzazione, anche a seguito di verifiche successive, sarà superiore alla somma dei lavori della pista ciclopedonale, depurati dai ribassi effettuati in sede di appalto, la ditta procederà al versamento della differenza prima dell'agibilità di qualsiasi edificio. I lavori dovranno essere collaudati e le opere essere cedute prima dell'agibilità di qualsiasi edificio.
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SÉ E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico per la realizzazione di opere di interesse pubblico primarie oltre l'ambito di intervento.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e contenuti del P.A.T. approvato, specificamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si impegna a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 comma 4 punto d) ter del D.P.R. 380/01:

- convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a €. 40.000,00 (euro Quarantamila/00) da corrispondere il 50% dell'intero versamento entro 30 giorni dall'adozione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 30 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale per la concessione della variante che ammette una superficie di vendita fino a 2500 mq attualmente

2

già autorizzati fino a 1500 mq nonché venga consentito di attuare usi diversi similari a quelli commerciali (artigianato di servizio, ristorazione, palestre ecc) in aggiunta alla destinazione commerciale già prevista;

- realizzare e cedere delle aree indicate con tratteggio "terra di siena" nella planimetria 1:500 allegata con le relative opere di urbanizzazione e reti tecnologiche

- la realizzazione del tratto di pista ciclabile su Via Bassano mancante così da consentire la conclusione della stessa e consentire il collegamento tra il centro di Rossano Veneto e Rosà in conformità al progetto da voi approvato da ultimare entro il termine indicativo del 30 ottobre 2018. L'attuazione dell'opera per quanto attiene all'impianto di pubblica illuminazione prevede la realizzazione solo delle opere edili (plinti, corrugati e messa a terra) mentre la parti elettriche rimarranno a carico del Comune e non saranno assoggettate al Collaudo e alla consegna delle opere;

- monetizzare delle aree a parcheggio il cui importo risulta di € 165.280,00 derivante da mq 4000,00 x € 41,32 a conguaglio della progettazione e realizzazione del tratto di pista ciclabile su Via Bassano mancante.

I lavori di realizzazione della pista ciclabile, in conformità al progetto approvato dal Comune di Rossano Veneto dovranno essere iniziati entro il 30/05/2018 ed ultimati entro il 30/10/2018

Se l'importo della monetizzazione, anche a seguito di verifiche successive, sarà superiore alla somma dei lavori della pista ciclopedonale, depurati dai ribassi effettuati in sede di appalto, la ditta procederà al versamento della differenza prima dell'agibilità di qualsiasi edificio. I lavori dovranno essere collaudati e le opere essere cedute prima dell'agibilità di qualsiasi edificio.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa autorizzazioni connesse alla distribuzione dell'area.

In relazione al progetto edilizio previsto dalla scheda la ditta si impegna ad eseguire, le seguenti opere:

- Viabilità, marciapiedi, pista ciclopedonale, e aree verdi, nonché le reti tecnologiche inerenti l'intervento quali: fognatura acque nere e meteoriche, rete elettrica, telefonica, rete gas e pubblica illuminazione.

Le indicazioni esecutive delle reti verranno presentate con nuova istanza di Provvedimento Edilizio per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

Le aree pubbliche (viabilità, marciapiedi, pista ciclopedonale e aree a verde) dovranno essere realizzate e cedute al comune prima del rilascio del certificato di agibilità degli edifici previo collaudo dell'Ufficio Tecnico del comune di Rossano Veneto o da loro delegato con spese a carico della ditta.

La presente dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 23.12.2017 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 7 gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione la ditta sostiene;

- di aver provveduto con bonifico bancario CRO n. 7518041003MDGD in data 10/04/2018 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del D.P.R. 380/01 di € 20.000,00 pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del D.P.R. 380/01, per un importo perequativo di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 7 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definitivo del presente accordo ed illustrato nella Variante n. 7 con il n. 21 (accordo p);

- garanzia della dotazione di servizi e delle attrezzature e modalità definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione mediante realizzazione di viabilità, marciapiedi, pista ciclabile e aree verdi, nonché le reti tecnologiche inerenti l'intervento quali: fognatura acque nere e meteoriche, rete elettrica, telefonica, rete gas e pubblica illuminazione;

Le indicazioni esecutive delle reti verranno presentate con nuova istanza di Provvedimento Edilizio per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza della presente dichiarazione;



3

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nella presente dichiarazione;

In fase esecutiva, nell'ambito del rilascio del Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione verranno assicurate le prescrizioni esecutive delle opere e le modalità e i tempi di cessione delle aree e delle opere stesse.

La ditta, previo apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto 21 della Variante al P.I. n. 7.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto del presente Atto e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si impegna ad inserire le previsioni della presente dichiarazione negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti al presente Atto, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I., di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) sono già versate con versamento riferimento CRO n. 7518041003MCTX in data 10/04/2018

La presente dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel P.I., senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

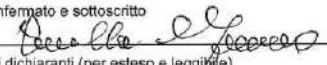
Per quanto non espressamente previsto nella presente dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto


Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

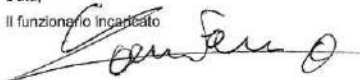
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

Data,

Il funzionario incaricato



4

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/01/2018 INTESTATO ALLA DITTA LANDO GIOVANNI.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno trenta (30) del mese di marzo (03), la ditta:

- **LANDO GIOVANNI** nato a Rossano Veneto (VI) il giorno 15/01/1949, residente a Rossano Veneto (VI) in Via Nosellare, 28, codice fiscale LND GNN 49A15 H580V; in qualità di proprietaria del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto foglio 5, mappali n. 1656, 1624, 779, 1837 e 1653.

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Nosellare, individuate dai seguenti dati catastali foglio 5, mappali n. 1656, 1624, 779, 1837 e 1653;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 23/01/2018 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 7 che ricomprende l'accordo in esame;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 7 adottato come indicazione di variante n. 22 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro 3.568,33 così calcolato:

PIANO FUTURO - valore aree post accordo

DESTINAZIONE	m²	VALORE UNITARIO*	VALORE
Volume residenziale esistente da recuperare 189,30 m³ (corrispondenti a 157,75 m² in z.t.o. C1.1)	157,75	132,03 €	20.827,73 €
Rid. 50% in quanto non si chiede aumento di volume al Comune =			10.413,87 €
Rid. 50% in quanto il vol. potrei con le norme vigenti delocalizzarlo all'interno della propr. =			5.206,93 €
Volume agricolo esistente da recuperare 337,77 m³ (corrispondenti a 281,48 m² in z.t.o. C1.1)	281,48	132,03 €	37.163,80 €
Rid. 50% in quanto non si chiede aumento di volume al Comune =			18.581,90 €
somma			23.788,84 €
CONVENIENZA PUBBLICA**			3.568,33 €

* = valore unitario aree come da D.G.C. n. 162 del 14-11-2014 (vol. C1.1 € 140,48 - vol. € 8,45 = 132,03)

** = riduzione prevista dalla delibera di G.C. e dall'art. 3 comma 6 N.T.A. in quanto il cambio di z.t.o. viene chiesto per la costruzione di un fabbricato residenziale da adibire a prima casa ad uno dei componenti del proprio nucleo familiare e con l'impegno di non trasferirlo a terzi non prima di 10 anni dall'ottenimento dell'agibilità

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il riconoscimento di un tessuto A2 corrispondente ad insediamento esistente, l'individuazione di superfetazione da demolire e la possibilità di recuperare il volume demolito pari a 525 m³ come volume residenziale ad intervento diretto all'interno del tessuto A2 (la sagoma individuata non è vincolante).

Si prevede inoltre la possibilità di derogare alla densità fondiaria di cui al punto 2 art. 8 N.T.O. e la possibilità di applicare le leggi regionali vigenti in particolare la L.R. 14/2009 s.m.i..

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 a convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del D.P.R. 380/01, per un importo perequativo pari a € 3.568,33 (tre milacinquecentosessantotto/33) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale;

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 23/01/2018 con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 7, gli impegni di seguito definiti, che con il presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;

- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 182 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;

- ad avere obbligo di residenza per almeno dieci anni nel nuovo immobile;

- di avere proceduto con bonifico bancario cro n° 030690572568921486070060700IT in data 30/03/2018 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 1.784,17 (euomillesettecentottantaquattro/17) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 1.784,16 (euomillesettecentottantaquattro/16) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 7 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 7 con il numero 22;

- dare l'inizio dei lavori di demolizione della porzione di immobile entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale. Si precisa che l'accordo non prevede alcun limite temporale per la costruzione del nuovo immobile;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente dichiarazione;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 7 del Comune di Rossano Veneto.

Il sottoscritto, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 22 del P.I. n. 7.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

Il sottoscritto presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 7, pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200,00 già versate tramite bonifico bancario cro n°030690572568901486070060700IT in data 30/03/2018.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 7, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

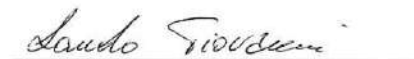
Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.



Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra generalizzato/a, da me identificato/a mediante:

LANDO GIOVANNI c.i. Comune di Rossano Veneto n.AO7360665

Data 30/03/2018

Il funzionario incaricato



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell' dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/01/2018 INTESTATO ALLA DITTA AREA 128 SRL.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno ~~ventisei~~ (23) del mese di maggio (05), la ditta Disegna Andrea, nato a Bassano del Grappa il 12.02.1978 e residente a Rossano V.to in via Novelletto 3/d c.f. DSSNDR78B12A703Z in qualità di titolare e legale rappresentante della ditta AREA 128 SRL CON SEDE IN COMUNE DI ROSSANO VENETO IN VIA BASSANO C.F. E P.IVA 04124040249 proprietaria del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto foglio 2, catasto terreni mappale n. 376-377 e catasto fabbricati mapp. 2397, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietaria dell'area situata nel Comune di Rossano Veneto (VI), in Via Bassano, individuata e catastalmente censita foglio 2, catasto terreni mappale n. 376-377 e catasto fabbricati mapp. 2397;

- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);

- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:

1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato;

3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;

- che in data 26/02/2018 con Deliberazione di Consiglio comunale n.23 è stato adottato il Piano degli Interventi n. 8 che ricomprende l'accordo in esame;

- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico alla

AREA 128 SRL
Via Bassano 3/022 - Rossano Veneto (VI)
C.F. 04124040249 - P.IVA 04124040249
Tel. 0429 7308878
e-mail: disegna.andrea@gmail.com

valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 8 adottato come indicazione di Intervento n.1 accordo lettera "r", e viene descritto negli elaborati adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che in sede di osservazioni in data 28/03/2018 al fine di definire e correggere alcune discordanze emerse in sede di adozione è stata individuata in maniera più esatta l'ambito dell'area edificabile e la destinazione, fermo restando la volumetria massima richiesta pari a mc 500,00.
- che le destinazioni ammesse risultano essere quella residenziale e uffici annessi alle attività;
- che la proposta prevede la demolizione di un edificio di volume pari o superiore a quello richiesto realizzato ante il 1967;
- che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo, calcolato sulla destinazione residenziale, che presenta costo superiore, risulta essere pari ad euro € 15.362,50 (euro quindicimilatrecentosessantadue/50) così calcolato: mc 500/0,8 = 625,00 mq x 98,32 €/mq = 61.450,00 x 0,50 = 30.725,00 € x 0,50 (per spostamento credito)= 15.362,50 €;
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportati nel presente Atto, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico e si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 convenendo il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del PI destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di euro € 15.362,50 (euro quindicimilatrecentosessantadue/50) da corrispondere il 50% del pagamento prima

AREA 128 SRL
Via Bassano 3/022 - Rossano Veneto (VI)
C.F. 04124040249 - P.IVA 04124040249
Tel. 0429 7308878
e-mail: disegna.andrea@gmail.com

dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale;

La presente dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 26/02/2018 con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 8, gli impegni di seguito definiti, che con il presente atto d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;

- di avere proceduto con BONIFICO BANCARIO codice *A10137636140403043601000700* in data

18/05/2018 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 7.681,25 (settemilaseicentottantuno/25) pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 7.681,25 (settemilaseicentottantuno/25) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 8 in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 8 Intervento n. 1 accordo lettera "r";

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nella presente dichiarazione;

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 8 del Comune di Rossano Veneto.

La ditta, previo apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti nella scheda d'intervento n.1, accordo lettera "r", del P.I. n. 8 e richiede altresì con il presente atto la variazione a seguito delle Osservazioni presentate in data 28/03/2018.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

AREA 128 SRL
Via Bassano 35028 - Rossano Veneto (VI)
P.Iva/C.F. 04124040249 REA N° VI-381032
Tel/ 338 7308878
e-mail: dissegna.andrea@gmail.com

3

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché degli eventuali successivi atti di convenzione e/o di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 8, conseguenti alla presente Dichiarazione, che risultano essere di € 460,88 (euro quattrocentosessanta/88) pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto, sono già state versate tramite bonifico bancario c/o n° *A10137636140403043601000700* in data 18/05/2018. La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionata alla conferma delle sue previsioni, comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 8, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma dei dichiaranti (per esteso e leggibile)

AREA 128 SRL
Via Bassano 35028 - Rossano Veneto (VI)
P.Iva/C.F. 04124040249 REA N° VI-381032
Tel/ 338 7308878
e-mail: dissegna.andrea@gmail.com

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal dichiarante sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza generalizzata, da me identificato mediante: ANDREA DISSEGNA C.N. AU 2272100 SCAD 12/02/2023 legale rappresentante della ditta Area 128 srl

Data 1 / 2018

Il funzionario incaricato

4



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

AREA 128 SRL
Via Bassano 36028 - Rossano Veneto (VI)
P.Iva/C.F. 04124040249 REA N° VI-381032
Tel. 328 7308678
e-mail: dissegnaandrea@gmail.com



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO A NOME "GIACOMETTI ANTONIO"

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno sedici (16) del mese di maggio (05), la ditta **Giacometti Antonio** nato a Bassano del Grappa il 11/06/1959 C.F. GCM NTN 59H11 A703J residente a Riese Pio X, via MonteSanto 35/B proprietario degli immobili catastalmente distinti in Comune di Rossano Sez. U foglio 4 mappale 1209 -1210 in Via Novelette a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- di essere proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 4 mappale 1209-1210 ricadente in Zona Agricola;
- che l'accesso al mappale 1209 foglio 4 avviene da Via Novelette e via Pradaria
- che la finalità del presente accordo è di variare in parte la destinazione urbanistica del mappale 1209 foglio 4 da agricola a residenziale C1.2 e verde privato
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.)
- che il cambio di destinazione d'uso è richiesto per realizzare la prima casa di abitazione per se o per i figli come da normativa di P.I.;
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. , approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 26.02.2018 con Delibera di Giunta Comunale n. 23 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;



1

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 8 adottato come indicazione di variante n. 3 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo da corrispondere è pari ad euro 10.110,38 così calcolato:
valore perequativo al mq = 89,87€/mq (98,32 -8,45)
perequazione 800 mc = (600 /0.8) mq x 89,87 €/mq x 15% = € 10.110,38;
- che è disponibile inoltre alla cessione gratuita del mappale fig. 4 n. 1210 che corrisponde a Via Pradaria e che ricade in area stradale impegnandosi inoltre a posizionare la recinzione a ml. 1,50 del ciglio asfaltato esistente;
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE' E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del contributo perequativo e si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 conviene il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di Euro 10.110,38 (euro diecimilacentodieci/38) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 26.02.2018 con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 8 gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale;
- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- di avere proceduto con bonifico bancario in data 10/05/2018 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 5.055,19 pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito;
- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 5.055,19 € entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 8. In Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo ed illustrato nella variante n. 8 con il numero 3;
- dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (dieciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;



2

- a non alienare o concedere i godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente dichiarazione;

- di cedere gratuitamente il mappale fg. 4 n. 1210 che corrisponde a Via Pradaria;

- di obbligarsi ad arretrare con le recinzioni, rispetto al ciglio asfaltato del sedime stradale esistente di almeno ml. 1,50.

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 8 del Comune di Rossano Veneto e la ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 3 del P.I. n. 8.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatte da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumere. Le spese della variante al P.I. n. 8 pari al 3% dell'importo perequativo risultano essere € 304,00 già versato tramite bonifico bancario in data 10/05/2018.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 8, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

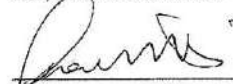
Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.



Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Venezia)



AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal dichiarante sopra generalizzato, da me identificato mediante:

DOCUMENTO IDENTITA' C.I. DEL COMUNE DI ~~ROSSANO VENETO~~ *ROSSANO VENETO* N. ~~9003678~~ *9003678*

Data 16/05/2018

Il funzionario incaricato

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e della dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO A NOME "SOCIETÀ AGRICOLA MARINA S.S."

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno sedici (16.) del mese di maggio (05) la ditta **Marina Pia Sartore**, nata a Cittadella (PD) il 18.02.1971, domiciliata per la carica presso la sede sociale a Loria in via Montegrappa n.49, in qualità di Rappresentante della "Società agricola Marina" S.S. di Sartore Marina Pia & C.", codice fiscale-partita iva 04568220265, in qualità di proprietaria del terreno catastalmente distinto in Comune di Rossano Veneto Foglio 2 mappali 2335 - 2334 - 2348, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- che la ditta società agricola Marina S.S. proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 2 mappali 2335 - 2334 - 2348 ricadente in Zona standard;
- che l'accesso al terreno in proprietà avviene da Via dello Sport;
- che sul terreno insiste un manufatto un tempo adibito a colombaia gravato dal grado di tutela 2 ai sensi delle N.T.O. del P.I. Vigente;
- che la finalità del presente accordo è di variare il grado di tutela del manufatto da 2 a 3 (restauro propositivo) e di chiedere la possibilità di edificare a pertinenza della Colombaia un superficie di mq 100, da adibire a servizi (bar ristorante etc..)
- che tale superficie è assimilabile alla Z.T.O D3;
- che l'area di pertinenza sarà utilizzata per usi consoni alla destinazione di zona esistente;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.)
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T., approvato con D.G.R.V. n. 893 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 26.02.2018 con Delibera di Giunta Comunale n. 23 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da

1

realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 8 adottato come indicazione di variante n. 4 e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 7.832,00 così calcolato:
valore perequativo al mq = €/mq (98,32 -20)= 78,32 €
perequazione 200 mq = 200 mq x 78,32 €/mq x 50% = € 7.832,00
- che in ragione degli impegni sopra assunti la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE' E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico e si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 conviene il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 7.832,00 (euro settemilaottocentotrentadue/00) già corrisposto.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 26.02.2018 con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 8, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da standard a commerciale;
- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- di avere proceduto con bonifico bancario in data 10/05/2018, al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 7.832,00 pari all'intero versamento in premessa definito;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente dichiarazione.

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 8 del Comune di Rossano Veneto e la ditta, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, chiede il riconoscimento dei parametri definiti al punto n. 4 del P.I. n.8

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione.

Sartore Marina Pia

CP

2

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 8 pari al 3% dell'importo perequativo risultano essere € 234,96 già versate tramite bonifico bancario in data 10/05/2018.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni comprensive di osservazioni formulate nel P.I. n. 8, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sottos. Marina Pia

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Venezia)



AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal dichiarante sopra generalizzato, da me identificato mediante:

DOCUMENTO IDENTITA' C.I. AT6514126 DEL COMUNE DI LORIA

Data 16/05/2018

Il funzionario incaricato

Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e della dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 10/03/2016 INTESTATO AL SIG PAROLIN LORENZO ED ALTRI

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno quattordici (14) del mese di maggio (05), la ditta:

Parolin Lorenzo, nato a Rossano Veneto (VI) il 08/08/1951, residente in Via Borgo Zucco n. 26/a, nel Comune di Tazza sul Brenta (VI) 36058, codice fiscale PRLN251M08H580E;

Parolin Francesco, nato a Bassano del Grappa (VI) il 28/05/1963, residente in Via Marangoni n. 64, nel Comune di Cassola (VI) 36022, codice fiscale PRLFNC63E28A703T;

Parolin Giuseppe, nato a Rossano Veneto (VI) il 18/03/1955, residente in Via Brassani n. 9, nel Comune di Tezze sul Brenta (VI) 36058, codice fiscale PRLGPP55C18H580Q;

Milani Delfina, nata a Cassola (VI) il 15/09/1923, residente in Via Roma n.159/a, nel Comune di Rossano Veneto (VI) 36028, codice fiscale MLNDFN23P55C037A;

In qualità di proprietari dei terreni ubicati catastalmente in Comune di Rossano Veneto mappali fg. 2 n. 197 – sub. 5, fg. 2 n. 2611, 2614, 2616, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARANO

- che sono proprietari dei terreni ubicati catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) Foglio 2 - mappale 197 – sub. 5 e Foglio 2 – mappali 2611, 2614, 2616 ricadenti in Zona STANDARDS;
- che l'accesso al lotto in proprietà avviene attraverso una servitù;
- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da standards a residenziale;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. , approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente Intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che si concorda che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da

1

realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 8 adottato come indicazione di variante n. 5 accordo "V" e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro 19.206,00 (euro diciannovemiladuecentosei/00) così calcolato:

valore perequativo al mq	= 132,03 €/mq (140,48-8,45)
a) perequazione primi 600 mc	= (600 /1.2) mq x 132,03 €/mq x 15% = € 9.902,25;
b) perequazione 300 mc aggiuntivi	= (300 /1.2) mq x 132,03 €/mq x 50% = € 16.503,75;
perequazione complessiva = (a + b) =	€ 9.902,25 + € 16.503,75 = € 26.406,00;

riduzione perché la ditta si impegna a cedere al Comune 360 mq x 20,00 €/mq = pari ad € 7.200,00 di area di 120 ml di lunghezza x 3 ml di larghezza da frazionare a cura dei signori Parolin, mentre le spese relative alle volturazioni saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico e si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La ditta, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si obbliga a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01 convenendo il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a € 19.206,00 (diciannovemiladuecentosei/00) da corrispondere il 50% dell'intero versamento prima dell'approvazione della Variante così come richiesta in Consiglio Comunale e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione/recepimento osservazioni della Variante in Consiglio Comunale;

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 10/03/2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 8, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I. in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere il godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- di avere proceduto con bonifico bancario in data 14/05/2018 al pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16

2

comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, di € 9.603,00 (novemilaseicentotré/00), pari al 50% dell'intero versamento in premessa definito. Detto importo di acconto deve intendersi riferito al buon fine della pratica, ovvero al recepimento della variante del P.I. n. 8;

- di impegnarsi al pagamento del restante 50% del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo di € 9.603,00 (novemilaseicentotré/00) entro 90 giorni dall'approvazione della Variante n. 8 e relativa precisazione di cui sopra indicato in Consiglio Comunale e comunque prima del ritiro di qualsiasi provvedimento edilizio afferente l'intervento definito dal presente accordo;
- dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente dichiarazione.

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 8 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni la presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto la presente Dichiarazione e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 4 pari a 3% dell'importo perequativo sostenuto pari ad € 578,18 (euro cinquecentosettantasei/18) risultano essere versate tramite bonifico bancario in data 14/05/2018.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lorenzo Parolin
Francesco Parolin
Giuseppe Parolin

Firme dei dichiaranti (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Milani Delfina



Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal dichiarante sopra generalizzato, da me identificato mediante:

Parolin Lorenzo C.I. N. CA97875AV DEL COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Parolin Francesco C.I. N. AV0120816 DEL COMUNE DI CASSOLA

Parolin Giuseppe C.I. N. AR8788440 DEL COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Milani Delfina C.I. N. AR263526 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 14/05/2018

Il funzionario incaricato

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e della dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 30/08/2019 INTESTATO A CAROLLO CINZIA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno ventisette (27) del mese di novembre (11), la sig.ra Carollo Cinzia, nata a Sandrigo (VI) il 6/12/1965 e residente a Rossano Veneto (VI) in via San Giuseppe, 31, C.F. CRL CNZ 65T46 H829T in qualità di proprietaria del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 2 mappali 1942, 1943, e 489,

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietaria esclusiva del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 2 mappali 1942, 1943, 489;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

- che l'area di via San Giuseppe di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 9 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 7 (accordo "a") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 4.549,67 (quattromilacinquecentoquarantanove/67) così calcolato:
Valore perequativo al mq = 89,87 €/mq (98,32 - 8,45)
Perequazione 270 mc/0,80 i.f. zto C1.2 = 337,50 mq x 89,87 €/mq x 15% = € 4.549,67
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. 162/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area di via San Giuseppe.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 30/08/2019 con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 9, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
 - le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
 - a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
 - di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 4.549,67 euro (quattromilacinquecentoquarantanove/67) corrisposto il 50% con ricevuta in data 26/11/2019 CRO EA19112603983141480513899999IT mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
 - di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;
 - rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
 - di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.
- La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa

nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 9 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precade, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 9 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.



Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)



Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Carollo Cinzia CI N. AT 9028705 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 27/11/2019

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro



3

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 30/08/2019 INTESTATO A BASSO PAOLO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno ventisette (27) del mese di novembre (11),

- Il sig. Basso Paolo, nato a Bassano del Grappa (VI) il 09/06/1971 e residente a Rossano Veneto (VI) in via San Zenone, 32b, C.F. BSS PLA 71H09 A703Z in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto in via Crearo, foglio 2 mappali 1768 e 1769.

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) in via Crearo foglio 2 mappali 1768 e 1769;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accade ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

Paolo Basso

1

- che l'area di via Crearo di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 9 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 8 (accordo "b") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 7063,80 (settemilazerosessantatre/80) così calcolato:

Valore perequativo al mq = 89,87 €/mq (98,32 – 8,45)

Perequazione 419 mc/0,80 i.f. zto C1.2 = 524 mq x 89,87 €/mq x 15% = € 7.063,80

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. 162/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area di via Crearo.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 30/08/2019 con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 9 gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;

- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;

- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di € 7.063,80 euro (settemilazerosessantatre/80) corrisposto il 50% con ricevuta in data 25/11/2019 CRO TRX IN 0484125001666 e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.

- di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;

- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta da atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione

2

dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 9 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 9 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di € 200 (euro duecento) risultano essere € 211,91 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

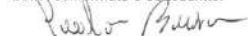
Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.



Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato del Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Basso Paolo CI N. CA 19150CS DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 27/11/2019

Il funzionario incaricato Dott. Adriano Ferraro





SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 30/08/2019 INTESTATO A TRENTIN BRUNA E TRENTIN SILVANO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno ventisette (27) del mese di novembre (11),

- La sig.ra Trentin Bruna, nata a Rossano Veneto (VI) il 20/08/1945 e residente a Bassano del Grappa (VI) in via Trieste, 14, C.F. TRN BRN 45M60 H580L;
- Il sig. Trentin Silvano nato a Rossano Veneto (VI) il 15/06/1941 e residente a Rossano Veneto (VI) in via San Lorenzo, 30, C.F. TRN SVN 41H15 H580G;

in qualità di proprietari dell'area ubicata catastalmente in Comune di Rossano Veneto in via San Lorenzo, foglio 1 mappali 1147, 1948, e dell'area sita in via La Piccola, foglio 6 mappale 146, 183, 316.

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARANO

- di essere proprietari esclusivi dell'area ubicata catastalmente in Comune di Rossano Veneto in via San Lorenzo, foglio 1 mappali 1147, 1948, e dell'area sita in via La Piccola, foglio 6 mappale 146, 183, 316.
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare

Trentin Silvano Trentin Bruna

nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area risulta di via San Lorenzo di cui al presente Accordo, inclusa nell'ATO 1 del P.A.T. (art.3.1. Norme di attuazione P.A.T.) è classificata dal P.I. vigente parte in zona agricola e l'area di via La Piccola di cui al presente Accordo, è inclusa nell'ATO 3 del P.A.T. ed è classificata come area agricola;
- che l'area risulta interessata dai seguenti vincoli: l'area di via San Lorenzo non presenta vincoli ma i fabbricati esistenti sono classificati quali "opera incongrua" (art.3.5 NTO - PAT). L'area di via La Piccola presenta una fascia di rispetto stradale quale vincolo.
- Che ai sensi della tav. del P.A.T. denominata "Carta delle invarianti" le aree di via San Lorenzo e di via La Piccola non ricadono all'interno di invarianti.
- che nel P.I. n. 9 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 9 (accordo "c") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è gratuito in quanto il costo per l'assegnazione di 700 mc residenziali di un edificio unibifamiliare e relativa area di pertinenza in via La Piccola che è inferiore opere di bonifica sostenute in via San Lorenzo.

Valore perequativo al mq i.f. = 98,32 €/mq

Perequazione 700 mc/0,80 i.f. x 98,32 €/mq = 68.824 x 50% = € 34.412

Il calcolo del contributo perequativo è calcolato al 50% in quanto l'intervento non prevede la realizzazione di un fabbricato residenziale ad uso personale (prima casa di abitazione) ma è destinato all'alienazione.

Totale spese sostenute per bonifica: € 38.725,74

Così suddivise:

Costo di demolizione dei fabbricati per la messa in bonifica: € 21.851,74

Costo per eliminazione opere metalliche, fondazioni e fresatura cippi ed opere arboree: € 11.674,00

Costo per pratiche edilizie, analisi ambientali ed aggiornamento catastale: € 5.200

- Che dovranno essere presentate apposite fatture a verifica della perequazione così definita.
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;
- l'Amministrazione riconosce la possibilità da parte della ditta di cedere/alienare o concedere in godimento senza alcuna limitazione le aree oggetto del presente accordo in quanto il valore perequativo tiene conto di un maggiore plus valore (50%) derivante dalla trasformazione. E' inoltre riconosciuta inoltre la possibilità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede la completa demolizione delle opere incongrue presenti lungo via San Lorenzo (mappali n. 1147-1148, foglio 1) e il ripristino dell'area a terreno coltivabile e il recupero, la trasformazione e lo spostamento della cubatura in via La Piccola per la realizzazione di un fabbricato residenziale di 700 mc. (mappali 146-183-316 foglio 3). E' evidente che risiede nella completa demolizione delle opere incongrue, definite dal P.A.T., presenti in via San Lorenzo e il ripristino dell'area a terreno coltivabile.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area di via La Piccola.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 30/08/2019 con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 9, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;

- dare l'inizio dei lavori delle opere di demolizione dei fabbricati incongrui presenti lungo via San Lorenzo entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione dell'Accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate e concesse dalla Giunta Comunale.

- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 9 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 9 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.06.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trentin Bruna
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Trentin Silvano
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)



Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Trentin Bruna CI N. 3640742AA DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

Trentin Silvano: CI N. AV0105758 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 27/11/2019

Il funzionario incaricato Dott. Adriano Ferraro

Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 30/08/2019 INTESTATO A LANDO MARISA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno ventisette (27) del mese di novembre (11), la sig.ra Lando Marisa, nata a Rossano Veneto (VI) il 27/08/1947 e residente a Rossano Veneto (VI) in via Q.re Vittorio Veneto, 21, C.F. LND MRS 47H67 H580R in qualità di proprietaria del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto in via Cusinati, foglio 5 mappale 1008,

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietaria esclusiva del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) in via Cusinati foglio 5 mappale 1008 in Zona E;
- che l'accesso al lotto in proprietà avviene attraverso una servitù attiva ad uso agricolo;
- che la finalità del presente accordo è quella di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale, con conseguente aggravio nell'esercizio dell'attuale servitù;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Commma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accade ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare

1



nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 9 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 10 (accordo "d") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 11.882,70 (euro undicimilaottocentottantadue/70) così calcolato:
Valore perequativo al mq = 132,03 €/mq (140,48 – 8,45)
Perequazione primi 600 mq = 600 mq x 132,03 €/mq x 15% = € 11.882,70
che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. 162/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 30/08/2019 con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 9, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- che l'accesso al lotto in proprietà avviene attraverso una servitù attiva ad uso agricolo;
- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale con conseguente aggravio nell'esercizio dell'attuale servitù;
- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- ad avere obbligo di residenza per almeno 10 anni nel nuovo immobile;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) tar del DPR 380/01, per un importo di € 11.882,70 (euro undicimilaottocentottantadue/70) corrisposto il 50% con ricevuta in data 26/11/2019 TRX/ID 011911260PUQH5 mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.

2



- dare l'inizio dei lavori delle opere stabilite al successivo articolo per la costruzione dell'edificio per la costruzione dell'edificio entro il termine tassativo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di accordo, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dalla Giunta Comunale;

- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 9 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 9 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 356,48 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lando Maina

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)



Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Lando Maina CI N. AS8301252 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 27/11/2019

Il funzionario incaricato Dott. Adriano Ferraro

Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'08/04/2021 INTESTATO A LANDO MARISA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno ventotto (28) del mese di dicembre (12), la sig.ra Lando Marisa, nata a Rossano Veneto (VI) il 27/06/1947 e residente a Rossano Veneto (VI) in via Q.re Vittorio Veneto, 21, C.F. LND MRS 47H67 H580R in qualità di proprietaria degli immobili identificati catastalmente in Comune di Rossano Veneto in via Cusinati, foglio 5 mappale 1008 e 520, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietaria esclusiva degli immobili identificati catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) in via Cusinati foglio 5 mappale 1008 e 520;
- che a favore dei suddetti mappali esiste una servitù di passaggio incondizionato e di sottoservizi gravante il lato ovest dei mappali 2599 e 2601 per una larghezza di 4,00 ml dalla via pubblica via Cusinati e che si estende verso sud per 90,00 ml misurati dal marciapiede pubblico;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare

nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 42 (accordo "58") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che la variante sopra adottata non prevede alcun nuovo carico urbanistico e quindi alcun riconoscimento di nuovo contributo perequativo da corrispondere ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014, ma solo uno spostamento dell'area residenziale perequata con l'accordo n. 56 del P.I. n. 9 approvata con D.C.C. n. 59 del 06/12/2019 a ridosso dell'area residenziale preesistente a nord, eliminando di fatto l'area a verde privato creata per dare collegamento alle due aree residenziali. Si precisa altresì che si potrà prevedere lo spostamento di volume urbanistico realizzabile all'interno dell'intera area edificabile in proprietà senza alcuna limitazione;
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. 162/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- di prorogare l'inizio dei lavori concordato con il precedente Accordo;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di € 200 (euro duecento) risultano essere € 200,00 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lando Marisa
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicezia)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Lando Marisa CI N. AS8301252 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 28/12/2021

Il funzionario incaricato Dott. Adriano Ferraro



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 30/08/2019 INTESTATO A GUARISE RENATO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno ventisette (27) del mese di novembre (11), il sig. Guarise Renato, nato a Rossano Veneto (VI) il 01/05/1949 e residente a Rossano Veneto (VI) in via San Zenone, 116, C.F. GRS RNT 49E01 H580A in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto in via San Zenone, foglio 4 mappali 1541 e 1542,

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) in via San Zenone, foglio 4 mappali 1541 e 1542;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

1



- che l'area di via San Zenone di cui al presente Accordo, inclusa nell'ATO 1 del P.A.T. (art. 3.1 Norme di Attuazione P.A.T.), è classificata dal vigente P.I. parte in z.t.o. C1.2/9 (per circa 910,08 mq) e la rimanente parte in z.t.o. E;
- che le attuali dimensioni, nonché la forma pressoché triangolare dell'area edificabile, obbligherebbero ad eseguire una possibile edificazione di forma e in una posizione particolarmente limitata, tali quindi da compromettere oltre che la geometria dell'abitazione, anche il valore finale dell'edificato;
- che l'area di via San Zenone di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 9 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 11 (accordo "a") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- il presente atto prevede l'identificazione di un ambito edificabile concordato per poter costruire un fabbricato usufruendo dell'area in maniera ottimale, riducendo quindi i limiti imposti dall'attuale forma del lotto, nell'area in proprietà sita in via San Zenone; si prevede la modifica di una porzione di ambito rivolta verso sud-est, con un incremento di area ricadente in z.t.o. C1.2 di 439,20 mq, pur tuttavia senza chiedere alcun aumento di volumetria.
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro 2.960,32 euro (duemilanovecentosessanta/32) così calcolato:
 Valore perequativo al mq = 89,87 €/mq (98,32 - 8,45)
 Perequazione 439,20 mq/0,80 i.f. zlo C1.2 = 439,20 mq x 89,87 €/mq x 50% = 19.735,45 x 15% = € 2.960,32
- Che, pur essendo la porzione sud di lotto in proprietà nella quale verrà realizzato l'accesso, ricadente in zona E, i parcheggi pubblici, in alternativa alla realizzazione, potranno essere monetizzati.
- Che, trattandosi d'intervento edilizio diretto (I.E.D.), le superfici per spazi pubblici da conferire/monetizzare al Comune saranno dimensionate ai sensi delle N.T.O. del P.I.;
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. 162/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area di via San Zenone.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 30/08/2019 con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 9, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente

2



corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;

- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di € 2.960,32 (duemilanovecentosessanta/32) corrisposto il 50% dell'intero versamento con ricevuta in data 25/11/2019 CRO A103392834101030486070060260IT mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.

- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 9 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 9 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di € 200 (euro duecento) risultano essere € 200 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Guarize Renato

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)



Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Guarize Renato CI N. AR 8772316 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 27/11/2019

Il funzionario incaricato Dott. Adriano Ferraro

Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 30/08/2019 INTESTATO A "SOCIETA' AGRICOLA MARINA S.S."

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno ^{TRE} ~~due~~ del mese di dicembre (12), la sig.ra Marina Pia Sartore, nata a Cittadella (PD) il 18/02/1971 e domiciliata per la carica presso la sede sociale a Loria in via Montegrappa n.49, in qualità di Rappresentante della "Società agricola Marina S.S." di Sartore Marina Pia & C., codice fiscale-partita iva 04568220265, in qualità di proprietaria dei terreni catastalmente distinti in Comune di Rossano Veneto, Foglio 3, mappali 2435, 2436, 2454, 2456,

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- Che la ditta Società agricola Marina S.S. è proprietaria dei terreni ubicati catastalmente in comune di Rossano Veneto (VI) foglio 3 mappali 2435,2436 ricadenti in zona E, del mappale 2456 ricadente in zona F e del mappale 2454 classificata come Paesaggio agricolo di interesse ambientale;
 - Che l'accesso ai mappali sopracitati avviene da Via San Zenone;
 - Che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica;
 - di parte dei mappali 2435, 2436 Foglio 3 da agricola a residenziale e verde privato,
 - del mappale 2456, Foglio 3 da zona F a residenziale e verde privato,
- Si richiede, inoltre, lo spostamento del cono visivo verso nord, conservandone l'inquadratura e l'orientamento verso l'area agricola di interesse ambientale e paesaggistica (campi chiusi, mappale 2454);
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
 - che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
 - che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 51 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
 - che in data 26/02/2018 con Delibera di Giunta comunale n. 23 sono stati definiti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

SOCIETA' AGRICOLA «MARINA» S.S.
di Sartore Marina Pia & C.
Via Montegrappa, 49
31037 LORIA (Treviso)
Cod. Fisc. e Part. IVA 04568220265

- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che le aree di cui al presente Accordo, sono inserite nel P.I. n. 9 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 13 (accordo "g") e vengono descritte negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 39.542,80 (trentanovemilacinquecentoquarantadue/80) così calcolato (mappale 2456):
Valore perequativo al mc = 89,87 €/mc
Perequazione 880 mc = 880 mc x 89,87 x 50% = € 39.542,80
- È inoltre prevista la cessione gratuita di un'area per allargamento stradale della superficie di mq. 150,30 come indicato nell'allegato 1;
- La superficie di 525 mq indicata in rosso e contraddistinta con la lettera A in allegato 1 sarà destinata a parcheggio e spazio di manovra e sarà urbanizzata e ceduta gratuitamente al comune; in tale superficie potranno essere ricavati i parcheggi pubblici ai sensi dell'art. 42 N.T.O. del P.I. vigente relativi alla nuova area residenziale.
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 39.542,80 (trentanovemilacinquecentoquarantadue/80) così calcolato (mappali 2435, 2436):
Valore perequativo al mc = 89,87 €/mc
Perequazione 880 mc = 880 mc x 89,87 x 50% = € 39.542,80
- La superficie di 302 mq indicata in rosso e contraddistinta con la lettera B in allegato 1 sarà destinata a parcheggio e spazio di manovra e sarà urbanizzata e ceduta gratuitamente al comune; in tale superficie potranno essere ricavati i parcheggi pubblici ai sensi dell'art. 42 N.T.O. del P.I. vigente relativi alla nuova area residenziale.
E' inoltre prevista la cessione di un'area per allargamento stradale che non è indicata nelle tavole del P.I. della superficie pari a mq 261 come indicato nell'allegato 1 per un valore così calcolato:
Superficie da cedere 261 mq
Valore al mq 845
261mq x 845= 2.205,45
- Che la ditta avrà la possibilità di realizzare al massimo due piani fuori terra e di utilizzare il piano di copertura degli edifici come tetto giardino e che nel caso di tale utilizzo l'altezza massima del fabbricato potrà essere di 9,5 mt. calcolata come previsto dalle N.T.O. vigenti.
- che le spese tecniche e di trasferimento al comune di Rossano Veneto delle aree di cui sopra sono a totale carico della ditta.

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. 162/2014.



Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

- La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 30/08/2019 con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 9, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;

- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 76.880,15 euro (settantaseimilaottocentottanta/15) corrisposto il 50% con ricevuta in data 02/12/2019 CRO 0891700003530936486175061750IT e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale risultato della seguente formula:

Valore di Perequazione = $(39.542,80 + 39.542,80) - 2.205,45 = 76.880,15 \text{ €}$

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 9 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumere. Le spese della variante al P.I. n. 9 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di € 200 (euro duecento) risultano essere € 2.306,40 versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

- le aree e le opere sopra indicate dovranno essere cedute al Comune prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità del fabbricato;

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA' AGRICOLA «MARINA» S.S.
di Sartore Marina Pia & C.
Via Monte Grappa, 49
31037 LORIA (Treviso)
Cod. Fisc. e Part. IVA 04568220265

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Sartore Marina Pia CI N. AT6514126 DEL COMUNE DI LORIA

Data 03/12/2019

Il funzionario incaricato Dott. Adriano Ferraro



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 30/08/2019 INTESTATO A MASON ROBERTO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno ventisei (26) del mese di novembre (11), il sig. Mason Roberto, nato a Cittadella (VI) il 01/10/1966 e residente a Rossano Veneto (VI) in vicolo Castion, 9/A, C.F. MSN RRT 66R01 C743D in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 4 mappali 1263, 1301, 225, 1296, 1298, 1300;

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 4 mappali 1263, 1301, 225, 1296, 1298, 1300;
- che la richiesta è finalizzata all'ampliamento di un fabbricato residenziale unifamiliare con requisiti di prima casa;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

1

- che l'area di vicolo Castion di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 9 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 15 (accordo "I") e viene descritto negli elaborati parte integrante della Delibera di adozione che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad € 8.425,00 (ottomilaquattrocentocinquante/00) così calcolato:
Valore perequativo al mq = 89,87 €/mq (98,32 – 8,45)
Perequazione 500 mc pari a 625,00 mq = 625,00 mq x 89,87 €/mq = 56.168,75 x 15% = € 8.425,31
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. 162/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area di vicolo Castion.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 30/08/2019 con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 9, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di € 8.425,31 (ottomilaquattrocentocinquante/31) corrisposto il 50% con ricevuta in data odierna CRO A103399958601030486070060700IT mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.

- di monetizzare l'area a parcheggio pubblico;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

2

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 9 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 9 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 252,76 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

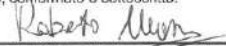
Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.


Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)



Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Mason Roberto CI N. AU0050474 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO
Data 26/11/2019

Il funzionario incaricato dott Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

ATTO DI ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO
"TRASFORMAZIONE URBANISTICA IN VIA PRADARIA"
Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11

COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA



ATTO DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004 N. 11 tra il COMUNE DI ROSSANO VENETO e le seguenti parti proponenti:

- CALMONTE CHRISTIAN MARIO;
- CALMONTE STEFANO;
- MORETTO ELIDE

REPUBBLICA ITALIANA

Repertorio n. _____ Atti del Segretario Generale _____
L'anno duemila _____ (201____), il giorno _____ (____) del mese di _____ (____), nella sede municipale del Comune di Rossano Veneto (VI), in Via Matteotti n. 39.

Avanti a me dott. _____, Segretario Generale del Comune di Rossano Veneto, in veste di Ufficiale rogante autorizzato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa nei quali è parte l'Amministrazione comunale ai sensi articolo 97 del T.U. degli Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, sono presenti i Signori Calmonte Christian Mario, Calmonte Stefano, Moretto Elide:

- Calmonte Christian Mario nato a Bassano Del Grappa il giorno 21/07/1973, residente a Marostica (VI) in Via Cesare Battisti 13, codice fiscale CLMCRS73L21A703I;
- Calmonte Stefano nato a Bassano Del Grappa il giorno 23/08/1968, residente a Vicenza in Contrà San Domenico 32 A/1, codice fiscale CLMSFN68M23A703W;
- Moretto Elide nata a Bassano Del Grappa il giorno 28/09/1943, residente a Bassano del Grappa (VI) in Via Pola 1, codice fiscale MRTLDE43P68A703F.

Detti proprietari delle aree di via Novellette ricadenti all'interno dell'area oggetto del presente Accordo Pubblico/Privato, che sarà denominato **Accordo Pubblico/Privato "AREA DI VIA PRADARIA 1"**, d'ora in poi verranno indicati per brevità con l'espressione "parte privata":

- _____, nato a _____ (____) il _____, domiciliato per il presente atto presso la sede municipale di cui sopra, Responsabile Area tecnica del Comune di Rossano Veneto, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del COMUNE DI ROSSANO VENETO, con sede in Rossano Veneto (VI), Piazza G. Marconi, n. 4, Codice Fiscale e Partita IVA 00261630248, a ciò autorizzato in base al decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, art. 107, comma 3, lettera C e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal decreto del sindaco del _____ prot. n. _____ e dalla delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____, da considerarsi facente parte del presente atto anche se non materialmente allegata;

SI PREMETTE

- che i predetti Signori Calmonte Christian Mario, Calmonte Stefano e Moretto Elide sono proprietari esclusivi dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Novellette, individuata dai seguenti dati catastali: foglio 3, mappali n. 2430, 2441, 2433, 2446;
- che il Comune di Rossano Veneto è proprietario esclusivo dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Pradaria, individuata dai seguenti dati catastali: Fg. 4 mappali nn. 1211 e 1260;
- che l'area di via Pradaria ad oggi a destinazione residenziale potrebbe essere trasformata mediante variante al PI in area a destinazione artigianale da attuare con permesso di costruire convenzionato con individuazione delle opere di urbanizzazione da eseguire;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli

atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2).

2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3).

3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);

- che il P.A.T. del Comune di Rossano Veneto è stato approvato con D.G.R.V. n. n. 683 del 14/05/2013, ed è divenuto efficace;
- che la tav. 2a nord del P.I. classifica l'area di via Novellette, oggetto del presente Accordo, parte quale area agricola E, parte quale area F1 per istruzione e parte area agricola di interesse ambientale e paesaggistico;
- che sui mappali 2430 e 2441 è gravante una servitù di acquedotto a favore del Demanio dello Stato con sede a Roma - ramo idrico nella gestione della Regione Veneto;
- che la tav. 2a centro del P.I. classifica l'area di via Pradaria, oggetto del presente Accordo, quale zona omogenea C2/24;
- che in data 10/04/2014 1 marzo 2012 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato approvato il "Primo Piano degli Interventi in adeguamento al P.A.T. ed a successive disposizioni normative già efficace";

CONSIDERATO

- che l'area di via Novellette di cui al presente Accordo, inclusa nell'ATO 1 del P.A.T. (Art. Norme di Attuazione P.A.T.), è classificata dal vigente P.I. parte in zona agricola, parte area F1 per istruzione e parte area agricola di interesse ambientale e paesaggistico come meglio evidenziato negli elaborati grafici allegati al presente Accordo;
 - che l'area di via Novellette risulta interessata dai seguenti vincoli: area in parte destinata ad area F1 e area in parte gravata da servitù di acquedotto;
 - che l'area di via Pradaria di cui al presente Accordo, inclusa nell'ATO 1 del P.A.T., è classificata dal vigente P.I. zona omogenea C2/24 come meglio evidenziato negli elaborati grafici allegati al presente Accordo;
 - che l'area di via Pradaria interessata dal presente accordo ha una superficie complessiva territoriale pari a 5960 mq (aree dedotte dalla superficie catastale) e non risulta interessata da vincolo alcuno, apparente e non; come meglio evidenziato negli elaborati grafici allegati al presente Accordo;
 - che l'area di via Pradaria come individuata nell'allegata planimetria ed oggetto del presente atto ha una superficie complessiva territoriale pari a 5990 mq (aree dedotte dalla superficie catastale) di cui mq 599 con obbligo di realizzazione di standard;
 - che ai sensi della tav. 5.2 del P.A.T. denominata "Carta delle Invarianti" le aree non comprendono "Invarianti";
 - che gli interventi previsti dal presente Accordo, pur ricadendo in parte all'interno dell'ambito definito dal P.A.T. "Superficie Agricola Utilizzata" (SAU), non comportano alcuna sottrazione di SAU, in quanto la superficie agricola di via Novellette rimane con destinazione agricola e l'area di via Pradaria è area già zonizzata;
- Infatti, ai sensi del p.to 2 dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 3650 del 25.11.2008 ("Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del Territorio" (DGR n. 3178 del 08.10.2004). Sostituzione della Lettera c) - SAU - Metodologia per il calcolo, nel piano di assetto del territorio (PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola. Integrazione della lettera d) - Edificabilità zone agricole. Deliberazione C.R. n. 109 del 08.08.2008"), si legge: "Dalle quantità di zona agricola trasformabile in destinazioni non agricole calcolate ai sensi del presente atto, è inoltre esclusa la superficie agricola destinata alla realizzazione di aree ricreative a verde destinate a campi da golf, attività sportive e della protezione civile, parchi di divertimento, parchi giardino, rovine archeologiche, camping, boschi di pianura, bacini di laminazione, fermo restando il computo delle superfici eventualmente interessate da edificazione";

che l'Accordo, meglio descritto negli elaborati facenti parte dello stesso, interessa una superficie complessiva territoriale pari a 5990 mq circa area di via Pradaria - 26'000 mq circa area di via Novelletto (dedotta dalla superficie catastale);

che l'Accordo prevede:

- cessione della proprietà Calmonte / Moretto dell'area di via Novelletto identificata al foglio 3, mappali n. 2430, 2441, 2433, 2446 al Comune di Rossano Veneto senza corrispettivo alcuno;
- cambio di destinazione d'uso da residenziale ad artigianale/produttivo mediante variante al Piano degli interventi del lotto di Via Pradaria ad oggi classificato area C2/24 (Fig. 4 mappali 1211 e 1260);
- cessione di un lotto in via Pradaria identificato al Fig. 4 mappali nn. 1211 e 1260 con destinazione d'uso ad artigianale/produttivo dal Comune di Rossano Veneto ai sig.ri Calmonte/Moretto senza corrispettivo alcuno al fine di consentire la futura edificazione diretta di un edificio artigianale come meglio individuato nella planimetria allegata e fino ad una superficie coperta massima pari all'80%;
- che i parametri urbanistici previsti per le edificazioni sono i seguenti:

• Superficie Territoriale (St) / Superficie Fondiaria (Sf)	mq	5990 circa
• H max	ml	12
• Superficie copribile (destinaz. d'uso produttivo/commerciale)	mq	80%.
• Superficie per Spazi Pubblici	mq	599 Circa, monetizzabili

- che, trattandosi di Intervento Edilizio Diretto (I.E.D.), le superfici per spazi pubblici da conferire al Comune sono dimensionate ai sensi delle N.T.O. del P.I. vigente, eventualmente monetizzabili;
- che l'Accordo risulta compatibile con le disposizioni del P.A.T. in quanto l'area di via Novelletto non contrasta con quanto previsto dal P.I. e dal P.A.T. vigenti;
- che la proposta nel suo complesso appare ammissibile, previa apposita variante al P.I., e di interesse pubblico in ragione anche degli impegni assunti dalla parte privata, come riportati nel presente Atto e nell'atto d'obbligo unilaterale del 09 luglio 2019 prot 9464 approvato con d.G.C. n. 102 del 09/07/2019;
- che nel caso di specie sussiste un "rilevante interesse pubblico", ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, dato dalla necessità di realizzazione di una cassa di espansione pubblica per mettere in sicurezza le abitazioni antistanti la roggia Giustiniana eliminando le criticità già avvenute nei passati anni;

Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, tra le parti sopra intervenute e rappresentate a me note

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La parte privata conferma la premessa narrativa come parte integrante del presente Accordo facendo proprio il contenuto degli atti deliberativi citati.

Si ribadisce che con il presente Accordo si prevede la cessione a titolo gratuito delle aree necessarie alla realizzazione di una cassa di espansione per la Roggia e la contestuale assegnazione a titolo gratuito di un lotto già destinato ad uso artigianale nell'area di via Pradaria censita al Fig. 4 mappali nn. 1211 e 1260, perseguendo inoltre il rilevante interesse pubblico, con la cessione, sempre a titolo gratuito, dei seguenti mappali Fig. 3 mappali 2430, 2441, 2433, 2446.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area di via Pradaria.

Art. 2

L'Accordo sarà recepito con il provvedimento di adozione e approvazione della variante al P.I. vigente. L'approvazione della variante urbanistica dovrà intervenire entro 4 mesi dalla stipula del presente Atto, salvo impedimenti oggettivi non imputabili al Comune.

Giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 il presente Accordo di pianificazione costituirà parte integrante del Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Rossano Veneto.

Art. 3

La parte privata, previa apposito progetto edilizio da sottoporre all'esame ed autorizzazioni degli uffici/Enti competenti, eseguirà un edificio artigianale/industriale secondo i parametri edificatori in premessa indicati.

Il lotto avrà destinazione d'uso produttiva tale da consentire la futura edificazione diretta di un edificio artigianale come meglio individuato nella planimetria allegata e fino ad una superficie coperta massima pari all'80%.

Gli interventi edilizi saranno assoggettati ad Intervento Edilizio Diretto (IED).-

Saranno realizzati in via Pradaria a propria cura e spese gli standard ed urbanizzazioni evidenziati nella planimetria allegata (con possibilità di traslazione anche in altra posizione purché con accesso diretto dalla viabilità comunale), il tutto contestualmente all'edificazione del nuovo edificio.

Saranno realizzati in via Pradaria a propria cura e spese le reti tecnologiche di fognatura e gas metano, qualora mancanti, fino ad una estensione massima di circa 30 ml per la fognatura e circa 90 ml per la rete gas metano, il tutto contestualmente all'edificazione del nuovo edificio.

Sarà rispettato, in fase di edificazione, quanto prescritto relativamente al reperimento e cessione del parcheggio dagli articoli delle NTA del PI approvato o in alternativa a monetizzare gli stessi secondo le tariffe vigenti al momento dell'edificazione del nuovo edificio ed in conseguenza a ridefinire la sagoma limite del nuovo edificio.

Art. 4

La parte privata, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si impegna a realizzare le seguenti opere di "rilevante interesse pubblico": CESSIONE SENZA CORRISPETTIVO ALCUNO le aree necessarie alla realizzazione di una cassa di espansione per la Roggia Giustiniana ed altre aree agricole poste nelle immediate vicinanze.

Art. 5

Il presente Accordo Pubblico/Privato deve ritenersi vincolante non solo per la parte privata, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la parte privata si impegna ad inserire le previsioni del presente Accordo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito di Accordo.

La parte privata presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto del presente Accordo e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive, obbligandosi fin d'ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Art. 6

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da parte dell'Area V - Urbanistica del Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti al presente Atto, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle.

Art. 7

Il presente Accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni nel P.I., senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata, fatto salva la sola restituzione della somma versata, detratte le spese sostenute da parte del Comune di Rossano Veneto di cui produce apposita contabilità.

Art. 8

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9

I soggetti costituenti la parte privata, con la sottoscrizione del presente Atto autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Dirigente dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

I soggetti costituenti la Parte privata dichiarano di conoscere ed espressamente approvano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole e condizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 del presente Accordo.

E richiesto, io Segretario ho ricevuto questo atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e che mi dispensano, altresì, dalla lettura degli allegati per averne già preso conoscenza.

Questo atto composto da n. ____ () facciate, di cui le prime ____ () intere e la ____ di n. ____ () righe, escluse le sottoscrizioni, scritto sotto la mia direzione da persona di mia fiducia mediante stampante laser e completato da me ufficiale rogante, viene firmato dalle parti e da me ufficiale rogante alle ore ____ , come segue:

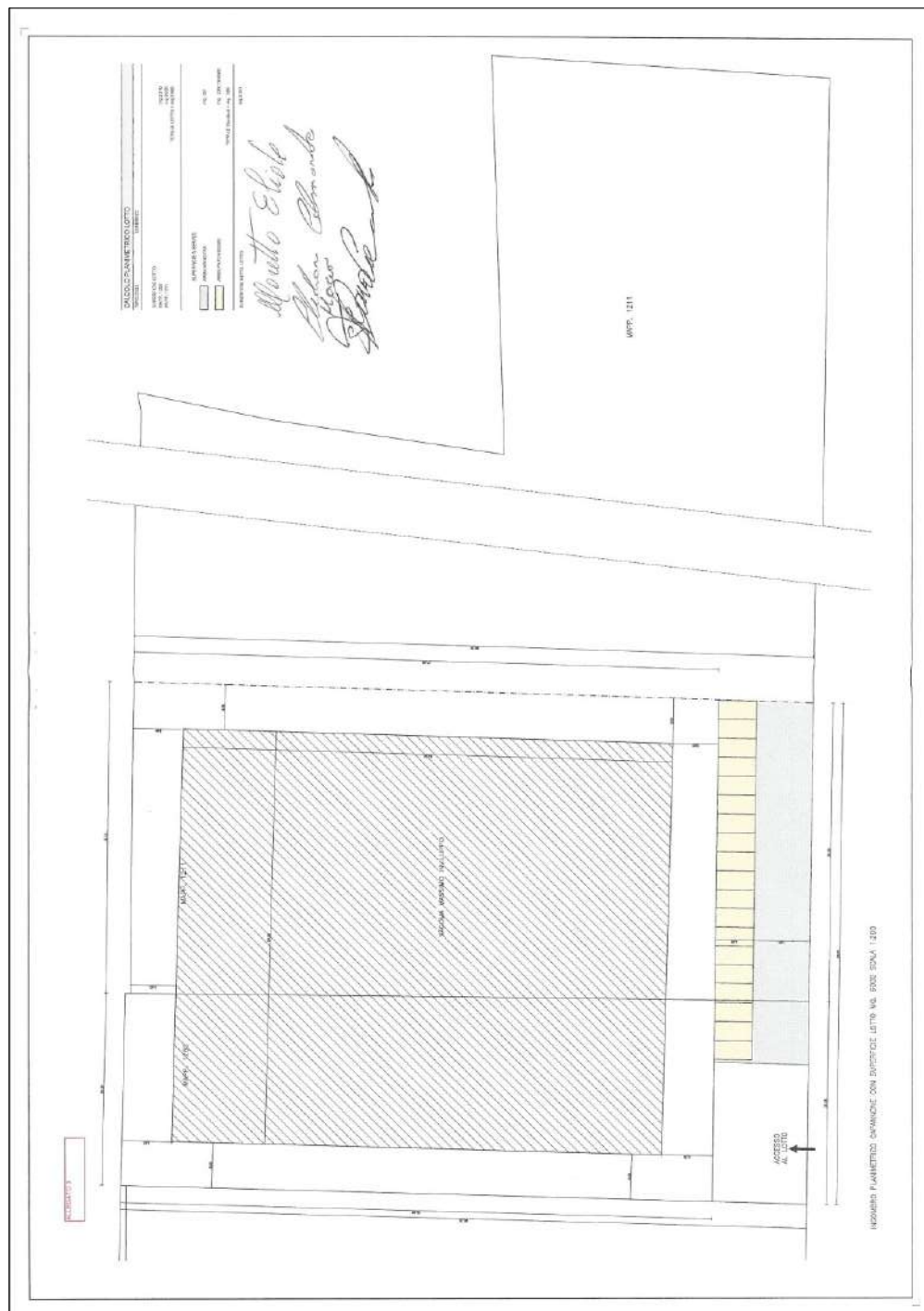
BASSANO DEL GRAPPA 5/08/2019

Calmonte Christian Mario

Calmonte Stefano

Moretto Elide

Christian Calmonte
Stefano Calmonte
Moretto Elide





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 30/08/2019 INTESTATO A MORETTO LIVIO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno ventisette (27) del mese di novembre (11), il sig. Moretto Livio, nato a Bassano Del Grappa (VI) il 25.07.1960 e residente a Rossano Veneto (VI) in via Bessica, 146, C.F. MRT LVI 60L25 A703G;

in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 4 mappale 1064, A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 4 mappale 1064;
- che la richiesta è finalizzata all'ampliamento di un fabbricato residenziale unifamiliare con requisiti di prima casa;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare

Moretto Livio

1



nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di via Bessica di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 9 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 17 (accordo "m") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad € 11.239,05 (undicimiladuecentotrentanove/05) così calcolato:
Valore perequativo al mq = 132,03 €/mq (140,48 – 8,45)
Perequazione 567,50 mc = 567,50 x 132,03 €/mq = 74.927,025 x 15% = € 11.239,05
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. 162/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area di vicolo Castion.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 30/08/2019 con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 9, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di € 11.239,05 (undicimiladuecentotrentanove/05) corrisposto il 50% con ricevuta in data 22/11/2019 CRO _____ e il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
- di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.

2

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 9 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 9 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di € 200 (euro duecento) risultano essere € 337,17 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.



Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Venezia)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)



3

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Moretto Livio CI N. AV 6943021 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 27/11/2019

Il funzionario incaricato Dott. Adriano Ferraro



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A LAZZAROTTO GRAZIANO, LAZZAROTTO LORIS, LAZZAROTTO ROBERTO, LAZZAROTTO ORNELLA E ZURLO ORAZIO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno diciotto (18) del mese di novembre (11), i sig.ri:

- **LAZZAROTTO GRAZIANO** nato a Bassano del Grappa il giorno 03.05.01958, residente a Bassano del Grappa in Piazza Libertà 34, codice fiscale LZZGZN58E03A703Z;
- **LAZZAROTTO LORIS** nato a Bassano del Grappa il 28/09/1959, residente a Galliera Veneta in Via Maglio n. 22, codice fiscale LZZLRS59P28A703D;
- **LAZZAROTTO ROBERTO** nato a Bassano del Grappa il giorno 08.06.1962, residente a Rossano Veneto in via Cartiera, codice fiscale LZZRR762H08A703R;
- **LAZZAROTTO ORNELLA** nata a Bassano del Grappa il 21/01/1964, residente a Bassano del Grappa in via B. Zonta 14, codice fiscale LZZRLL64A61A703E
- **ZURLO ORAZIO** nato a Cittadella il 30/11/1958, residente a Bassano in via B. Zonta n. 14, codice fiscale ZRLRZO58S30C743J

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

Detti proprietari delle aree ricadenti all'interno dell'area oggetto del presente Atto d'ora in poi verranno indicati per brevità con l'espressione "ditta";

DICHIARANO

- che sono proprietari dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Stazione individuata dai seguenti dati catastali:
foglio 2°, mappali n. 399 – 2743 – 2744 – 2750 – 2762 – 2748 (ex 2686) – 121 – 357;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;



1

- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato approvato il "Primo Piano degli Interventi in adeguamento al P.A.T.", e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'inserimento della proposta nel P.I.;
- che l'area di Via Stazione di cui al presente Accordo, inclusa nell'ATO 2 del P.A.T. (Art. 3.1 Norme di Attuazione P.A.T.), è classificata dal vigente P.I. parte in zona edificabile e parte in zona Agricola;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 26 (accordo "B2") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che l'Accordo interessa una superficie di mq 280 e prevede:
 - riclassificazione da zona agricola a ZTO residenziale con traslazione di volumetria dall'area edificabile adiacente;
 - che i nuovi parametri urbanistici sono i seguenti:

• Superficie edificabile attuale zona 62	mq	3984,52
• ampliamento ambito 62	mq	280,00
• nuova superficie edificabile zona 62	mq	4264,52
• Volumetria precedente area edificabile classificata n. 62 nell'Accordo n. 41 della Variante 9 del P.I.	mc	4.101,40
• Volumetria in progetto	mc	4.101,40

- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 6.290,90 così calcolato:

inserimento in zona residenziale tipo C1.2 da ZTO E

mq 280 x € 98,32 =	€	27.529,60
mq 280 x € 8,45 =	€	<u>2.366,00</u>
a dedurre	€	25.163,60
€ 25.163,60 x 25% =	€	6.290,90

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;
- che l'Accordo risulta compatibile con le disposizioni del P.A.T. in quanto l'area non contrasta con quanto previsto dal P.I. e dal P.A.T. vigenti;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.



2

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C. n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, rete telefonica, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di euro 3.145,45 (trecentoquarantacinquevirgolaquarantacinque) corrisposto il 50% con ricevute in data 17/11/2021 mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle.

Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di € 200 (euro duecento) risultano essere € 200 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Mario J. M. M.
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Lazzarotto
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Lazzarotto
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Orlando
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Orlando
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)



Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

LAZZAROTTO GRAZIANO CI N. AY 8192852 DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

LAZZAROTTO LORIS CI N. AR 5037649 DEL COMUNE DI GALLIERA VENETA

LAZZAROTTO ROBERTO CI N. AV2980201 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

ZURLO ORAZIO CI N. 3641079AA DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

LAZZAROTTO ORNELLA CI N. AR 6959481 DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

Data 18/11/2021

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro
SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

ORIGINALE INFORMATICO

Deliberazione n° 48
Adottata in data 23/11/2019



COMUNE DI ROSSANO VENETO

Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Sessione Straordinaria Convocazione 1ª Seduta pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 6 L.R. VENETO 11/2004 CON LA PARROCCHIA NATIVITA' DELLA BEATA VERGINE MARIA.

L'anno duemiladiciannove, addì ventitre del mese di novembre presso la sede municipale.

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito fatta recapitare a ciascun consigliere secondo i termini prescritti dalla Legge, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco MARTINI Morena e l'assistenza del Segretario Comunale Reggente Taibi Giuseppe

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	Presenti	Assenti
1 BATTAGLIN Helga	X	
2 BERTON Chiara	X	
3 BERTON Davide	X	
4 BIANCHIN Cristina	X	
5 CENCI Andrea	X	
6 GALVAN Giulia		X
7 GANASSIN Paola	X	

Per un totale di

10 Presenti

3 Assenti

La dott.ssa MARTINI Morena, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 6 L.R. VENETO 11/2004 CON LA PARROCCHIA NATIVITA' DELLA BEATA VERGINE MARIA.

PREMESSO

-che, con determinazione n. 352 del 27.12.2018, il Comune di Rossano Veneto ha conferito all'Arch. Francesco Antonio Tonietto l'incarico di progettazione dell'intervento di riqualificazione di Piazza Duomo - incarico comprensivo di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

-che, nella medesima determina di incarico, si è precisato che l'obiettivo della rigenerazione del tessuto urbano del Comune di Rossano Veneto e, segnatamente, del suo centro storico può essere perseguito anche mediante un intervento di riqualificazione di Piazza Duomo, che comporti sia l'esecuzione di opere di rifacimento della piazza, sia un ripensamento della funzione ed estensione della stessa, anche alla luce della natura, storia e destinazione d'uso dei fabbricati che ne costituiscono la cortina edilizia;

-che, con nota pec del 21.1.2018, l'Arch. Tonietto ha precisato che tutte opzioni progettuali esaminate "portano alla conclusione che un corretto intervento di riqualificazione urbanistica dell'area esiga la demolizione del manufatto posto lungo il lato Nord della Piazza (nella sostanza, il cinema/teatro di proprietà della Parrocchia)", poiché, in tal modo, "la superficie della Piazza risulterebbe sensibilmente ampliata e maggiormente fruibile, e sarebbe possibile ipotizzare una quinta edilizia di raccordo tra la torre piezometrica, già esistente, e le opere parrocchiali (in primis, il Duomo) poste a Nord";

-che, con la medesima nota, l'Arch. Tonietto ha chiesto "di sottoporre alla attenzione della Amministrazione la possibilità di coinvolgere nella progettazione anche le aree di proprietà della parrocchia, nei termini sopra indicati";

-che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 22.1.2019 il Comune ha dato indirizzo al responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata e dei Lavori Pubblici, Dott. Adriano Ferraro, di indicare "all'Arch. Francesco Antonio Tonietto, tecnico incaricato della progettazione dell'intervento di riqualificazione di Piazza Duomo, che l'attività progettuale dovrà intendersi estesa - senza incremento di compenso professionale - anche all'area attualmente occupata dal dismesso cinema parrocchiale ed alle aree scoperte ad esso contigue";

- che l'Amministrazione comunale ha avviato una intensa e proficua trattativa con la Parrocchia di Rossano Veneto e le Autorità Ecclesiastiche di riferimento, al fine di verificare la disponibilità dell'Ente parrocchiale a cedere spontaneamente la proprietà del "Patronato San Giovanni Bosco" e del retrostante bar parrocchiale, sempre in funzione di una riqualificazione di Piazza Duomo,

- che, nell'ambito della trattativa predetta, è emersa la disponibilità della Amministrazione comunale compensare l'acquisizione del fabbricato ospitante il "Patronato e San Giovanni Bosco" e del retrostante bar parrocchiale, mediante edificazione di una aula polivalente a servizio della Parrocchia di Rossano Veneto e da cedere in proprietà esclusiva alla stessa;

- che, nelle more della trattativa succitata, si è resa necessaria la chiusura dell'Asilo Parrocchiale dedicato a Maria Bambina e, con atto sottoscritto in data 9 agosto 2019, la Parrocchia di Rossano Veneto ha concesso in locazione al Comune di Rossano Veneto i locali ospitanti l'asilo parrocchiale;

- che, nell'ambito del predetto contratto di locazione, la Parrocchia di Rossano Veneto ha

riservato alla Amministrazione comunale la possibilità di acquisire la proprietà dei locali, ospitanti l'asilo parrocchiale, sempre nell'ambito dell'intervento di riqualificazione di Piazza Duomo, posto che i locali predetti fanno parte del complesso delle Opere parrocchiali, gravitanti nell'area del Duomo;

- che, sulla base delle indicazioni progettuali ricevute dal Comune e dalla Parrocchia di Rossano Veneto, l'Arch. Tonietto ha predisposto progetto di riqualificazione di Piazza Duomo, il quale prevede – inter alia e salve più precise indicazioni rinvenibili nel medesimo progetto - la demolizione del manufatto ospitante "Patronato e San Giovanni Bosco" e del retrostante bar parrocchiale;

- che il medesimo progetto prevede, oltre alla realizzazione di una nuova cortina edilizia, lungo il lato nord della Piazza, anche la elevazione di un corpo di fabbrica con funzioni di struttura polivalente, dotata di cucina e servizi, e di un nuovo bar parrocchiale, prospiciente la Piazza;

- che il progetto succitato è stato approvato, in linea tecnica, dalla Giunta Comunale di Rossano Veneto con deliberazione n. 154 del 14.11.2019;

- che la realizzazione delle opere di riqualificazione urbanistica, previste nel progetto redatto dall'Arch. Antonio Tonietto, presuppone la stipula di convenzione ex art. 6 LR Veneto 11/2004 con la Parrocchia Natività Di Maria, con sede in Rossano Veneto (VI), Piazza Duomo n. 11;

- che la predetta convenzione prevedrà – inter alia – l'acquisizione dei seguenti beni immobili di proprietà della e censiti al Catasto fabbricati del Comune di Rossano Veneto:

- area scoperta di cui al Fg 2 mapp. 2617;
- fabbricato ed area scoperta pertinenziale di cui al Fg 2 mapp. 194;
- porzione del fondo di cui al Fg 2 mapp. 191, comprensiva di bar parrocchiale e di area scoperta pertinenziale, così come individuata nella Tavola riepilogo assegnazioni a seguito opera, redatta dall'Arch. Tonietto;
- fabbricato di cui al Fg 2 mappali 875, 692.

VISTI la seguente documentazione:

- la delibera di Giunta Comunale n. 154 del 14.11.2019;
- la perizia di stima redatta dall'Arch. Elena Mezzalana;
- la relazione di stima redatta dal Geom. Simone Bernardi;
- l'Attestazione di Indispensabilità ed Indifferibilità a firma del responsabile Area Lavori Pubblici;
- la bozza/schema di convenzione urbanistica, con allegati in atti;

VISTA la L.R. Veneto 11/2004;

VISTI il P.A.T. ed il P.I. vigente;

ACQUISITI i pareri cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) di approvare la bozza/schema di convenzione allegata alla presente delibera, parte integrante della stessa;

2) di autorizzare il responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio, Dott. Adriano Ferraro, a sottoscrivere con la Parrocchia Natività Di Maria, con sede in Rossano Veneto (VI), Piazza Duomo n. 11, Convenzione ex art. 6 L.R.V. 11/2004, in conformità al testo allegato al presente atto e salva la possibilità di apportare allo stesso modifiche di dettaglio, che non incidano sui contenuti essenziali dell'atto.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Dlgs 267/2000 - art. 49, comma 1)

Il sottoscritto responsabile di P.O. sulla base del parere del responsabile dell'istruttoria e/o del procedimento esprime, in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, parere.

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI AREA
FerraroDott. Adriano
(Firma acquisita digitalmente)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (Dlgs 267/2000 - art. 49, comma 2)

Il sottoscritto responsabile di P.O., in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, esprime parere.

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI AREA
Pertile Luisa Lorena
(Firma acquisita digitalmente)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 30/08/2019 INTESTATO A VENEZIAN MARCO E VENEZIAN JESSICA – ARSIE MARCO E ARSIE ALBERTO

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno ventisette (27) del mese di novembre (11), i signori:

- VENEZIAN MARCO, nato a Cittadella (PD) il 30.08.1992, residente a Tezza Sul Brenta in via Cimone 6/A, C.F. VNZ MRC 92M30 C743N;
- VENEZIAN JESSICA, nata a Cittadella (PD) il 29/10/1995, residente a Tezze Sul Brenta in via Cimone 6/A, C.F. VNZ JSC 95R69 C743E;

in qualità di proprietari del terreno ubicato catastalmente in comune di Rossano Veneto, foglio 5 mappali 2574 – 2575 – 2577 – 2578 – 2579 – 2581 – 2582 – 1730 – 1731 – 1279 delle aree ricadenti all'interno dell'area oggetto del presente atto d'ora in poi verranno indicati per brevità con l'espressione "Ditta Venezian";

- ARSIE MARCO, nato a Bassano del Grappa (VI) il 11.11.1979, residente a Rossano Veneto in via Bachelet 24, C.F. RSAMRC79S11A703I;
- ARSIE ALBERTO, nato a Bassano del Grappa (VI) il 04.05.1982, residente a Rossano Veneto in via Bachelet 26, C.F. RSALRT82E04A703Y;

in qualità di proprietari di una porzione di terreno individuata catastalmente in comune di Rossano Veneto, foglio 5, mappali 2576 – 2580, aree ricadenti all'interno del presente atto, d'ora in poi verranno indicati per brevità con l'espressione "Ditta Arsie";

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARANO

- Che il comune di Rossano Veneto (VI) è proprietario dell'area situata in via Bachelet, individuata dai seguenti dati catastali:
 - folgio 5, mappali 1882 – 1884 – 1886;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 51 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;

1

- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di via Bachelet di cui al presente Atto, inclusa nell'ATO 2 del PAT (Art. 31 Norme di Attuazione P.A.T.) è classificata dal vigente P.I. parte in ZTO Agricola, parte in zona F/83, parte in Fascia di rispetto stradale, parte in sede stradale, parte in zona F/82;
- che l'area interessata dal presente atto nel P.I. n. 9 adottato come indicazione di variante è inserita come scheda d'intervento n. 20 (accordo "p") e viene descritta negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che l'Atto prevede:
 - la permuta dell'area, ora destinata a verde pubblico ZTO F/82 individuata catastalmente in comune di Rossano Veneto foglio 5, mappali 1882 – 1884 – 1886 di complessivi mq. 805, con l'area individuata catastalmente in comune di Rossano Veneto – foglio 5 mappali 2576 – 2580 di complessivi mq. 805 a seguito di riclassificazione con il presente atto in area F (parco) della 2° area a verde privato della 1° area.
- La cessione delle aree da destinare a strada di collegamento tra via Bachelet e via cacciatore distinte catastalmente in comune di Rossano Veneto foglio 5 mappali 1285 parte – 1730 (per la quota indivisa in proprietà) - 1731 (per la quota indivisa in proprietà);
- La realizzazione delle opere di urbanizzazione inerenti il punto precedente;
- La riclassificazione dell'area individuata in comune di Rossano Veneto, foglio 5 mappali 2578 – 2577 – 2579 - 2581 - 2582.
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è negativo in quanto la "Ditta Venezian" si impegna con il presente atto a cedere e realizzare opere per un massimo di € 101.510,00 rispetto alla quota perequativa di € 74.065,00. Tale importo dovrà essere dimostrato con apposite pezze giustificative prima del ritiro di qualsiasi agibilità degli immobili. La "Ditta Arsie" permuta con il comune aree di mq 805 con le medesime caratteristiche (realizzando area a verde pubblico) cadendo i mappali 2578 – 2580 e acquistando i mappali 1882 – 1884 – 1886 tutti compresi nel foglio 5 in Rossano Veneto.
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

In relazione alla realizzazione e cessione della strada di collegamento via Bachelet – via Cacciatore, in considerazione del fatto che la ditta proponente Venezian cede la propria quota indivisa in proprietà dei mappali 1730 – 1731 – 1279 del foglio 5° in Comune di Rossano Veneto, l'Amministrazione Comunale si impegna ad acquisire direttamente le altre quote di comproprietà di altre ditte ed eventuali altri terreni di proprietà di terzi necessari per l'esecuzione della strada. L'impegno di acquisizione da parte dell'Ente Comunale libera la Ditta proponente da responsabilità derivanti dai tempi necessari per ottenere la disponibilità delle aree in relazione ai lavori da eseguire. Gli oneri e costi per l'acquisizione delle suddette aree saranno a totale ed esclusivo carico dell'ente pubblico tranne per gli atti notarili di trasferimento delle aree al Comune che saranno a carico della ditta Venezian.

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

2

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. 162/2014.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 30/08/2019 con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 9, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo le ditte sostengono:

- per la "ditta Venezian" garanzia nella dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.

- per la "ditta Venezian" a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;

- per la "ditta Venezian" di convenire allo scomputo del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per la realizzazione di interventi pubblici per il bene della collettività;

- per la "ditta Arsie" l'impegno alla realizzazione di area a verde mediante fornitura e stesa di terreno vegetale, la semina a prato e la piantumazione di arbusti e piante in base alle indicazioni della D.L.L.;

- le opere definite al punto precedente saranno soggette a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria per quanto concerne le aree a strada, parcheggi e marciapiede;

- per la "Ditta Venezian" la cessione gratuita al comune di Rossano Veneto delle aree destinate a strada, marciapiede e parcheggio;

- gli obblighi delle ditte e gli eventuali scomputi risultano essere:

A) Le opere di urbanizzazione come da computo metrico allegato ai documenti adottati risultano essere pari a € 86.510,00 (ditta Venezian)

B) Le spese tecniche (progetto, direzione lavori e collaudo) per la realizzazione della strada, parcheggi e relative opere di urbanizzazione € 8.000,00 (ditta Venezian);

C) Realizzazione della rete dell'acquedotto per il tratto via Bachelet - via Cacciatore a cura della Società Etra S.P.A. € 7.000,00 (ditta Venezian);

D) Scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria nella realizzazione di due edifici residenziali - € 12.500,00 per ogni edificio € 25.000,00;

E) Monetizzazione dell'area a parcheggio e standard nella realizzazione di due edifici residenziali € 12.456,64

F) Perequazione per realizzazione di due edifici residenziali per una volumetria di mc 2000 (1ª casa) € 39.809,00.

- di monetizzare l'eventuale area a parcheggio pubblico per l'eventuale volume eccedente;

- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 9 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Le ditte, condividendo gli obiettivi e i contenuti del P.A.T. approvato, specificatamente quelli relativi al contesto territoriale in cui è inserita l'area di relativa proprietà, si impegnano a riconoscere il seguente interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 comma 4 punto d) ter del D.P.R. 380/01:

1) La "ditta Arsie" a permutare con il comune di Rossano Veneto le aree individuate catastalmente al foglio 5 mappali 1882-1884-1886 (attualmente in ZTO F/82 e da classificare a Zona a verde privato a seguito del presente accordo) con i mappali 2576-2580 (attualmente in zona agricola e da riclassificare a VERDE PUBBLICO F/83 a seguito del presente atto) per ampliamento parco dell'Amicizia di via Bachelet - via Cacciatore, previa esecuzione o impegno mediante garanzia con polizza fideiussoria alla realizzazione delle opere.

2) La "ditta Venezian" a cedere gratuitamente le aree da destinare a strada di collegamento tra via Bachelet e via Cacciatore distinte catastalmente in comune di Rossano Veneto foglio 5 mappali 2575-1730 (per la quota indivisa in proprietà) -1731 (per la quota indivisa in proprietà) -1279 (per la quota indivisa in proprietà).

3) La "ditta Venezian" a realizzare direttamente in perequazione, ad esclusiva propria cura e spese, opere di urbanizzazione relative alle seguenti opere e reti tecnologiche: opere stradali, rete fognatura acque nere e meteoriche, rete elettrica, rete acquedotto e pubblica illuminazione.

4) La "ditta Venezian" a cedere prima del rilascio il certificato di agibilità degli edifici le aree indicate ai precedenti punti 1 e 2 con le opere in essa realizzate, precisando che la cessione delle aree a verde pubblico potrà avvenire anche in forma disgiunta lotto per lotto, sempre prima del rilascio dell'agibilità del fabbricato all'interno del lotto interessato.

Il comune si impegna a cedere ai signori Arsie Marco e Alberto un'area in Zona F/82 di mq 805 costituita dai mappali 1882-1884-1886 del foglio 5 di Rossano Veneto che viene trasferita nel nuovo ambito di via Bachelet/via Cacciatore della stessa superficie di 805 mq, costituita dai mappali 2576-2580 sempre del foglio 5 così da creare un'area a parco, sorvegliata e protetta con miglior fruizione pubblica.

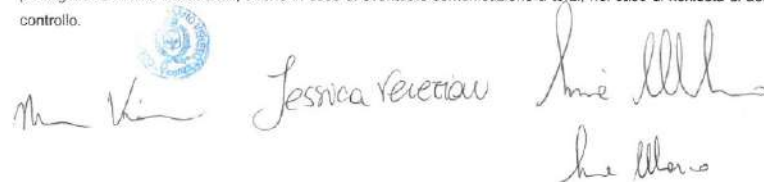
Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 9 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 1.188,27 e versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.



Letto, confermato e sottoscritto.

M. Vin

Lesna Svetina

the place

Ami illi

Il funzionario incaricato Dott. Adriano Ferraro



Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falsa. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESATO A VENEZIAN VANNI, VENEZIAN MARCO E VENEZIAN JESSICA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno ventinove (29) del mese di dicembre (12), i sig.ri:

- **VENEZIAN VANNI** nato a Marostica il 06.07.1968, residente a Tezze Sul Brenta (VI) in Via Cimone 6/A, codice fiscale VNZVNN68L06E970T;
- **VENEZIAN MARCO** nato a Cittadella il 30.08.1992, residente a Tezze Sul Brenta (VI) in Via Cimone 8/A, codice fiscale VNZMRC92M30C743N;
- **VENEZIAN JESSICA** nata a Cittadella il 29.10.1995, residente a Tezze Sul Brenta (VI) in Via Cimone 6/A, codice fiscale VNZJSC95R69C743E;

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

Detti proprietari delle aree ricadenti all'interno dell'area oggetto del presente Atto d'ora in poi verranno indicati per brevità con l'espressione "ditta";

DICHIARANO

- di essere proprietari dei terreni ubicati catastalmente in comune di Rossano Veneto, foglio 5^a mappali 2574 – 2575 – 2577 – 2581 – 2582 – 1730 – 1731 – 1279 – 2628 – 2626 – 2625 – 2627 – 1286 – 1856;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato approvato il "Primo Piano degli Interventi in adeguamento al P.A.T.", e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

1

- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n. 116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'inserimento della proposta nel P.I.;
- che l'area di Via Bachelet di cui al presente Accordo, inclusa nell'ATO 2 del P.A.T. (Art. 3.1 Nome di Attuazione P.A.T.), è classificata dal vigente P.I. parte in area pubblica (strada, parcheggi e verde) parte in area edificabile, parte in verde privato;
- che l'area di via Bachelet di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 64 (rimodulazione accordo) inserita come osservazione al P.I. 10 con protocollo n. 9417 del 21/06/2021 meglio indicata negli elaborati allegati all'osservazione stessa;
- che l'Accordo prevede:
 - l'ampliamento dell'ambito del Comparto 64 comprendendo il terreno di cui ai mappali 1856 – 1286 – 2574 – 2625 – 2627 del fg. 5^a;
 - la conferma della realizzazione delle opere di urbanizzazione già previste nell'Accordo Pubblico/Privato inserito nella Variante al P.I. n. 9;
 - la riclassificazione delle aree interne al Comparto con inserimento di nuova area residenziale con ampliamento e parziale traslazione di volumetria già assentita, meglio indicata negli elaborati allegati all'osservazione stessa;
- Che oltre alla scheda norma la normativa da rispettare è quella per le zone residenziali;
- Che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo da corrispondere è NEGATIVO, in quanto € 120.280,00 < 127.860,00 e più specificamente:
- la ditta "Venezian" cede e realizza opere per € 127.860,00 rispetto a quota perequativa di € 120.280,00;
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;
- che, trattandosi di Intervento Edilizio Diretto (I.E.D.), le superfici per spazi pubblici (strade, parcheggi, marciapiede e relative opere) verranno ceduti al comune di Rossano Veneto a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria per l'importo massimo di € 25.500,00;
- che l'Accordo risulta compatibile con le disposizioni del P.A.T. in quanto l'area non contrasta con quanto previsto dal P.I. e dal P.A.T. vigenti;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo, ognuna per quanto riferibile a sé stessa, conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico conseguentemente alla cessione di terreno e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a fronte della variazione urbanistica prevista dal P.I. il cui calcolo è stato determinato in base ai riferimenti di D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C. n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione la ditta sostiene:

- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come

2

differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalla N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione mediante realizzazione di area a strade, marciapiedi parcheggio con le seguenti rete tecnologiche: reti di fognatura nera e meteoriche, rete elettrica, rete acquedotto e pubblica illuminazione;

- le opere definite al punto precedente saranno soggette a scomputo dagli oneri di urbanizzazione primaria per quanto concerne le aree a strada, parcheggi e marciapiedi e la realizzazione delle opere per un importo massimo di € 25.500,00 (venticinquemilacinquecento/00) pari a € 8.500,00 per ogni abitazione;

- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo perequativo pari a zero in quanto le aree e le opere da realizzarsi superano il contributo perequativo risultante dalla variazione urbanistica dell'area;

- la cessione gratuita al comune di Rossano Veneto delle aree destinate a strada, marciapiede e parcheggio;

- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I., l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle.

Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di € 200 (euro duecento) risultano essere € 200 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per

perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

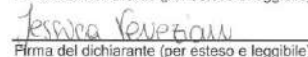
Letto, confermato e sottoscritto.



Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)



Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)



Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

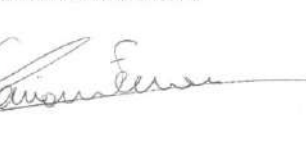
VENEZIAN VANNI CI N. AY 4596543 DEL COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

VENEZIAN MARCO PATENTE DI GUIDA N. U174C1591D RILASCIATA IL GIORNO 09/09/2021

VENEZIAN JESSICA CI N. CA25809HL DEL COMUNE DI JESOLO

Data 29/12/2021

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A LANDO CAMILLO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno due (2) del mese di Novembre (11), il sig. LANDO CAMILLO, nato a Bassano del Grappa (Vicenza) il 23/07/1963 e residente a Rossano Veneto (Vicenza) in via Nosellare, n° 33, C.F. LNDCLL63L23A703S in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 5 mappali 1076-190, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 5 mappali 1076-190;
- che l'accesso ai mappali sopracitati avviene da via Nosellare;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n. 116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

1

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 25 (accordo "a") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 7.526,81 così calcolato:
Valore perequativo al mq = 98,32 €/mq per zona C1.2
Valore perequativo zona agricola = 8,45 €/mq
Volume esistente da trasferire = 470 mc.
Volume di Perequazione = 100 mc.
Percentuale di perequazione = Per prima casa 25%
Percentuale di perequazione = Per trasferimento 25%/2
Valore perequativo al mq = 89,87 €/mq per zona C1.2
Volume di Perequazione prima casa = 100 mc.
Percentuale di perequazione = 25% per prima casa
Totale perequazione prima casa = 2246,75
Valore perequativo al mq = 89,87 €/mq per zona C1.2
Volume di Perequazione trasferimento = 470 mc.
Percentuale di perequazione = 25%/2 per prima casa
Totale perequazione prima casa = 5279,86
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C.n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente

2

- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 3.750,00 euro (eurotremitasettecinquanta/00) corrisposto con ricevuta in data 02/11/2021 CRO 08590000000007789854 mentre il restante entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.

- La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti e imposte o tasse corrisposte).

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

In fine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

2

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

CI N. CA 31405CT DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO
Data 02/11/2021

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Qualora dal controllo emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.





COMUNE DI ROSSANO VENETO

Provincia di Vicenza

COPIA

N°38
Reg. delib.
Del 10-09-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO CONTRATTO PRELIMINARE DI PERMUTA PER L'ACQUISIZIONE DI FABBRICATO DA ADIBIRE A MAGAZZINO COMUNALE

Oggi **dieci** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima^A convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Battaglin Helga	Presente	Lando Doris	Presente
Berton Chiara	Presente	Marcon Andrea	Presente
Berton Davide	Presente	Martini Morena	Presente
Bianchin Cristina	Presente	Pegoraro Davide	Presente
Cenci Andrea	Presente	Trevisan Gilberto	Assente
Galvan Giulia	Assente	Zonta Marco	Presente
Ganassin Paola	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Dott. Accadia Antonello.
Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Martini Morena nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 10-09-2020

COMUNE DI ROSSANO VENETO

OGGETTO CONTRATTO PRELIMINARE DI PERMUTA PER L'ACQUISIZIONE DI FABBRICATO DA ADIBIRE A MAGAZZINO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

che il Comune di Rossano Veneto non dispone di un fabbricato avente funzione di magazzino comunale;

che, attualmente, le funzioni di magazzino comunale sono svolte da alcuni locali, posizionati nel seminterrato dell'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari";

che l'utilizzo dei locali predetti come magazzino comunale costituisce inevitabilmente fonte di disagio per tutti coloro che operano nell'Istituto o lo frequentano come discenti, dal momento che la movimentazione di mezzi e materiali comporta notevoli emissioni sonore, risultando disturbante, e limita la possibilità di libero impiego, a fini didattici, di vani interni ed aree cortilive dell'Istituto stesso;

che gli spazi, attualmente impiegati come magazzino, sono insufficienti ad ospitare materiali e mezzi in uso alla Amministrazione;

che il Comune di Rossano Veneto non dispone di fabbricati che possano essere utilizzati in via esclusiva come magazzino comunale;

che i signori Lante Giovanni, Lante Mattia e Lante Tiziano sono comproprietari in ragione di 1/3 indiviso ciascuno, del fabbricato ubicato in Rossano Veneto in via Piave individuabile catastalmente al foglio 2 mappale 960 sub. 7 – Categoria D/1 – Rendita € 5.144,00;

che il fabbricato dei signori Lante ha una destinazione d'uso di tipo produttivo (trattasi di capannone industriale) ed è idoneo ad ospitare un magazzino comunale;

che, a seguito dei colloqui intercorsi con l'Amministrazione Comunale, i signori Lante hanno elaborato un preliminare/proposta di permuta – che si allega – il quale prevede che:

- il trasferimento al Comune di Rossano Veneto dell'edificio di cui al mappale 960 sub. 7 – foglio 2 in Rossano Veneto;
 - la cessione, da parte del Comune di Rossano Veneto, del lotto di terreno all'interno della Lottizzazione produttiva di Mottinello via 2° Strada e individuabile catastalmente al foglio 8 mappali 728 – 764 – 775 – 732 – 767 e 759 parte, per una superficie di mq 4919, previa modifica della qualificazione urbanistica di detto fondo, mediante procedura di variante al Piano degli Interventi, dall'attuale destinazione F/84 e percorso pedonale a ZTO D1 con i conseguenti parametri edilizi della zona produttiva;
 - l'impegno dell'Ente ad eseguire a proprie spese i lavori di eliminazione della linea e dei manufatti di pubblica illuminazione presenti attualmente nel terreno (n. 3 pali di illuminazione con plinti e cavidotti interrati);
 - l'impegno della ditta Lante Giovanni, Lante Mattia e Lante Tiziano ad installare lungo il tratto vicino alla roggia, sulla fascia verde che rimarrà al Comune, 2 pali di pubblica illuminazione, recuperati da quelli attualmente esistenti nell'area oggetto di trasferimento;
- che il preliminare/proposta di permuta, elaborato dai signori Lante, fissa in € 305.000,00 (euro trecentocinquemila/00) il valore di permuta dei beni;

che, in particolare, il valore del fabbricato, promesso in permuta dai signori Lante, è stato desunto dalla perizia di stima redatta dal Geom. Irene Bordinon ed allegata in atti;

che il valore del terreno promesso in vendita dal Comune di Rossano Veneto è stato calcolato sulla base dei valori applicati dalla Amministrazione comunale per il calcolo del contributo perequativo di fondi da destinare all'insediamento di attività produttive;

che la valutazione del Geom. Irene Bordinon, tecnico noto all'Amministrazione comunale e di cui anch'essa si è valsa per attività di estimo, appare congrua e condivisibile, avuto riguardo a natura, dimensioni, ubicazione e vetustà del fabbricato dei signori Lante;

che, per quanto sopra esposto, la permuta avviene per valori equipollenti, senza la necessità che

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 10-09-2020

le parti provvedano a compensazioni in denaro;

che il preliminare/offerta di permuta, dimesso dai signori Lante, prevede che esso sia approvato dal Consiglio Comunale entro il 10 settembre 2020, pena la sua inefficacia;

che il medesimo preliminare prevede che, successivamente alla sua approvazione, il Comune avvii la trasformazione urbanistica del fondo di sua ragione e che, qualora tale trasformazione non si perfezioni entro il 31.12.2020, nessuna responsabilità farà capo alla Amministrazione comunale;

che l'avvio di procedura funzionale alla acquisizione di magazzino comunale è sicuramente rispondente all'interesse pubblico, in quanto:

- detta procedura consente alla Amministrazione di munirsi di costruzione (capannone) idoneo ad ospitare mezzi ed attrezzature del Comune, liberando spazi – all'interno dell'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari" - 'che potranno essere utilmente impiegati per le esigenze del Comune o dell'Istituto comprensivo;
- detta procedura prevede che l'acquisizione del capannone da destinare a magazzino avvenga mediante dazione in permuta di terreno che, attualmente, non presenta alcuna utilità per l'Amministrazione;

che la sottoscrizione del preliminare di permuta non comporta oneri per l'Amministrazione e l'impegno alla sottoscrizione dell'atto pubblico di permuta sarà efficace solo qualora l'Amministrazione approvi la succitata variante urbanistica entro il 31.12.2020 o nel diverso termine che sia eventualmente;

VISTI

Il D.lgs 267/2000 ed i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del medesimo decreto legislativo;

la L. 241/1990;

lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali

DELIBERA

di autorizzare il Responsabile dell'Area lavori Pubblici e Patrimonio alla sottoscrizione del contratto preliminare di permuta per l'acquisizione di fabbricato da adibire a magazzino comunale, secondo il testo già sottoscritto dai signori Lante Giovanni, Lante Mattia e Lante Tiziano in data 7 agosto 2020 ed acquisito al protocollo comunale al n. 10934 del 7 agosto 2020.

INTERVIENE IL SINDACO: Buonasera a tutti, è aperta la seduta del Consiglio comunale. Chiedo al Segretario Accadia di procedere con l'appello.

Appello: Battaglin Helga, presente; Berton Chiara, presente; Berton Davide, presente; Bianchin Cristina, presente; Cenci Andrea, presente; Galvan Giulia, assente giustificata; Ganassin Paola, presente; Lando Doris, presente; Marcon Andrea, presente; Martini Morena, presente; Pegoraro Davide, presente; Trevisan Gilberto, assente; Zonta Marco, presente.

Gli assenti sono 2, i presenti 11.

INTERVIENE IL SINDACO: Allora, iniziamo con la trattazione (audio interrotto). Punto n.1 all'Ordine del Giorno: "Contratto preliminare di permuta per l'acquisizione di fabbricato da adibire a magazzino comunale."

Allora, l'oggetto è... di fatto si tratta dell'impegno che il Comune assume nell'avviare una trattativa per poter portare a termine, appunto, una permuta, (incomprensibile) di un fabbricato sito nelle vicinanze del fabbricato, del posto dove attualmente c'è il deposito diciamo comunale, spero che voi abbiate letto la delibera, la delibera indica chiaramente che il fabbricato di cui stiamo parlando si trova in Via Piave, con una (incomprensibile) di 5.144, il fabbricato appartiene alla ditta Lante e, grazie a numerosi colloqui intercorsi comunque con questa Amministrazione, abbiamo individuato la possibilità del trasferimento al Comune di Rossano Veneto dell'edificio suddetto, e in cessione da parte del Comune alla ditta Lante in lotto di terreno all'interno di una zona già produttiva in Mottinello, in Via Seconda Strada, già individuata dal punto di vista catastale e con la possibilità appunto di cederla già... artigianale.

Avete agli atti il valore sia del terreno sia della valutazione del capannone che è stata fatta e redatta da persona competente, dal geometra Bordignon, tecnico già noto per attività di estimo alle Amministrazioni; il preliminare di permuta prevede appunto che possa essere approvato dal Consiglio comunale entro il 10 di settembre. L'avevo già anticipato due conferenze del Capigruppo fa, la perentorietà di questa data, sul fatto che questa data fosse da rispettare.

Qual è la necessità? La necessità è quella di poter avere un magazzino comunale in centro, vicino a dove attualmente è in deposito tutto il materiale comunale, e soprattutto la possibilità di liberare la parte inferiore delle scuole, il sottoscala delle scuole, (incomprensibile) da tutto quello che c'è per ripristinarlo a giusti spazi da destinare ad attività sportive o alla scuola stessa. Chiudo la presentazione e apro la discussione. Interventi?

ENTRA IL CONSIGLIERE TREVISAN GILBERTO RISULTANO PRESENTI N. 12 CONSIGLIERI

INTERVIENE IL CONSIGLIERE PEGORARO: Buonasera a tutti. Come ha detto il Sindaco, questo punto all'Ordine del Giorno era già stato anticipato, e al Sindaco io avevo già espresso alcune mie considerazioni che dopo ho espresso anche all'Assessore Zonta con il quale mi sembra che... ci conosciamo da tanto tempo e quindi ho un po' più di confidenza. Concordo pienamente sul fatto che il magazzino comunale ha bisogno di una sistemazione, ha bisogno di una locazione, questo è vero, e quindi sono molto d'accordo sull'azione amministrativa che si sta adoperando, l'Amministrazione attualmente di sta adoperando a trovare una soluzione in tal senso, quindi concordo pienamente.

Io esprimo delle considerazioni... o chiamatele dei suggerimenti, siamo qui a parlarne, a parlarne assieme di questa proposta di permuta, io sempre con le caratteristiche mi distinguono vi pongo delle osservazioni su cui riflettere, delle osservazioni che ho fatto io, delle considerazioni mie personali: non ritengo che in questa permuta ci sia nulla di illegittimo, lo premetto già da subito, e rispetto quelle che sono state le valutazioni da parte del tecnico sulla valorizzazione di entrambi gli oggetti della perequazione. L'unica cosa che chiedo prima è se è già stata fatta, o verrà fatta successivamente dopo una presa visione degli immobili, una quantificazione di quelli che possono essere eventualmente i costi di un adeguamento dell'immobile – se serve – o di messa a norma di qualcosa – se serve – per adeguarlo a quello che potrebbe essere il nuovo utilizzo a magazzino

comunale; se sono già state anche valutate quelle che potrebbero essere le spese a carico dell'ente per quanto riguarda la stipula dell'atto e le spese varie o tassazione eventualmente che ci potrebbero essere perché ho visto che sul preliminare c'è una divisione al 50% tra le parti, Ferrari invece mi ha detto: "No, non mi ricordavo fosse così", non importa come sono gli accordi ma già sapere all'inizio quello che eventualmente si va a spendere. Dopo, nel preliminare ho anche visto che si tratta in quello che è il lotto di Mottinello che il Comune si impegna a togliere quella che è una linea (incomprensibile), se già è stato quantificato un costo, solo per capire quali sono i costi che l'Amministrazione va a sostenere per effettuare questa permuta. Eventualmente, dopo mi rispondete quando ho finito l'intervento.

Poi faccio alcune considerazioni che mi sono anche scritto e che dopo darò al Segretario comunale, di riportarle agli atti (ALLEGATO B), e ripeto delle considerazioni mie su questa... sull'opportunità della permuta, ripeto, non sulla legittimità della stessa ma sull'opportunità. Come ho detto prima, concordo sul fatto che il Comune ha bisogno di un magazzino comunale, e mi fa piacere che l'Amministrazione si stia adoperando in tal senso e quindi un plauso da questo punto di vista. Esprimo alcune considerazioni sull'immobile in Via Piave: è un immobile degli anni '70, ho visto dalla perizia, con una tipologia costruttiva superata da 50 anni, non per colpa sua ma la tecnologia è così; probabilmente non ha neanche il deposito dei cementi armati, come viene fatto in questi ultimi anni, come prevede la normativa. La superficie convenzionale è di 1.050 metri quadri, come si evince dalla perizia, dove 600 metri quadri sono effettivamente il capannone e gli altri metri quadri sono delle pertinenze diciamo meno sfruttabili, quindi di capannone diciamo di laboratorio, come viene indicato, sono 600 metri quadri. È un immobile che lo strumento urbanistico prevedeva come attività da trasferire, come è stato fatto, e quindi diciamo che dal punto di vista del mercato probabilmente è difficilmente appetibile, essendo anche circondato da delle case, è una locazione che è prossima diciamo alla residenza o auspicabile che possa diventare una residenza. È tenuto bene, almeno da quello che si vede esternamente, è stato utilizzato fino a poco tempo fa da persone serie e quindi sicuramente è tenuto bene; necessiterà di qualche spesa di messa a norma e/o adeguamento a nuovo utilizzo a magazzino comunale, e negli anni essendo un immobile di una certa età saranno necessarie le manutenzioni, come sono necessarie per tutti gli immobili datati. La presenza comunque ancora di quell'immobile che sarà garantita negli anni, diventando magazzino comunale, confermerà quella che è in quella zona la promiscuità di un fabbricato con la residenza.

Il terreno, il lotto... mettiamo il terreno di Mottinello: attualmente è una zona F che l'Amministrazione diciamo è disposta a trasformarla in zona D1 con i conseguenti parametri edilizi di zona produttiva. È una scelta, magari se fossi stato Amministratore, probabilmente l'avrei fatta anch'io perché porta sicuramente maggiori vantaggi all'Amministrazione comunale rispetto ad una zona F che attualmente è inutilizzata. Il terreno attualmente è privo di utilità, ma dopo una trasformazione in D1 diciamo che cambia completamente lo scenario di quel terreno, le zone artigianali visti gli sportelli unici che sono venuti ultimamente, per quello che penso io, mi auspico che ne vengano degli altri perché quando le aziende si ampliano io sono sempre favorevole, segnano che c'è una necessità da parte delle aziende e sicuramente diciamo quella zona è una zona... o quel lotto diventa una volta trasformato in D1 potrebbe diventare importante e appetibile.

È vero, ne ho parlato anche con il Sindaco, di gran parte di queste cose ne ho già discusso con il Sindaco, le ho già spiegate, è vero che la zona industriale di Mottinello è priva di viabilità e quindi non è molto facile che un'azienda voglia andare in quella zona, però le aziende già presenti che sono lì e che non hanno nessuna possibilità di espansione si trovano a questo punto con quello che a tutti gli effetti è l'unico lotto disponibile nella zona industriale di Mottinello; quindi se un'azienda presente volesse

espandersi trasformando quell'area in D1, trova lì una possibilità, l'unica possibilità attualmente.

Quella zona sono, come si evince dalla perizia, 4.900 metri e con intervento diretto del 60% mi sembra che sia l'indice, si ha la possibilità di edificare un capannone di 3.000 metri quadri fino a 10 metri di altezza, questo è come stato edificato attualmente in quella zona. Secondo il mio punto di vista, la permuta proposta non è vantaggiosa per il Comune perché io la vedo un po' così, vedo quella zona di Mottinello, una volta trasformata in D1, un assegno circolare, cioè una cosa che è facilmente vendibile, magari non immediatamente ma nel tempo, soprattutto se magari viene fatta una manifestazione di interessi; mentre l'immobile è un immobile degli anni '70 con tutti i... diciamo vantaggi e svantaggi del caso.

Quindi io proporrei, ma l'ho già proposto al Sindaco, io ne sono venuto a conoscenza poco tempo fa, che si potrebbero valutare secondo me delle alternative per sfruttare al meglio questa zona di Mottinello, per esempio... faccio degli spunti, metto delle idee, non voglio essere quello che dice cosa bisogna fare o insegnare niente a nessuno, pongo delle idee: per esempio potrebbero essere fatti degli esperimenti di vendita dando la possibilità a tutti di cittadini i Rossano che ne potessero avere bisogno, ma soprattutto anche delle aziende lì in loco che potrebbero avere bisogno di espandersi, di partecipare a quello che è un esperimento di alienazione di questo terreno, con il ricavato della vendita – un'ipotesi – si potrebbe realizzare un immobile a magazzino, magari più piccolo di quello di Via Piave, magari in altezza più basso, più adeguato a quella che è la sua destinazione, magari che potrebbe essere costruito vicino alla palestra Riccardo Brunello, e magari lì dentro potrebbero starci anche le robe della Pro Loco, le robe della palestra, potrebbero starci delle altre cose. Ripeto, è una proposta, un'idea che ovviamente deve essere verificata dagli uffici perché dal punto di vista prettamente tecnico magari ci potrebbero essere dei problemi, però potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere anche un'idea che questo capannone invece che realizzarlo l'Amministrazione comunale, potrebbe realizzarlo l'acquirente del lotto che invece di pagarcelo ci potrebbe dare il capannone nella zona dove noi decidiamo, già costruito, sappiamo che i privati hanno un potere contrattuale sui fornitori più forte e magari sicuramente potrebbero spendere meno di quello che spenderebbe una Pubblica Amministrazione. Quindi ripeto, sono delle idee.

Io, sapete, ho sempre apprezzato l'azione di questa Amministrazione, molto spesso l'ho dimostrato nei Consigli comunali, questa volta io vi invito a fare una riflessione, che non vuol dire "Non fate questa cosa", fate una riflessione, sicuramente le avrete già fatte ma vi invito a farne una in più perché secondo me... io vedo che c'è la buona fede nel fare questa cosa per gli obiettivi che ha detto il Sindaco, ma secondo me siete stati consigliati male perché secondo me non vedo un vantaggio della Pubblica Amministrazione, ma ve lo dico in maniera costruttiva, non in maniera accusatoria, non l'ho mai fatto. E quindi, siccome... adesso non c'è nessuna fretta, c'è un impegno del 10 di settembre come ricordava il Sindaco, che eventualmente con la ditta può anche essere prorogato più avanti, questo... non lo so che motivazioni che ci sono per l'impegno del 10 settembre, però secondo me non c'è fretta immediata di fare questa cosa visto che la proposta di questo accordo era anche di maggio dell'anno scorso e piuttosto di fare errori, sottovalutazioni o essere accusati da qualcuno o da qualche cittadino di fare cose che non vanno bene, di fare un danno erariale, di qualsiasi cosa, magari riflettiamoci, facciamo delle valutazioni più ampie e dopo magari ci ritorniamo, questo... ripeto, prendetelo come un'osservazione e degli spunti che mi sento in dovere di fare in Consiglio comunale, e li ho già anticipati verbalmente al Sindaco. Grazie.

INTERVIENE IL SINDACO: Grazie, Consigliere Pegoraro. Altri interventi? Ganassin Paola.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE GANASSIN: Sì, buonasera a tutti. Allora, come diceva il Consigliere Pegoraro, di quest'operazione ci ha informati in fase di Capigruppo. Ovviamente, mancavano tutta una serie di dettagli; leggendo la convenzione, ciò che mi lascia perplessa è proprio la tempistica, questa cosa nasce molto indietro perché parliamo di maggio 2019, con una scadenza per il 10 settembre 2020. Ora, capire perché ci sono queste tempistiche sarebbe importante. Allora, se la necessità di avere un magazzino comunale che sia in regola, che sia anche fisicamente vicino agli edifici comunali in modo da poter lavorare in maniera organizzata è sicuramente un'esigenza importante, è anche vero che acquisire un capannone che senza dubbio ha bisogno di manutenzione, probabilmente ha bisogno di (incomprensibile) approfondita. Se parliamo dal punto di vista urbanistico, il fatto che lì su quel capannone ci sia un triangolino con attività da trasferire ha un significato per lo strumento urbanistico; ci sono già stati altri casi in territorio rossanese dove, nonostante il PAT disponesse dell'attività da trasferire, comunque sono state confermate altre attività, magari con oggetto sociale diverso, ma i capannoni dov'erano sono rimasti. Allora, se parliamo di organizzazione del territorio, se diamo degli sportelli unici a delle aziende in luoghi magari più consoni perché vicini alla zona industriale e anche per necessità di ampliamento delle aziende, poi andare a confermare nuovamente delle attività di natura diversa dov'erano destinate delle perplessità. Il lotto di Mottinello. Quella è zona F, è zona destinata ad area attrezzata a parco per il gioco e per lo sport, i programmi delle passate Amministrazioni ma anche quella 2013-2018 prevedeva un ecocentro che poi non si è più realizzato, però è un lotto importante per l'Amministrazione, fare una variante e poi darlo a un privato... è una questione di opportunità ma un'area industriale ha delle caratteristiche che probabilmente dovrebbero essere rispettate, cioè ha degli standard, vengono rispettati trasformando il tutto in area D? Ci sono tutta una serie di perplessità che riguardano questo atto che mi lasciano proprio perplessa.

INTERVIENE IL SINDACO: Grazie, Consigliere Ganassin. Consigliere Trevisan... forse non funziona il microfono per la registrazione, quindi le chiedo appunto di..., oppure di spostarsi anche, sì, eventualmente. Grazie.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE TREVISAN: Allora, vorrei portare anche io il mio punto di vista in merito a questo punto, dopo le spiegazioni che il mio Capogruppo mi ha dato in questi giorni che abbiamo valutato questa opportunità di individuare un magazzino comunale. In parte, qualcosa è stata detta dal Consigliere Ganassin, quanto tempo ho? Ho un tempo (incomprensibile) per poter esprimere il mio pensiero oppure devo sintetizzare?

INTERVIENE IL SINDACO: Mah, se può sintetizzare è meglio, è meglio per tutti e anche per chi dopo deve sbobinare completamente. Ecco, io non ho mai fermato nessuno.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE TREVISAN: Va bene, okay Grazie.

INTERVIENE IL SINDACO: Però... prego.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE TREVISAN: Allora, è chiaro che quando nasce uno strumento urbanistico, nel Piano Regolatore c'è una persona che fa un determinato studio nella zona (incomprensibile) si passa da quegli anni al PRG, no? Chi è arrivato nella zona di Via Piave ha individuato una certa situazione, ha preso atto che c'è un'attività che ancora oggi risiede quasi in zona impropria, e si decide di mettere un triangolino che dice: "Guarda, fintanto quando tu puoi rimanere qui, stai; sappi però che hai delle regole da rispettare, non puoi fare quello che si può fare in una zona libera dove il triangolino non ti

mette dei paletti, però sappi che questa è un'attività da trasferire", ed è un'opportunità perché lì la zona è prevalentemente residenziale; quando succederà, quella zona viene riqualificata attraverso un intervento residenziale e non più produttivo con dei vantaggi anche per lo stesso privato che si trova in quelle condizioni. Naturalmente, il triangolino dà anche un'altra possibilità, dice: "Nel momento che tu decidi di trasferirti, sappi che l'Amministrazione attraverso lo sportello unico ti permette di andare ad individuare un'area in una zona considerata favorevole per tutti, per te e per l'Amministrazione, e poi mettere in atto lo sportello unico per far sì che la tua attività si possa ampliare rispetto a dove sei". Ecco, il fatto di fare questa scelta che, per carità, io capisco benissimo la necessità come diceva il mio Capogruppo di trovare un magazzino per la Pubblica Amministrazione, lo si sa, secondo me anch'io non la vedo la scelta più opportuna questa, prima di tutto perché si va ad ipotecare per sempre la possibilità di andare a riqualificare una zona che il piano fin dall'inizio degli anni '95-'96 aveva individuato una zona da riqualificare su tutto il filo residenziale, questo non succederà più. Poi ci sono dei valori che secondo me anche sotto il profilo commerciale non corrispondono ad un vantaggio per la Pubblica Amministrazione, perché il capannone di tot metri quadri che ha presentato il mio Capogruppo, io ho cercato di dare un valore, gli ho dato un valore anche ai 5.000 metri quadri dell'area F destinata a diventare D, cioè vuol dire un'area produttiva in zona Mottinello. Cioè c'è una disparità di valore che è enorme, di solito quando si fanno queste operazioni a livello amministrativo deve veramente emergere il vantaggio della Pubblica Amministrazione, io questo vantaggio praticamente non lo vedo, ma soprattutto deve emergere anche la possibilità che quando si fa un'operazione tipo quella che si fa a Mottinello in zona D, mettere in condizioni anche altri cittadini di Rossano di poter partecipare ad una zona che da zona F viene (incomprensibile) per fare una zona D, cioè bisogna mettere in condizioni di conoscenza anche gli altri, soprattutto coloro che ci stanno anche vicino, di dire: "Guarda, anche a me interessa" perché questa cosa deve favorire uno a discapito di tanti? Mettiamo in piedi un meccanismo che chi ha più diritto, che ha il titolo si giudica quella zona lì perché quella zona lì commercialmente, mal che vada, 5.000 metri quadri portati in zona D stiamo parlando di un valore che arriva intorno ai 500.000 euro, non è una cosa da sottovalutare, contro un capannone di quegli anni lì che commercialmente il proprietario farebbe fatica a venderlo per 200-250.000 euro. Per carità, io sto cercando soltanto di farvi fare delle riflessioni, anche per mettere in autotutela la Pubblica Amministrazione, poi il Sindaco fa quello che vuole, i voti li avete e potete andare dove il vostro cuore vi ispira, ma queste cose vanno secondo me un attimo considerate perché c'è troppa disparità tra un dare e un avere; di solito quando si dà una mano e si pretende l'altra ci deve essere un pari e qualche volta deve essere un "più" per le Pubbliche Amministrazioni, qui invece io non lo vedo il più, vedo un'opportunità che viene a mancare soprattutto cambiando una zona, che è anche la zona F di Mottinello, che è nata perché quello strumento urbanistico prevedeva un bilanciamento tra i fabbricati esistenti e quelle aree in cui non dovevano esserci fabbricati. Va bene, andiamo incontro a un sacrificio, è un sacrificio, benissimo, se ne vale la pena, ma ci deve essere veramente un grande vantaggio per fare una scelta del genere, e soprattutto la zona F era una zona che si diceva: "È una zona a vantaggio della collettività", vuol dire una zona adibita ad attività pubbliche, di tutti, qui invece diamo per scontato che deve andare quel signore là, io non ho niente con chi ci va, per l'amor di Dio, ci va una persona (incomprensibile) ho già deciso io d'ufficio che quello lì deve andare lì, cioè e gli altri cosa dicono? Quelli che stanno intorno sono contenti? Mica tanto. Ci sono degli elementi che secondo me mettono un po' in pericolo la legittimità, a differenza di quello che dice il mio Capogruppo, che qui mi trovo un attimo discordante, perché un eventuale controllo della Corte dei Conti, mi sto chiedendo: ma emerge veramente la regolarità di questa perequazione? Perché questa perequazione la vedo sempre molto molto svantaggiosa, perché con quello che noi andiamo a realizzare nella zona F in D abbiamo le risorse economiche per poter realizzare

un capannone o un magazzino in qualsiasi altro posto adeguato; oppure di mezzo agli sportelli unici che vengono fatti, sappiamo benissimo che la legge ci permette anche di pretendere le cose in più, magari facendo saltare gli oneri di costruzione e dicendo: "Okay, vuoi lo sportello? Sappi che a noi ci serve il magazzino"; "Vuoi uno sportello? Sappi che a noi serve un'aula di asilo"; "Vuoi uno sportello? Sappi che a noi ci serve una strada"; "Vuoi uno sportello? Sappi che a noi ci serve una rotatoria". Cioè, sugli sportelli sono ammesse queste cose qua, non è che non siano ammesse.

Comunque, chiudo... però invito veramente a chiedere anche alla Corte dei Conti se questo passaggio è a posto, proprio per mettere i Comuni in autotutela. Questo è un Consiglio, poi fate quello che volete, poi cercherò di capire anch'io se posso capirne un po' di più. Ripeto, non sono qui per dettare verità assolute, per l'amor di Dio, è il mio punto di vista, sono le mie riflessioni in merito a un'operazione che vedo alquanto pericolosa per l'Amministrazione. Vi ringrazio.

INTERVIENE IL SINDACO: Ringrazio tutti per le osservazioni che avete fatto, e cercherò di rispondere in modo... in ordine. Molte domande sono state fatte da tutti, quindi cercherò di dare una spiegazione unica.

Allora, quali sono i costi per metterlo diciamo a norma, per mettere a norma questo futuro magazzino? Anzitutto, la premessa da fare è che il magazzino è a norma, è stato visionato dal personale, è stato visionato dai nostri tecnici e il magazzino è a norma; ci sarà consegnato completamente sgombero, pulito, imbiancato con sanitari funzionanti e quant'altro, insomma nelle migliori condizioni e poi noi interverremo magari con delle scaffalature, naturalmente con l'arredo che serve per poter allestire il magazzino comunale. Per quanto riguarda le spese di registrazione, la legge dice che sono 30.000 euro da quantificare metà per ciascuno, quindi 15.000 euro al Comune e 15.000 euro alla ditta. Dal punto di vista, cioè se volete una cifra esatta di quello che pensiamo di investire per sistemarlo completamente, con gli arredi e tutto quanto, non ve la so dare però so dirvi che metteremo in bilancio circa un 40.000 euro, escluse le spese di registrazione, per poterlo allestire e fare dei piccoli interventi se sono necessario, ma non è detto che questi soldi possano essere o debbano essere spesi tutti.

Per quanto riguarda il discorso delle valutazioni fatte sul lotto di Mottinello, che le aziende se vogliono non possono più espandersi, eccetera, eccetera, io ricordo a tutti, ma l'avete detto voi nei vostri commenti, che è dal '95, anzi molto prima, che c'è la zona artigianale a Mottinello e da quando sono Sindaco io non ho mai ricevuto nessuna richiesta da parte di imprenditori che hanno la fabbrica in quella zona di un eventuale ampliamento, da nessuno. Se non da una ditta che però non si trova in prossimità, ancora un po' di tempo fa... penso ormai la mia prima tornata da Sindaco, e non tramite la ditta, tra l'altro neanche tramite la ditta, ecco. Poi non si sono più fatti sentire. Anzi, dirò di più, che in quella zona insiste – e lo so per certo – un capannone dismesso, finito e ultimato, che è completamente vuoto, dotato anche di un appartamento abitabile che è di fatto in vendita per esempio, quindi se finora nessuno dei confinanti o nessuna di quelle ditte ha espresso la volontà di ampliare, cioè non vedo come mai possano improvvisamente avere voglia di comperarlo adesso.

Per quanto riguarda invece il discorso della zona e del fatto che... no scusate, finisco il ragionamento sulle osservazioni di Pegoraro, con cui abbiamo parlato molto. Poteva essere un vantaggio maggiore per il Comune far fare il capannone alla ditta che se lo vendevamo direttamente, chiedevamo appunto di fare il capannone? Mah, io ho fatto fare un po' di verifiche da parte di alcuni tecnici, non solo uno, sì alcuni tecnici per un deposito nuovo di questa metratura, e con 350.000 euro non riescono a darmi un deposito, un deposito o magazzino comunale. I prezzi che mi hanno – se volete – sparato per il magazzino comunale sono molto più alti, non solo, io devo tenere conto inoltre dei soldi della progettazione, dei soldi della realizzazione, dei tempi della realizzazione quando qui

invece di fatto, se le cose vanno come dovrebbero andare, come spero possano andare, a febbraio possiamo già dire che spostiamo tutto il magazzino all'interno del nuovo insediamento.

Attività da trasferire. È vero, insiste il bollino con attività da trasferire, ma lì noi non andiamo ad aprire nessun'altra attività; e poi ricordo a tutti quanti che le attività da trasferire hanno un codice ben specifico, per esempio: un magazzino commerciale che vende biancheria per la casa è un'attività, però se fosse stata al posto di Lante non sarebbe stata un'attività da trasferire; quindi le attività da trasferire sono quelle attività che compromettono il quieto vivere o che sono malsane per le abitazioni che sono intorno, ma non è questo il nostro caso perché Lante viene trasferito – che è una ditta meccanica, eccetera, eccetera – noi non mettiamo un'altra ditta meccanica, non apriamo un'altra attività, noi mettiamo un deposito con per fortuna anche la possibilità di mettere a riparo i mezzi comunali che abbiamo dalle intemperie perché non abbiamo neanche un garage.

Sulle tempistiche. Mah, le tempistiche... allora, togliamo i mesi da gennaio di quest'anno, eccetera, li togliamo completamente, non fanno testo, poi le cose sono riprese con molta calma; l'intenzione... la tempistica è dettata soprattutto dal fatto che dovevamo mettere in piedi, dovevamo pensare innanzitutto ad aspettare le stime, aspettare le stime di entrambe le cose, andare a visionare tutto all'interno di un'attività amministrativa che ha avuto anche altre attività da seguire, non avevo solo il magazzino comunale, avevamo molte altre attività e molte altre opere pubbliche da mandare avanti. Quindi, all'interno di tutto il calendario e di tutta l'agenda del... non solo del Sindaco ma anche del tecnico, dovevamo trovare anche la possibilità di proporre una variante al PI e avviare la variante ci vuole tempo.

Sul lotto, torno adesso sul lotto di... quello che era previsto nel lotto di Mottinello. Allora, nel lotto di Mottinello, che non ho creato io, addirittura quando è stato fatto io non ero ancora in Consiglio comunale e sono in Consiglio comunale da quasi 30 anni, quindi è stato fatto tutto più di 30 anni fa, era prevista l'attività sportiva, l'ecocentro – l'ecocentro l'avevo proposto io con l'Amministrazione precedente – e comunque gli standard. Allora, vi dico subito perché l'ecocentro non viene fatto: l'ecocentro non viene più fatto perché da quando abbiamo istituito la raccolta porta a porta – e quindi il differenziato spinto – per diminuire le code all'ecocentro, l'ecocentro non è più un sofferenza e basta l'ecocentro che c'è eliminando anche i costi di poter fare l'ecocentro nuovo, che non sarebbe stato a carico di Etra, ricordo a tutti, ma sarebbe stato... l'importo dell'ecocentro che si aggirava sul milione e mezzo, se veniva fatto, veniva diviso fra tutti, nelle bollette di tutti i cittadini rossanesi, così come i costi di gestione. La scelta era stata fatta sulla raccolta spinta ma io penso che il Consigliere Ganassin se lo ricordi bene perché l'abbiamo seguita insieme questa partita, proprio per evitare questa cosa qua, e quindi secondo me abbiamo visto lontano, visto anche come sta andando, ci abbiamo visto giusto. Ma io non ricordo nessuna Amministrazione, vi assicuro che ho partecipato a tante anche in Maggioranza, nemmeno quando ero io Assessore nessuno si è mai preoccupato di far partire le famose attività sportive, i famosi campi, quindi questo pezzo di terreno è rimasto lì per quasi 30 anni alla mercé del tempo e alle cure degli operai che comunque andavano a tagliare l'erba. Io penso che se qualcuno era veramente interessato a questa acquisizione, ha avuto il tempo e il modo di chiedere. Poi io ricordo ancora, giusto perché effettivamente quello che fa paura a tutti quanti è il discorso della Corte dei Conti, ma la cifra che è stata proposta in questa valutazione è la stessa cifra che abbiamo in bilancio per i terreni agricoli a trasformazione industriale e artigianale che si trovano in Via Pradaria e in Via Ramon; quindi la stessa cifra che abbiamo da una parte è stata proposta anche nello stesso Comune, non abbiamo fatto differenziazioni.

Poteva essere più vantaggioso... la proposta migliorativa ci può essere sempre, però che cosa mi ha guidato, che cosa ci ha guidato in questa scelta? E questo vale anche come messaggio di autotutela nel caso abbiate intenzione di segnalare alla Corte dei Conti: a

parte che tutti i passaggi sono stati fatti a norma di legge con le dovute cautele e interpellando persone affidabili come avete riconosciuto anche voi nelle stime dei vari importi, il fatto che oggi il deposito del Comune insiste nel perimetro della scuola elementare, nel perimetro della scuola elementare, della scuola media e della palestra con grave pericolo ancora, nonostante noi cerchiamo di fare il possibile per naturalmente mettere in sicurezza tutto, e poi insiste anche sul cortile interno della scuola e su una parte del sotterraneo della scuola che non dovrebbe essere adibito a deposito comunale. Ecco, quindi io credo sia, come avete riconosciuto anche voi, un segno importante trasferire tutto il materiale in un luogo tra l'altro vicino, perché basta attraversare la strada, un luogo centrale, un luogo che è come se fosse un grande garage, insiste in un contesto residenziale, d'accordo, però diventa, è come di fatto se fosse un grande garage dove non ci saranno rumori, non ci sarà assolutamente niente, sarà elegante – elegante prendetelo fra virgolette, come accezione così leggera del termine – e potranno invece trovare soddisfazione finalmente gli operai, il deposito e quant'altro, e quindi anche per noi averlo vicino insomma è..., senza contare il fatto che, ripeto, nel giro di meno di 6 mesi possiamo trasferire tutto, quando sapete benissimo che le opere pubbliche per quanto veloci siamo nel realizzarle, a parte il costo che sarebbe stato almeno tre volte più alto, non tre volte, sicuramente più alto perché 350.000 euro non sarebbero assolutamente bastati, e con tutto poi quello che ci comporta.

Io ho altre cose da portare avanti, no?... Grazie. Il Consigliere Marcon si assenta.

ESCE IL CONSIGLIERE MARCON ANDREA RISULTANO PRESENTI N. 11 CONSIGLIERI

INTERVIENE IL SINDACO: Nelle more del piano finanziario che abbiamo in mente con le altre opere pubbliche che vogliamo fare, noi abbiamo ritenuto che questa proposta fosse effettivamente conveniente. Io ringrazio molto tutti per il contributo che avete portato, per le osservazioni che avete portato e che mi hanno fatto riflettere, ma mi hanno fatto riprendere in mano tutta la pratica un'altra volta, me l'hanno fatta riguardare sia con la parte legale che con la parte tecnica, mi convinco ancora che la soluzione che abbiamo adottato è quella che va a vantaggio della comunità. Altri interventi? Berton, Vicesindaco Berton.

INTERVIENE IL VICESINDACO: Buonasera a tutti. Condivido in pieno quelle che sono state le valutazioni del Sindaco ovviamente, perché in Maggioranza ne abbiamo parlato più volte, si tratta di un'operazione veloce; sono anni e anni che l'Amministrazione comunale di Rossano Veneto ha necessità di un magazzino, era sotto gli occhi di tutti, il magazzino che c'è oggi di proprietà del Comune è inadeguato e se guardiamo i Comuni limitrofi, tutti hanno un loro magazzino in cui possono mettere anche dei mezzi della Protezione Civile, più accessibili. Abbiamo la possibilità di ricoverare, come diceva il Sindaco, i mezzi del Comune. Percorrere la vostra strada, e ci pensavo mentre facevate gli interventi, diventa molto più lungo, probabilmente più costoso, sicuramente ci sarebbero voluti 2 anni e ci sarebbero stati ancora ulteriori 2 anni in una situazione di precarietà, sempre ammesso che alla fine di tutto quella strada riuscisse ad andare in porto perché gli imprevisti sono sempre tantissimi. Una cosa la vorrei dire al Consigliere Trevisan sul suo intervento: mi viene da pensare proprio questo, adesso lei ci dice che dovevamo fare delle valutazioni perché la Corte dei Conti avrebbe potuto dire qualcosa, dovevamo fare delle perizie; innanzitutto, io sono convinto che le perizie che hanno fatto i tecnici a cui ci siamo affidati sono corrette, però pensavo mentre lo diceva: avete fatto le stesse perizie, le stesse valutazioni quando avete deciso di attivare l'impianto Smart Town? Il costo, il beneficio, quanto all'anno si risparmiava, quanto ci sta costando mantenerlo in piedi? E avete affidato la gara con un procedimento di affidamento diretto

che potrebbe costare al Comune anche un risarcimento a Power One che ha ricorso nei confronti del Comune perché un affidamento da oltre 900.000 euro in maniera diretta non si poteva fare all'epoca. Mi fa piacere che lei abbia cambiato idea rispetto ai metodi che ha usato quando era Sindaco, non sono i nostri metodi adesso, le valutazioni sono state fatte e le assicuro che sono state fatte approfonditamente.

INTERVIENE IL SINDACO: Se ci sono altri interventi? Sì, Consigliere Trevisan per fatto personale, sì certo.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE TREVISAN : Allora in merito a quest'ultimo punto, se vuole..., non penso che ci sia il tempo materiale per poterle dare delle spiegazioni, ma sono convinto che se vuole che usiamo una serata per darle risposta a quello che lei ha insinuato appunto dicendo, riportando le cose, un passato dopo 7 anni che sta governando, sono disponibile in qualsiasi momento; magari in quella serata le farò capire che forse in questa circostanza se la sua bocca fosse rimasta chiusa, avrebbe fatto sicuramente più bella figura, sicché non faccio nessuna polemica.

Il fatto della Corte dei Conti, ho avanzato una mia idea ed entro nell'argomento specifico questa sera senza deragliare come sta deragliando lei cercando appunto sempre il passato, dopo tutto questo tempo che purtroppo io non sono più Sindaco e avrei tante cose da dire, la Corte dei Conti io l'ho sollecitata per dire dal momento che è un organo istituzionale, sarebbe opportuno sentirla, farle esprimere un parere e sentire più tutelati oltre a quelle verifiche che voi in questa circostanza avete fatto. Non ho chiesto niente di illegittimo e niente di polemico, ma l'ho fatto soltanto per mettere in salvaguardia appunto un'idea di tutela la Pubblica Amministrazione però lei non l'ha capito, mi dispiace.

INTERVIENE IL SINDACO : Altri interventi? Se non ci sono interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Solo però una cosa: io volutamente non voglio fare polemica, e ci mancherebbe altro ecco, in questi 7 anni penso di essermi morsa la lingua un sacco di volte su un discorso... perché ogni Sindaco trova quello che ha lasciato il Sindaco del passato, quindi sicuramente lei ha trovato cose che non andavano bene, sicuramente quelli prima di noi hanno trovato cose che non andavano bene, però mi permetta solo questo, dopo se vuole ci troviamo e ne parliamo con grande tranquillità: io sono molto preoccupata sul discorso del ricorso della Power One, sono molto preoccupata per il Comune, perché se verremo chiamati a risarcire Power One... non abbiamo la forza economica, non avremo la forza economica per farlo ecco, però ha ragione lei, non è questo il momento, però se vogliamo prenderci una serata, anche a Consiglio informale per informare tutti di cosa sta avvenendo, ne sono ben felice. Altri interventi, o dichiarazioni di voto? Passiamo alle dichiarazioni di voto, quindi Pegoraro Davide.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE PEGORARO : Allora, ho ascoltato le spiegazioni del Sindaco e devo dire che ho apprezzato l'intervento del Sindaco e lo capisco, ho apprezzato un po' meno l'intervento del Vicesindaco che ha spostato diciamo l'argomento da un'altra parte e io questo l'ho già detto a volte al Vicesindaco, quando ti viene mossa non una critica, ma un punto di discussione, andare subito a difendersi tra virgolette attaccando delle altre cose non lo ritengo opportuno, tutto qua. Comunque, ritengo... io confermo quello che ho detto prima, su questo aspetto io ho un punto di vista diverso, io avrei fatto diversamente; confermo le osservazioni che ho fatto prima anche se, ripeto, comprendo il punto di vista del Sindaco, su questa cosa abbiamo un punto di vista diverso.

INTERVIENE IL SINDACO : Grazie infinite (voci sovrapposte) Sì, la dichiarazione? Quindi il voto?

INTERVIENE IL CONSIGLIERE PEGORARO :Aggiungo, se posso, due righe perché non vorrei...

INTERVIENE IL SINDACO :Sì, va bene.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE PEGORARO :Se fossi la controparte, per evitare magari di essere contro qualcuno, se fossi la controparte, cioè se fossi quello che ha il capannone farei la stessa identica cosa, avrei fatto la stessa identica proposta perché la riterrei dal mio punto di vista vantaggiosa, perché ognuno cerca di avere il migliore possibile da quello che ha ed è giusto che sia così, se fossi io il privato farei la stessa identica cosa, la stessa identica proposta. Infatti, nello sportello unico e nella successiva variante sempre del privato io ho sempre votato a favore perché, ripeto, quando c'è una persona, un imprenditore che investe, che ha voglia di fare, che ha voglia di costruire, che crea posti di lavoro, che crea economia nel territorio, da parte mia avrà sempre il voto favorevole, ma soprattutto in questo momento anche ha sempre la mia ammirazione e la mia stima. Per quanto riguarda la dichiarazione, vengo alla dichiarazione di voto, siccome ritengo per i motivi che ho detto che non ci sia un vantaggio per la Pubblica Amministrazione ma, sempre per i motivi che ho detto, vedo uno svantaggio, il mio voto per questo Ordine del Giorno sarà contrario per le motivazioni che ho spiegato. Grazie.

INTERVIENE IL SINDACO : Grazie, Consigliere Pegoraro. Altre dichiarazioni di voto? Ganassin Paola.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE GANASSIN :Sì. Allora, sentiti i vari punti di vista, volevo solo aggiungere due cose: la perizia di stima che noi abbiamo visto è stata fatta da parte di un tecnico della ditta, per quanto riguarda il capannone; mentre per quanto riguarda la valutazione dell'area sono stati utilizzati i valori IMU, quindi avrei preferito avere anche magari un... è scritto che è un tecnico conosciuto dall'Amministrazione, però magari una valutazione propria dell'Amministrazione stessa. Dopodiché, essendo che sono stati fatti uno sportello unico e successivamente la variante per questa ditta, non capisco perché le due cose non siano state collegate e abbiano corso percorsi diversi. Le spese di registrazione, se sono le cifre che dice lei Sindaco, sono cifre importanti; è vero che non è... a parte la necessità dell'ente di trasferire il magazzino comunale, il vantaggio dell'Amministrazione non è così lampante. Inoltre, per quanto riguarda il trasferimento del magazzino comunale, anche la Corte dei Conti chiedeva una valorizzazione del magazzino e un inventario proprio per la valorizzazione del patrimonio; spero che quando verrà fatto anche questo trasferimento, questo passaggio possa essere attuato. Per quanto riguarda questa delibera, però, non ci vede favorevoli.

INTERVIENE IL SINDACO :Grazie. Per la Maggioranza, chiedo di votare a favore per le ragioni su esposte. È chiusa la dichiarazione dei voti, metto al voto il punto n.1 così come spiegato: "Contratto preliminare di permuta per l'acquisizione di fabbricato da adibire a magazzino comunale."

Il Sindaco pone in votazione la suesposta proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli n. 7, Contrari n 4 (Ganassin Paola, Berton Chiara, Pegoraro Davide, Trevisan Gilberto), legalmente espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti.

La presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli n. 7 Contrari n 4 (Ganassin Paola, Berton Chiara, Pegoraro Davide, Trevisan Gilberto), legalmente espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	CONTRATTO PRELIMINARE DI PERMUTA PER L'ACQUISIZIONE DI FABBRICATO DA ADIBIRE A MAGAZZINO COMUNALE
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Martini Morena

IL Segretario Comunale
Dott. Accadia Antonello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Al sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: CONTRATTO PRELIMINARE DI PERMUTA PER L'ACQUISIZIONE DI FABBRICATO DA ADIBIRE A MAGAZZINO COMUNALE

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 04-09-20

Il Responsabile del servizio
F.to Ferraro Adriano

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: CONTRATTO PRELIMINARE DI PERMUTA PER
L'ACQUISIZIONE DI FABBRICATO DA ADIBIRE A MAGAZZINO
COMUNALE**

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 07-09-20

Il Responsabile del servizio
F.to Pertile Luisa Lorena

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 38 del 10-09-2020

**Oggetto: CONTRATTO PRELIMINARE DI PERMUTA PER
L'ACQUISIZIONE DI FABBRICATO DA ADIBIRE A MAGAZZINO
COMUNALE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo
pretorio 924.

COMUNE DI ROSSANO VENETO
li 02-10-2020

L' INCARICATO

Lollato Ernesta

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 38 del 10-09-2020**

**Oggetto: CONTRATTO PRELIMINARE DI PERMUTA PER
L'ACQUISIZIONE DI FABBRICATO DA ADIBIRE A MAGAZZINO
COMUNALE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ROSSANO VENETO
li 02-10-2020

L'INCARICATO

Accadia Antonello

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A BIZZOTTO GIANNI E MFP INDUSTRY S.A.S.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno ventidue (22) del mese di Dicembre (12), i sig.ri:

- **BIZZOTTO GIANNI**, (c.f. BZZ GNN 51C02 H580K), nato a Rossano Veneto (VI) il 02/03/1951 e residente a Rossano Veneto (VI) in via Ramon n. 56/B;
- **MFP INDUSTRY S.a.s.** (p.iva 03655700247) con sede a Rossano Veneto (VI) in via Ramon n. 56 legalmente rappresentata dalla Sig.ra LUNGU LUDMILA (c.f. LNG LML 75T71 Z140P), nata a Seliste Rep. Moldova il 31/12/1975, detti rispettivamente proprietario e locataria degli immobili ubicati catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 6 mappali 1448 e 201, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARANO

- che il Sig. Bizzotto Gianni è proprietario esclusivo di quanto edificato e quindi per l'intero dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Ramon, individuata dai seguenti dati catastali: foglio 6, mappali n. 1448 e 201;
- che la ditta MFP INDUSTRY S.a.s. ha già in essere un contratto di locazione delle unità immobiliari in proprietà del Sig. Bizzotto Gianni e identificate sempre al fg. 6 mn. 201 sub 11 e 15 (rif. contratto redatto in data 05/07/2012 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bassano del Grappa il 05/12/2012 al n. 3291 serie 3) e richiesto formalmente alla proprietà la possibilità di utilizzare come laboratorio l'immobile di cui al mn. 1416 eseguendo a proprie spese i lavori necessari per adeguare l'attuale fabbricato residenziale esistente alle proprie esigenze;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 30/09/1998 con Delibera di Giunta comunale n. 121 sono stati stabiliti i valori di monetizzazione degli standard;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare

1

nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che la finalità del presente accordo è di eseguire:
 - cambio d'uso da residenziale ad artigianale del fabbricato esistente con relativa superficie scoperta di pertinenza;
 - la nuova costruzione di un fabbricato accessorio da adibire a posti auto coperti/autorimessa in adiacenza al confine est e al fabbricato esistente di altra ditta per una superficie massima lorda di 120,00 mq. edificabile all'interno dell'ambito di edificazione concordato. Il fabbricato accessorio avrà un'altezza interna utile non superiore a 2,50 ml e potrà derogare alla distanza tra la parete finestrata del fabbricato residenziale esistente in proprietà (come tra l'altro previsto nelle NTA PI vigenti per situazioni simili).
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 28 (accordo "c") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro è pari ad € 17.299,20.

PIANO ATTUALE - valore aree ante accordo

DESTINAZIONE	m ²	VALORE UNITARIO	VALORE
Superficie coperta da variare da residenziale ad artigianale (riconversione)	269,16	20,00 €	5.383,20 €
Superficie coperta in ampliamento da realizzare come corpo accessorio	120,00	40,00 €	4.800,00 €
Superficie scoperta di pertinenza	593,00	12,00 €	7.116,00 €

CONVENIENZA PUBBLICA

17.299,20 €

- Data la posizione del lotto non direttamente accessibile da via pubblica, i parcheggi pubblici/standard a verde da ricavare a seguito del cambio d'uso e dell'ampliamento dovranno essere monetizzati. A tal fine nel presente accordo si prevede già il pagamento di 30 m² quale monetizzazione di parte di standard pari a € 2.788,80 € (92,96 €/m² * 30 m²) che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C.n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti

2

tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 20.088,00 euro (diconsieuroventimilaottotto/00) corrisposto il 50% con ricevuta in data 19/11/2021 id Transaction 085900007858137486069060700IT mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.

- di monetizzare gli standard da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;

- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 518,98 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

MFP INDUSTRIA
Via Roma 55 - 36028 Rossano Veneto (VI) - Italia
Tel. 0444/595559 - 595559 - 595559
Email: mfpindustria@libero.it - Web: www.mfpindustria.it

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)



COMUNE DI ROSSANO VENETO (Venezia)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome dell'interessato BIZZOTTO GIANNI

CI N. AV6943084 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Nome e cognome dell'interessato LUNGU LUDMILA

CI N. AU3313394 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 22 dicembre 2021

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falsa. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'iscrizione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



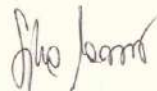
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A ADAMI SYLVA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno diciassette (17) del mese di febbraio (02), la sig.ra ADAMI SYLVA, nata a Trento (TN) il 26/01/1977 e residente a Rossano Veneto (Venezia) in via Crearo, n° 63, C.F. DMASLV77A68L378X in qualità di proprietaria del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 2 mappali 1520 e 2524, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 2 mappali 1520 e 2524;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n. 116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

   1

- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 29 (accordo "d") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 12.986,22 così calcolato:
89,87 X 578 X 25%
Valore perequativo al mq = 89,87 €/mq per zona C1.2
Volume di Perequazione = 578 mc.
Percentuale di perequazione = 25% per trasferimento
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

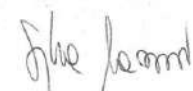
Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. in premessa citata.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C.n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognatura, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
 - le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
 - a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
 - di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 6.493,11 euro (seimilaquattrocentonovantatre/11) corrisposto il 50% con ricevuta in data 16/02/2022 transaction ID 081400004564899483505060700IT mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
 - di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;
 - rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
 - di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.
- La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa

 2



nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 389,58 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)



Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome dell'intestatario ADAMI SYLVA

Ci N. CA98031JH DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO data rilascio 08-07-2021

Data 17/02/2022

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

3

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A BIGON MICHELE E MARCHIORI SONIA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventidues (2022), il giorno quindici (15) del mese di febbraio (02), il sig. BIGON MICHELE nato a BASSANO DEL GRAPPA il 21/05/1976 C.F. BGNMHL76E21A703U e MARCHIORI SONIA nata a BASSANO DEL GRAPPA il 18/06/1971 C.F. MRCSNO71H58A703T residenti in Via Cartiera, 3-2 in Comune di Rossano Veneto (VI) 36028; in qualità di proprietari dei terreni ubicati in Via Oriana Fallaci, 20 in Comune di Rossano Veneto (VI) NCEU fg. 8 m.n. 991 sub. 2 e 3; NCT fg. 8 m.n. 990 e 378, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

PREMESSO

- di essere proprietari esclusivi dei terreni ubicati catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) NCEU fg. 8 m.n. 991 sub. 2 e 3; NCT fg. 8 m.n. 990 e 378;
- che l'accesso ai mappali sopraditati avviene da via Oriana Fallaci;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n. 116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;



1

- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 30 (accordo "e") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 6.600,00 così calcolato:
 $132,03 \times 200 \times 25\%$
 Per ampliamento
 Valore perequativo al mq = 132,03 €/mq per zona C1.1
 Volume di Perequazione = 200 mc.
 Percentuale di perequazione = 25% per prima casa
 Non viene conteggiato lo spostamento in quanto si prende atto della presenza di una pubblica via denominata Oriana Fallaci il cui sedime viene ceduto dalla presente proprietà alle seguenti condizioni:
 1. Possibilità edificatoria a confine o in prossimità dello stesso in deroga al regolamento edilizio comunale (distacchi dai confini e pubbliche vie)
 2. Servitù di passaggio sottoservizi privati (fognature, acqua, telecom, corrente, ecc.) con possibilità di modificare le reti esistenti quindi aggiungere pozzetti scarichi ecc.
 Prima di qualsiasi agibilità dell'ampliamento oggetto del presente accordo dovrà essere ceduta la strada di proprietà con spese e frazionamento a carico dello stesso. A seguito di tale cessione non sarà corrisposto standard od onere di monetizzazione per l'ampliamento richiesto in quanto la superficie ceduta supera l'area a standard dovuta e il valore della cessione supera il valore di monetizzazione.
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

- Volendo ottemperare alle disposizioni, la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo prende atto della premessa narrativa e delle considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.
- Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.
- Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previo i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.
- La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C. n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:
- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
 - le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
 - le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dell'area oggetto di cessione al comune di Rossano Veneto, ricadente in Via Oriana Fallaci, saranno a cura ed onere del comune stesso (illuminazione pubblica, asfaltatura, sottoservizi ecc.);
 - di non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente

2



corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;

- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 18 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 3300,00 euro (in lettere) corrisposto il 50% con ricevuta in data 15/02/2022 TRN 0329602424144002480160060700IT BIC BCITITMMXXX mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.

- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)



COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome degli intestatari

BIGON MICHELE

CI N. AU2272074 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO DATA RILASCIO 20/11/2012

MARCHIORI SONIA

CI N. AV6943092 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO DATA RILASCIO 16/06/2015

Data 15/02/2022

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Adriano Ferraro
Sonia Marchiori

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A ZARA GIUSEPPE.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno quattordici (14) del mese di ottobre (10), il sig. ZARA GIUSEPPE, nato a Loria (Treviso) il 16/11/1959 e residente a Rossano Veneto (Vicenza) in via San Lorenzo, n° 23/a, C.F. ZRAGPP59S16E692S in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 1 mappali 1116 sub 5, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 1 mappale 1116 sub 5;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

[Firma]



Zara Giuseppe

- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 31 (accordo "P") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 6.204,00 così calcolato:
 $132,03 \times 188 \times 25\% = 6.205,41$
Valore perequativo al mq = 132,03 €/mq per zona C1.1
Volume di Perequazione = 188 mc.
Percentuale di perequazione = 25% per prima casa
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C.n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
 - le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
 - a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
 - di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 6.205,41 euro (seimiladuecentocinquenvirgolaquarantuno) corrisposto con ricevuta in data 01/10/2021 CRO 03069305231761034860700607001T.
 - di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;
 - rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
 - di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.
- Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.
- La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

[Firma]



Zara Giuseppe

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di € 200 (euro duecento) risultano essere € 200 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma Giuseppe
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Venezia)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome dell'interessato ZARA GIUSEPPE

C.I.N. AX 4862086 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO
Data 14/10/2021

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

3

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Firma



Firma Giuseppe



4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A GIACOMETTI GIULIANO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno ventidue (22) del mese di Dicembre (12), il sig.:

GIACOMETTI GIULIANO, nato a Loria (TV) il 24/02/1963, residente a Rossano Veneto (VI), via Bachelet n. 97 int.9, C.F. GCMGLN63B24E692Q,

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

Detto proprietario delle aree ricadenti all'interno dell'area oggetto del presente Atto d'ora in poi verrà indicato per brevità con l'espressione "ditta";

DICHIARA

- che è proprietario dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Castion, individuata dai seguenti dati catastali:
foglio 3 mappale n. 1576;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato approvato il "Primo Piano degli Interventi in adeguamento al P.A.T.", e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n. 116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare

1

nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'inserimento della proposta nel P.I.;
- che l'area di Via Castion di cui al presente Accordo, inclusa nell'ATO 2 del P.A.T., è classificata dal vigente P.I. parte in zona C1.1 e parte in zona verde privato;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 33 (accordo "h") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che l'Accordo, meglio descritto negli elaborati facenti parte dello stesso, interessa una superficie complessiva territoriale pari a 429,00 mq;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 14.160,22 così calcolato:
€ 132,03 X 429 mq X 25%
Per ampliamento
Valore perequativo al mq = 132,03 €/mq per zona C1.1
Volume di Perequazione = 429 mq.
Percentuale di perequazione = 50% diminuita del 50% in quanto già zona con cubatura edificabile
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;
- che l'Accordo risulta compatibile con le disposizioni del P.A.T. in quanto l'area non contrasta con quanto previsto dal P.I. e dal P.A.T. vigenti;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C. n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I.;
- realizzazione di strada e area a parcheggio pubblico con successiva cessione gratuita al comune di Rossano Veneto;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 7.080,11 euro (settemilazeroottantavirgolaundici) corrisposto il 50% con ricevuta in data 11/08/2021 identificativo pagamento 18uu7o65110820211142551 mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

2

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle.

Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 424,80 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

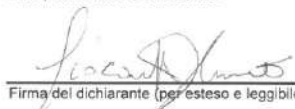
Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.



Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

NOME E COGNOME DELL' INTESTATARIO

GIACOMETTI GIULIANO CI N CA 30284GP DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 22/12/2021



Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A GASTALDELLO ANDREA, MICHELE ED ENRICO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno ventinove (29) del mese di Novembre (11), i sig.ri:

- GASTALDELLO ENRICO, nato a Bassano del Grappa il 12/06/1966, proprietario dell'immobile identificabile al N.C.E.U. fg. 5 mappale 2277, domiciliato presso via Fratelli Venzo n.21 in Rossano Veneto;
- GASTALDELLO MICHELE, nato a Bassano del Grappa il 24/09/1968, proprietario dell'immobile identificabile al N.C.E.U. fg.5 mappale 1471, domiciliato presso via Fratelli Venzo n.19 in Rossano Veneto;
- GASTALDELLO ANDREA, nato a Bassano del Grappa il 08/10/1977, proprietario dell'immobile identificabile al N.C.E.U. al fg. 5 mappale 2433, domiciliato presso via Fratelli Venzo n.5 in Rossano Veneto;

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARANO

- Che le unità immobiliari sopradescritte sono inserite all'interno di un'area facenti parte del complesso industriale della Wilier Triestina e Immobiliare Gastaldello S.R.L., che il P.I. vigente classifica come ZTO di tipo D;
- Che le Società Wilier Triestina ed Immobiliare Gastaldello, per esigenze funzionali e di razionalizzazione della struttura aziendale hanno realizzato con il P.F.U. n. 91 del 01.10.2012 e ss.mm.ii. l'ampliamento del fabbricato, cui ha fatto seguito rilascio di agibilità;
- Che con tale ampliamento si sono dotate di ampie zone a destinazione uffici e di esposizione, che assolvono pienamente alla funzione di rappresentanza, di accoglienza e produttiva;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 883 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;

- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 34 (accordo "I") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 34.093,50 così calcolato:
47,75 X 2.856 X 25%
Per ampliamento
Valore perequativo al mq = 132,03 €/mq per zona C1.1 – 84,28 €/mq per zona D2 = 47,75
Superficie di Perequazione = 2.856 mq.
Percentuale di perequazione = 25% per prima casa
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C. n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica;
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;

- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 17.046,75 euro (diciassettemilazeroquarantaseivirgolasettantacinque) corrisposto il 50% con ricevuta in data 06.08.2021 mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.

- di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;

- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 1.022,80 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

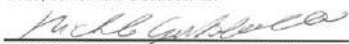
La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

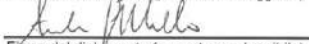
Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo. Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.


Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)


Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)


Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)



lo sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome dell'intestatario GASTALDELLO ENRICO
C.I. N. CA 92912U DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Nome e cognome dell'intestatario GASTALDELLO MICHELE
C.I. N. AV 2979971 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Nome e cognome dell'intestatario GASTALDELLO ANDREA
C.I. N. AV 2979971 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 29/11/2021

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro
SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A DE NARDI LUIGI E ALBERTON SANDRA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno ventidue (22) del mese di Dicembre (12), i sig.ri:

- **DE NARDI LUIGI**, nato a Bassano del Grappa (Vicenza) il 25/05/1996 e residente a Rossano Veneto (Vicenza) in via San Camillo, n° 36, C.F. DNR LGU 68E25 A703N;

- **ALBERTON SANDRA**, nata a Bassano del Grappa (Vicenza) il 30/10/1970 e residente a Rossano Veneto (Vicenza) in via San Camillo, n° 36, C.F. LBR SDR 70R70 A703I;

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R.

445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARANO

- che il sig. DE NARDI LUIGI è proprietario esclusivo di quanto edificato e quindi per l'intero dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), individuata dai seguenti dati catastali:
foglio 7, mappali n. 993;
- che il sig. DE NARDI LUIGI e la sig.ra ALBERTON SANDRA sono comproprietari del terreno situato nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), individuato dai seguenti dati catastali:
foglio 7 mappale n° 1134;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;

1

- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo corrisposto sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che la finalità del presente accordo è regolarizzare la conformazione dell'area residenziale verso sud del fabbricato, portando la delimitazione della stessa in continuità con l'attuale limite posto ad ovest e di eliminare il vincolo di rispetto stradale ricadente sul mappale n° 1134;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 35 (accordo "I") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 3.960,90 così calcolato:
132,03 X 60 X 50%
Valore perequativo al mq = 132,03 €/mq per zona C1.1
Superficie di Perequazione = 60 mq
Percentuale di perequazione = 50%
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C.n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 3.960,90 euro (tremilanovecentosessantavirgolanoventa) corrisposto con ricevuta in data 21-12-2021 TRXID 0121122036995739.
- di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa

2

nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di € 200 (euro duecento) risultano essere € 200 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

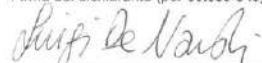
Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione. Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo. Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.



Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)



Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Venezia)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome dell'intestatario

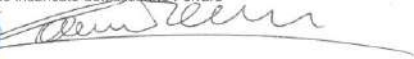
DE NARDI LUIGI CI N. AY 5257202 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

ALBERTON SANDRA CI N. AY 5257078 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 22 Dicembre 2021

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro







3

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A TONIOLO ANDREA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno diciotto (18) del mese di Novembre (11), il sig. TONIOLO ANDREA, nato a Camposampiero (PD) il 11/04/1964 e residente a Rossano Veneto (Venezia) in via delle Robinie, n°15, C.F. TNLNDR94D11B563Y in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 8 mappale 1087, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 8 mappale 1087;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n. 116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

1

- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 37 (accordo "m") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 13.480,50 così calcolato:
89,87 X 600 X 25%
Per ampliamento
Valore perequativo al mq = 89,87 €/mq per zona C1.2
Volume di Perequazione = 600 mc.
Percentuale di perequazione = 25% per prima casa
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi della D.G.C. in premessa citata.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C.n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
 - le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
 - a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
 - di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 6.740,25 euro (euroseimilasettequarantavirgolaventicinque) corrisposto il 50% con ricevuta in data 17/11/2021 TRXID 012111180VIO6 mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
 - di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;
 - rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
 - di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.
- La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa

2

nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 404,42 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)



Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome dell'intestatario

TONIOLO ANDREA

PATENTE DI GUIDA N. PD5629907N RILASCIATA DA MC-PD IL GIORNO 22/08/2020

Data 18/11/2021

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

3

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A GUARDA VALTER MARIO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventidues (2022), il giorno otto (08) del mese di febbraio (02), il sig. GUARDA VALTER MARIO, nato a Bassano del Grappa (Vicenza) il 29-01-1962 e residente a Rossano Veneto (Vicenza) in via Bessica, n° 201, C.F. GRDVTR62A29A703A in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 4 mappali 1251-1254, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 4 mappali 1251-1254;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 8 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n. 116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

1



- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale per poter edificare un alloggio unifamiliare da adibire a prima casa per il figlio;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 38 (accordo "n") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 13.480,50 così calcolato:
89,87 X 600 X 25%
Per ampliamento
Valore perequativo al mq = 132,03 €/mq per zona C1.1
Volume di Perequazione = 100 mc.
Percentuale di perequazione = 25% per prima casa
Per trasferimento
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C.n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 6.740,25 euro (seimilasettecentoquarantavirgolaventicinque) corrisposto il 50% con ricevuta in data 04/01/2022 CRO A100001661301030486070060700IT mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
- di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.

2



La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 404,42 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

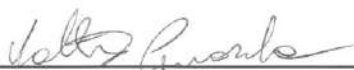
Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

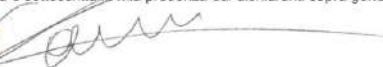
Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.


Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicerzia)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:






Nome e cognome dell'intestatario
VALTER MARIO GUARDA

CI N. CA 07095DW DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO
Data 23/04/2019

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro
SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reali suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A DISSEGNA VALENTINA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno ventidue (22) del mese di Dicembre (12), la sig.ra DISSEGNA VALENTINA, nata a Bassano del Grappa (Vicenza) il 14/05/1984 e residente a Rossano Veneto (Vicenza) in via Novelletta, n° 3/E, C.F. DSSVNT84E54A703L a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 3 mappali 2576;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale;

1

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 39 (accordo "o") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 4.718,17 così calcolato:
89,87 X 210 X 25%
Valore perequativo al mq = 89,87 €/mq per zona C1.2
Volume di Perequazione = 210 mc.
Percentuale di perequazione = 25% per prima casa
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C.n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
 - le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
 - a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
 - di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 2.359,09 euro (duemilatrecentocinquantanove/09) corrisposto il 50% con ricevuta in data 13-12-2021 TRN 0306932684273511486069060700IT mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
 - di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;
 - rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
 - di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.
- La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa

2

nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.


Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome dell'intestatario

VALENTINA DISSEGNA

C.I.N. CA79399KR DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 22 Dicembre 2021

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro



3

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.





4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A CIINERU SANDA AURORA, GIACOMETTI GIULIANO, LABART S.A.S., GLAB DI FUGA MARIAGRAZIA, E VALEX S.A.S..

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre (12), i sig.ri:

- **CIINERU SANDA AURORA**, nata a Tecuci (Romania) il giorno 01-08-1977, residente a Rossano Veneto in via Santini n. 9, codice fiscale CNR SDR 77M41 Z129G in qualità di proprietaria dell'immobile al fg. 4, mappale 1414 sub 1, del mappale 1601, del mappale 1584 (per la quota di 4/6), mappale 1121 (per la quota di 4/6);

- **GIACOMETTI GIULIANO**, nato a Loria (TV) il giorno 24-02-1963, residente a Rossano Veneto (VI) in via Vittorio Bachelet n.97 int. 9, codice fiscale GCM GLN 63B24 E692Q, in qualità di proprietario dell'immobile al fg. 4, mappale 1414 sub 3, del mappale 1584 (per la quota di 2/6) e del mappale 1121 (per la quota di 2/6);

- **LABART S.A.S.**, di Fabrizio Baldini, nato a Bassano del Grappa il giorno 17-08-1972, residente a Mussolente (VI) in via Delle statue n. 42, codice fiscale BLD FRZ 72M17 A703F con sede della Ditta in Bassano del Grappa (VI) via Largo Parolini n. 52, partita IVA 02694320249, in qualità di proprietario dell'immobile al fg. 4, mappale 1607 e del mappale 1609;

- **GLAB DI FUGA MARIAGRAZIA**, nata a Bassano del Grappa (VI) il giorno 31-05-1966, residente a Rossano Veneto in via Quartiere Armando Diaz n.24/A, codice fiscale FGU MGR 66E71 A703K con sede della Ditta a Rossano Veneto in via Quartiere Armando Diaz n.24/A, partita IVA 03785310248, in qualità di proprietaria dell'immobile al fg. 4, mappale 1603, 1605, 1608, 1610;

- **VALEX S.A.S.** di Lando Morena e C. nata a Marostica (VI) il giorno 19-07-1963, residente a Cassola (VI) in via Luzzi n. 51, codice fiscale LND MRN 63L59 E970I con sede della Ditta in via Cassola (VI) via Del Rosario n. 40, partita IVA 02771250244, in qualità di proprietaria dell'immobile al fg. 4, mappale 1113;

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

Detti proprietari delle aree ricadenti all'interno dell'area oggetto del presente Atto d'ora in poi verranno indicati per brevità con l'espressione "ditta";

LA DITTA DICHIARA CHE

- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);



3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 16/11/2020 con Delibera di Consiglio comunale n. 53 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica dei lotti da agricolo a produttivo;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 40 (accordo "p") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo pari ad € 46.482,00 calcolata con le seguenti dinamiche:
 - La sig.ra CIINERU SANDA AURORA, che non deve versare alcun importo perequativo, cede a titolo gratuito per la realizzazione di nuova strada la quota di sua proprietà dei mappali 1584 e 1121 per un totale di mq 80,00;
 - Il sig. GIACOMETTI GIULIANO non deve versare alcun importo perequativo per le seguenti motivazioni: cede per la realizzazione della strada la quota di sua proprietà dei mappali 1584 e 1121 e porzione del mappale 1414 sub 3, il tutto per un complessivo di mq 114,00 per una spesa complessiva di € 7.638,00 e si impegna a lottizzare l'area, evidenziata negli atti allegati al presente accordo, per una spesa complessiva pari a € 55.719,00.
- Il sig. GIACOMETTI chiede che la sua proposta di spesa venga coperta dall'Amministrazione Comunale mediante la cessione di terreno pari a mq 803,00 che per un costo di €/mq 67,00 da un valore totale di € 53.801,00 < di € 63.357,00 che il sig. Giacometti versa a favore dell'Amministrazione Comunale.
- La ditta LABART S.A.S. di Baldini Fabrizio versa a titolo perequativo € 16.118,00 come da conteggio di seguito riportato, ai fini di rendere la propria area edificabile come da previsione della Variante:

Area di proprietà fg. 4, mappale 1607 – 1609 di mq 1.354,00
Superficie coperta assentita mq 126
Superficie coperta complessiva richiesta in Variante mq 400
Perequazione: [mq 1354 – mq 252 (mq 126x2) – mq 274 (mq 400 – mq 126)] x €/mq 12 = 9.936,00
E sommando mq 274 x €/mq 40 = € 10.960,00
A dedurre per conguaglio opere: (€ 63.357,00 – € 53.801,00)/2 = - € 4.778,00
- La ditta GLAB di FUGA MARIAGRAZIA, versa a titolo perequativo € 15.758,00, come da conteggio di seguito riportato, ai fini di rendere la propria area edificabile come da previsione della variante.

Area in proprietà fg. 4, mapp. 1603-1605-1608-1610 di mq 1.324,00
Superficie coperta assentita mq 126
Superficie coperta complessiva richiesta in variante mq 400
Perequazione: [mq 1324 – mq 252 (mq 126x2) – mq 274 (mq 400 – mq 126)] x €/mq 12 = 9.576,00
E sommando mq 274 x €/mq 40 = € 10.960,00
A dedurre per conguaglio opere: (€ 63.357,00 – € 53.801,00)/2 = - € 4.778,00

- La ditta VALEX S.A.S. di Lando Morena e C., versa a titolo perequativo € 14.606,00, come da conteggio di seguito riportato:
La quale si impegna a cedere una porzione del mappale 1113 pari a mq 113,00 che, per un importo di € 67,00/mq comporta una spesa di € 7.571,00.

La ditta compenserà la cessione di una porzione di area comunale che confina con il mappale 1136 sub 2 e 4. L'area in questione è pari a mq 331,00 che per un costo di € 67,00 al mq dà un valore di € 22.177,00 > € 7.571,00.

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C.n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;

- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 18 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 23.241,00 euro (ventitremiladuecentoquarantuno/00) corrisposto il 50% con ricevuta in data 16/12/2021 TRN 1101213500225242 e ricevuta in data 17/12/2021 TRN 03069328703295114860160501601T mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.

- di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;

- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.



[Signature]

3

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di € 200 (euro duecento) risultano essere € 1.394,00 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

[Signature]
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

[Signature]
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

[Signature]
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

[Signature]
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

[Signature]
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Venezia)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)



4

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome dell'intestatario SANDA AURORA GIENERU
CI N. CA 69737EH DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO



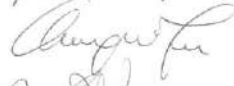
Nome e cognome dell'intestatario GIULIANO GIACOMETTI
CI N. CA 30284GP DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO



Nome e cognome dell'intestatario LABART S.A.S. DI FABRIZIO BALDINI
CI N. CA 62648HJ DEL COMUNE DI MUSSOLENTE



Nome e cognome dell'intestatario GLAB DI MARIAGRAZIA FUGA
CI N. AU 0050437 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO



Nome e cognome dell'intestatario VALEX DI MORENA LANDO
CI N. AX 3649187 DEL COMUNE DI CASSOLA



Data 22/12/2021



Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A VANZETTO VITTORIO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno tredici (13) del mese di Settembre (09), il sig. VANZETTO VITTORIO, nato a Tezze sul Brenta (Vicenza) il 27/09/1946 e residente in Rossano Veneto (Vicenza) in via Rocchi, n° 17, C.F. VNZVTR48P27L156K in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 2 mappale n. 487 sub 2, 3 e 4 e mappale n. 2742 a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 2 mappale n. 487 sub 2, 3 e 4 e mappale n. 2742;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che la finalità del presente accordo è riquilibrare l'area con la possibilità dell'eventuale demolizione dell'immobile esistente con la possibilità di recuperare il volume esistente legittimo con un secondo intervento o all'interno del lotto mantenendo la sagoma esistente;

Handwritten signature: Vanzetto Vittorio



- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 41 (accordo "q") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo è pienamente soddisfatto in quanto l'interesse pubblico dell'Amministrazione e l'acquisizione di una pubblica via denominata Via Don Gaspare Marangon il cui sedime viene ceduto dalla presente proprietà, in forma preliminare con il presente atto che dovrà essere rettificato entro 90 giorni dall'approvazione della presente Variante con spese per il frazionamento a Carico della Proprietà e spese dell'atto di trasferimento a carico del Comune;
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C.n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- l'eventuale demolizione dell'immobile esistente con la possibilità di recuperare il volume esistente legittimo con un secondo intervento o all'interno del lotto mantenendo la sagoma esistente;
- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- di convenire che il contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. e come previsto dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, è soddisfatto con la cessione della pubblica via denominata Via Don Gaspare Marangon (Fg. N. 2 Mappale 2742) il cui sedime viene ceduto dalla, in forma preliminare con il presente atto che dovrà essere rettificato entro 90 giorni dall'approvazione della presente Variante con frazionamento a Carico della Proprietà e spese dell'atto di trasferimento a carico del Comune.
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Handwritten signature: Vanzetto Vittorio



Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200 da versare prima dell'approvazione della presente Variante.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

V. Mori *Adriano Ferraro*

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome dell'interessato VITTORIO VANZETTO CI N. 101077868688GU DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 13/09/2021

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e autenticate di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A PEGORARO DAVIDE

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno venticinque (25) del mese di Novembre (11), il sig. PEGORARO DAVIDE, nato a Bassano del Grappa il 28/02/1975 e residente ad Altivole (Treviso) in via Brenton, n° 11/B, C.F. PGRD75B28A703W, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (Vi) foglio 7 mappale 501;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 583 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 30/09/1998 con Delibera di Giunta comunale n. 121 sono stati stabiliti i valori di monetizzazione degli standard;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che la finalità del presente accordo è di riqualificare e valorizzare l'area;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 43 (accordo "r") e viene descritta negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 6.347,28 così calcolato:
Per trasformazione = $35,11 \times 2.272 \times 25\% = € 19.942,48$
Valore perequativo al mq = $98,32 \text{ €/mq per zona C1.2} - 63,21 \text{ €/mq per zona C2} = €/\text{mq } 35,11$

1

Superficie di Perequazione = 2.272 mq.

Percentuale di perequazione = 25% volume esistente

Per trasformazione da Parcheggio pubblico = $78,32 \times 30 \times 50\% = € 1.174,80$

Valore perequativo al mq = $98,32 \text{ €/mq per zona C1.2} - 20 \text{ €/mq per Parcheggio} = €/\text{mq } 78,32$

Superficie di Perequazione = 30 mq.

Percentuale di perequazione = 50%

Da scomputare per parcheggio = $20 \times 1.477 \times 50\% = € 14.770$

Valore perequativo al mq = $20 \text{ €/mq per zona F}$

Superficie di Perequazione = 1.477 mq.

Percentuale di perequazione = 50%

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C.n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;

- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 3.173,64 euro (tre milacentosettantatré virgola sessantaquattro) corrisposto il 50% con ricevuta in data 23/11/2021 identificativo ricevuta MSGRT20211123134339082494 mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.

- di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;

- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

2

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di € 200 (euro duecento) risultano essere € 200 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome dell'istituito DAVIDE PEGORARO

CI N. CA 33312GK DEL COMUNE DI ALTIVOLE

Data RILASCIO 08-06-2020

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro



3

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A MIRON GILBERTO E DIDONE' MARIA ENRICHETTA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno tredici (13) del mese di Dicembre (12), i sig.ri:

MIRON GILBERTO, nato a Loria (TV) il 04/09/1954, domiciliato a Rossano Veneto (VI), via Ramon n. 70/e, C.F. MRNGBR54P04E692K,

DIDONE' MARIA ENRICHETTA, nata a Galliera Veneta (PD) il 15/07/1955, domiciliato a Rossano Veneto (VI), via Ramon n. 70/e, C.F. DDNMNR55L55D879N,

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

Detti proprietari delle aree ricadenti all'interno dell'area oggetto del presente Atto d'ora in poi verrà indicato per brevità con l'espressione "ditta";

DICHIARANO

- che sono proprietari dell'area situata nel Comune Censuario di Rossano Veneto (VI), in Via Dei Berti, individuata dai seguenti dati catastali:
foglio 7 mappale n. 499;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vd. commi 1-2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni (vd. comma 4);
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato approvato il "Primo Piano degli Interventi in adeguamento al P.A.T.", e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n. 116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;

1

- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'inserimento della proposta nel P.I.;
- che l'area di Via Dei Berti di cui al presente Accordo, inclusa nell'ATO 4 del P.A.T. (Art. 3.1 Norme di Attuazione P.A.T.), è classificata dal vigente P.I. parte in zona C2/23 parte in Parcheggio Pubblico - Parte Cono Visuale e parte in zona Agricola, come meglio evidenziato negli elaborati grafici allegati al presente Atto;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 44 (accordo "s") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- che l'Accordo, meglio descritto negli elaborati facenti parte dello stesso, interessa una superficie complessiva territoriale pari a 1652,00 mq circa (dedotta dalla superficie catastale);
 - trasformazione dell'area da Parcheggio Pubblico in ZTO residenziale di tipo C1.2;
 - trasformazione dell'area C2 in ZTO residenziale di completamento con mantenimento della volumetria assentita;
 - trasformazione di parte di Zona Agricola in ZTO residenziale tipo C1.2;
 - la realizzazione dell'area indicata come "area pubblica" di circa mq 726 da destinare a viabilità, marciapiede e parcheggi con la successiva cessione gratuita al Comune;
 - che i parametri urbanistici previsti per le edificazioni come da SCHEDA DI PROGETTO sono i seguenti:

• Superficie Ambito di intervento	mq	1652,00 circa
• Superficie Utile (Su) max.....	mq	
• Indice di utiliz.	mc/mq	0,903
• Volume Convenzionale max ...	mc	1491,40
• H max	ml	7,50
• Abitanti teorici insediabili (Volume max /150).....	n	10
• Superficie copribile (destinaz. d'uso produttivo/commerciale)	mq	
• Superficie per opere di urbanizzazione primaria (Sup)	mq	726,00 circa
• Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (Sup)	mq	 circa
• Superficie per Spazi Pubblici	mq	726,00 circa

- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 44.775,12 così calcolato:

Per ampliamento = 89,87 X 243 X 50% = €. 10.919,20

Valore perequativo al mq = 89,87 €/mq per zona C1.2

Superficie di Perequazione = 243 mq.

Percentuale di perequazione = 50%

Per trasformazione = 56,19 X 849 X 25% = €. 11.926,32

Valore perequativo al mq = 119,40 €/mq per zona C - 63,21 €/mq per zona C2 = €/mq 56,19

Superficie di Perequazione = 849 mq.

Percentuale di perequazione = 25% volume esistente

Per trasformazione da Parcheggio pubblico = 78,32 X 560 X 50% = €. 21.929,60

Valore perequativo al mq = 98,32 €/mq per zona C1.2 - 20 €/mq per Parcheggio = €/mq 78,32

Superficie di Perequazione = 560 mq.

Percentuale di perequazione = 50%

2

- Che la scheda è vincolante per quanto concerne i parametri edilizi quali superficie fondiaria, superficie a spazi pubblici e volumetria edificabile mentre non è vincolante per quanto concerne la loro distribuzione e la sagoma degli edifici che verrà definita specificatamente con la presentazione del progetto edilizio
- Che oltre alla scheda norma le normative da rispettare sono quelle per le zone residenziali
- Che si prevede il trasferimento al patrimonio comunale a titolo gratuito di area a strada e parcheggio pubblico;
- che, trattandosi di Intervento Edilizio Diretto (I.E.D.), le superfici per spazi pubblici da conferire al Comune soddisfano per la volumetria prevista nella presente Variante quanto richiesto dall'art. 41 punto a5 delle N.T.O. stesse;
- che, trattandosi di Intervento Edilizio Diretto (I.E.D.), le superfici per spazi pubblici da conferire al Comune (mq 62,50) sono dimensionate ai sensi delle N.T.O. del P.I. vigente;
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;
- che l'Accordo risulta compatibile con le disposizioni del P.A.T. in quanto l'area non contrasta con quanto previsto dal P.I. e dal P.A.T. vigenti;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C. n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione mediante realizzazione di strada, marciapiede e area a parcheggio pubblico con relative reti tecnologiche (fognatura nera, fognatura acque meteoriche, rete elettrica, rete acquedotto e pubblica illuminazione);
- le opere definite al punto precedente saranno soggette a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria;
- realizzazione di strada e area a parcheggio pubblico con successiva cessione gratuita al comune di Rossano Veneto;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 22.387,56 euro (euroventidue milatrecentotantasettevirgolacinquantasei) corrisposto il 50% con ricevuta in data 06-12-2021 TRXID 0121120606757121 mentre il restante 50% entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga

inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle.

Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 1.343,25 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

NOME E COGNOME DEGLI INTESTATARI

MIRON GILBERTO CI N. AV 6943563 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

DIDONE' MARIA ENRICHETTA PATENTE N. U16M36842X RILASCIATA IL GIORNO 17/07/2019

Data 13/012/2021

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Didato Giuseppe

Alm. Gilbert



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 31/12/2023 INTESTATO A DITTA MIRON GILBERTO E DIDONE' MARIA ENRICHETTA

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno quindici (15) del mese di Novembre (11),

- Il sig. **Miron Gilberto** nato a Loria (TV) il 04/09/1954 e residente a Rossano Veneto (VI) in via Ramon, n° 70/e, C.F. MRNGBR54P04E692K;
- La sig.ra **Didonè Maria Enrichetta** nata a Galliera Veneta (PD) il 15/07/1955 e residente a Rossano Veneto (VI) in via Ramon, n° 70/e, C.F. DDNMNR55L55D879N;

che d'ora in poi verrà indicata per brevità con l'espressione "Ditta";

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietaria esclusiva del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 7 mappale 499;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n. 116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;



1

- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

Finalità dell'accordo e determinazione del contributo straordinario:

- L'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 11 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 28 (accordo "80") e viene rappresentata negli estratti cartografici già adottati che si allegano;
- La finalità del presente accordo verte nel:
 - a) L'ampliamento verso sud dell'area edificabile per mq 496, con trasformazione da zona agricola E a zona residenziali tipo C1.2, con traslazione della capacità volumetrica già assentita con la Variante n.10 (mc 1.491,40) sull'intera area;
 - b) l'ampliamento verso sud dell'area da destinare a viabilità e parcheggio pubblici per mq 400, con trasformazione da zona agricola E a zona F in modo da servire la nuova area edificabile in ampliamento;
 - c) in via Dei Berti, estensione del tessuto residenziale a capacità edificatoria invariata, con contestuale rimodulazione dell'assetto funzionale propositivo per le aree pubbliche.
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 16.371,72 così calcolato:
Valore perequativo zona agricola (V.A.M.) = 8,45 €/mq
Valore perequativo zona "C1.1" = 140,48 €/mq
Superficie in ampliamento (perequata) = 496 mq
Contributo "straordinario" perequativo per spostamento = 25%
Totale perequazione = (140,48 €/mq - 8,45 €/mq) * 496 mq * 25% = € 16.371,72
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate:

- la quantificazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 16.371,72.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 31/12/2023 con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 11, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.



2

- le opere definite al punto precedente saranno soggette a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti all'atto del ritiro del titolo edilizio;

- realizzazione di strada e area a parcheggio pubblico con successiva cessione gratuita al comune di Rossano Veneto;

- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di € 1.500,00 (euromillecinquecento/00) corrisposto con ricevuta in data 14/11/2024 identificativo transazione n. f8fe28f098844eef84e868b6a3cda111 mentre il restante entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.

- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 11 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 11 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 491,15 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.



[Handwritten signature]
D. Chiaravalle

3

Letto, confermato e sottoscritto.

[Handwritten signature]
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

[Handwritten signature]
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto **Dott. Paolo Orso** - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Sig. MIRON GILBERTO

CI N. AV6943563

DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Sig.ra DIDONE' MARIA ENRICHETTA

CIE N.CA38765LD

DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 15/11/2024

[Handwritten signature]

Il funzionario incaricato **Dott. Paolo Orso**

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

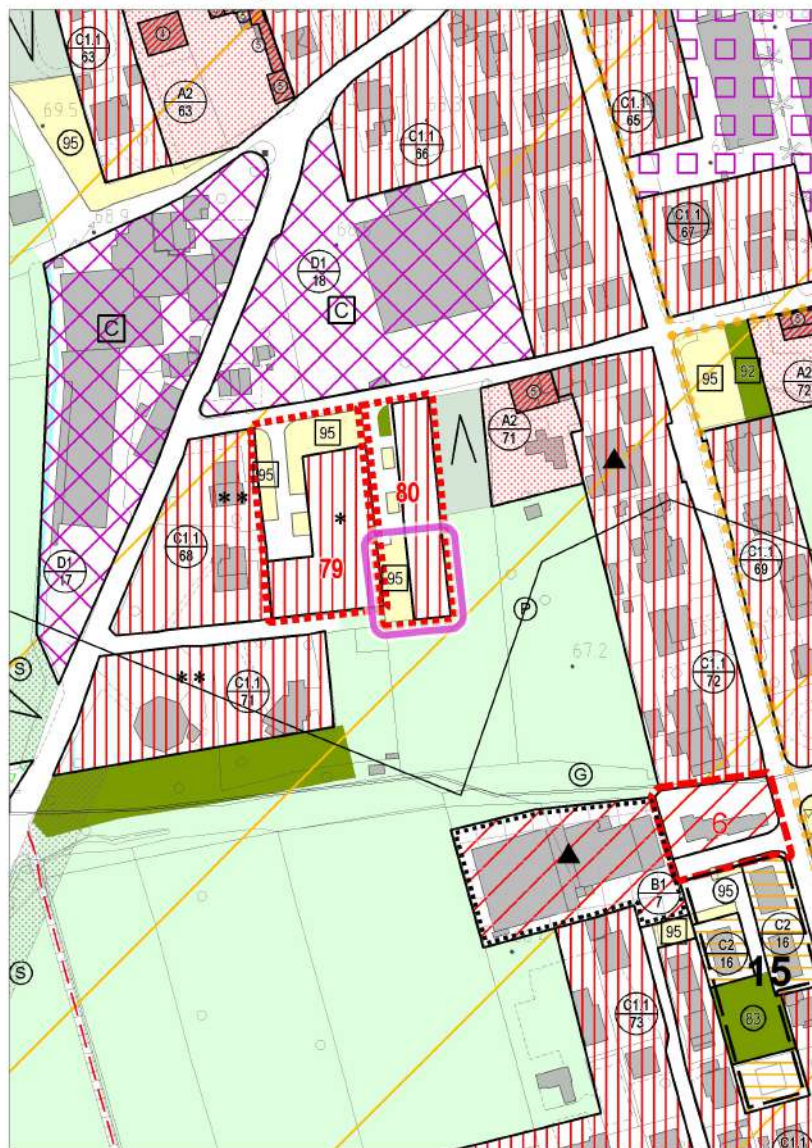
NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

[Handwritten signature]



4



VARIANTE

con evidenza dell'ambito della variazione proposta



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A DALLA RIZZA ORIETTA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno NOVE (09) del mese di SETTEMBRE (09), la sig.ra DALLA RIZZA ORIETTA, nata a Loria (TV) il 28/11/1967 e residente a Rossano Veneto (Vicenza) in via Bessica, n° 106/A, C.F. DLLRTT67S88E892I in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 4 mappali 1305-1311, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 4 mappali 1305-1311;
- che l'accesso ai mappali sopracitati avviene da via Bessica;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

1

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 46 (accordo "u") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro €. 13.480,50 così definite:
 - 89,87 X 600 X 25%
 - Valore perequativo al mq = 89,87 €/mq per zona C1.2
 - Volume di Perequazione = 600 mc.
 - Percentuale di perequazione = 25% per prima casa
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C.n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 13.480,50 euro (tredicimilaquattrocentoottanta/50) corrisposto con ricevuta in data 09/09/2021 CRO 0306929912987101486200060700IT.
- di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa

2

nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 404,41 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo con identificativo 0306929912384810486200060700IT.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Venezia)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome dell'interessato DALLA RIZZA ORIETTA CI N. CA92133EX DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO
Data 30/08/2019

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO AD EDILMARCO S.R.LS.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno NOVE (09) del mese di SETTEMBRE (09), il sig. MARIO DALLA RIZZA nato Loria (TV) il 22/07/1964 in qualità di amministratore delegato della ditta EDILMARCO S.R.L. con sede sociale a Loria in via J.F. Kennedy 1/A int. 6, codice fiscale-partita iva 05211690267, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario dei terreni ubicati catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 3 mappali 2434-2429-2453-2440-2651-2457-2437-2451-2455-2452-2665-2662;
- che l'accesso ai mappali sopracitati avviene da via San Zenone;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 30/09/1998 con Delibera di Giunta comunale n. 121 sono stati stabiliti i valori di monetizzazione degli standard;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che la finalità del presente accordo è di variare la destinazione urbanistica del lotto da agricola a residenziale;
- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 47 (accordo "v") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 450.555,00 così calcolato:
Per trasformazione = $42,91 \times 21.000 \times 50\% = € 450.555,00$
Valore perequativo riferito all'indice 0,65 = €/mq 51,36

1

Valore perequativo al mq = 51,36 €/mq per zona C.2 - 8,45 €/mq per zona E = €/mq 42,91

Superficie di Perequazione = 21.000 mq.

Percentuale di perequazione = 50%

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C. n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;

- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 450.555,00 euro (quattrocentocinquantaquiemila/00) corrisposto con ricevuta in data 09/08/2021 CRO 08399008456737034861750617501T.

- di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;

- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione,

2

nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.L. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 14.516,65 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo con n. identificativo 08399008456754074861750617501T.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto



Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)



COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome dell'interessato DALLA RIZZA MARIO

Ci N. AT6544643 DEL COMUNE DI LORIA Data 09/05/2012

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DELL'8/04/2021 INTESTATO A SCAPIN GIACOMO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno diciassette (17) del mese di novembre (11), il sig. SCAPIN GIACOMO, nato a Galliera Veneta (Padova) il 12/04/1957 e residente a Galliera Veneta (Padova) in via Statue, 22 B, C.F. SCPGCM57D12D879T in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 8 mappali 243, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 8 al mappale 243;
- che l'accesso al mappale sopracitati avviene da via Oriana Fallaci;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n. 116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;
- che la finalità del presente accordo è di variare la conformazione dell'area residenziale con piccolo ampliamento cedendo l'area a viabilità esistente;

1

- che l'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 10 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 48 (accordo "w") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo non viene conteggiata in quanto si prende atto della presenza di una pubblica via denominata Oriana Fallaci il cui sedime viene ceduto gratuitamente dalla presente proprietà, a seguito del presente accordo, entro 90 giorni dall'approvazione della presente Variante con spese e frazionamenti a Carico della Proprietà.
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa i dovuti provvedimenti connessi alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 08/04/2021 con D.C.C.n. 17 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 10, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri;
- di convenire che il pagamento del contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, non viene conteggiato in quanto trattasi di rimodulazione della zona edificabile con minima capacità per cessione di strada ad interesse pubblico.
- di monetizzare l'area a parcheggio pubblico da reperire prima della richiesta di agibilità dell'immobile;
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 10 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

2

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 10 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.


Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)



COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ADRIANO FERRARO - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Nome e cognome dell'intestatario

SCAPIN GIACOMO

CI N. CA34069HP DEL COMUNE DI GALLIERA VENETA

Data 17/11/2021

Il funzionario incaricato dott. Adriano Ferraro


SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

3

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



4



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 31/12/2023 INTESTATO A TRENTIN IMMOBILIARE SRL, TRENTIN SAMUEL E TRENTIN GRAZIANO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno trenta (30) del mese di Ottobre (10),

- La ditta **Trentin Immobiliare SRL** con sede in Rossano Veneto (VI), via Castion n° 1, P. Iva n. 03638000244;
- Il sig. **Trentin Samuel** nato a Castelfranco Veneto (TV) il 11/05/1991 e residente a Tezze Sul Brenta (VI) in via Strada del Confine n° 13/d C.F. TRNSML91E11C111D, in qualità di amministratore e rappresentante dell'Impresa Trentin Immobiliare SRL;
- Il sig. **Trentin Graziano** nato a Tezze sul Brenta (VI) il 20/02/1963, residente a Tezze sul Brenta (VI) in via Strada del Confine 13/A C.F. TRNGZN63B20L156P, in qualità di amministratore e rappresentante dell'Impresa Trentin Immobiliare SRL;

che d'ora in poi verranno indicati per brevità con l'espressione "Ditta";

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietari esclusivi del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 7 mappale 1385, 1394 con atto di compravendita del notaio Artoni Silvia del 28/03/2023 con sede in Rosà (VI) Repertorio n.7630 - nota presentata con Modello Unico n. 2393. 1/20223 Reparto PI di Bassano del Grappa in atti del 31/03/2023;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;



Handwritten signatures: "Rossano", "Trentin Samuel", and "Trentin Graziano"

- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

Finalità dell'accordo e determinazione del contributo straordinario:

- L'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 11 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 12 (accordo "b") e viene rappresentata negli estratti cartografici già adottati che si allegano;
- La finalità del presente accordo verte nel:
 - a) è la trasformazione e cambio di destinazione d'uso del terreno in proprietà da zona D/3 e zona agricola E a zona residenziale C1.1 per mc. 2.419;
 - b) in via Marchiori l'individuazione di un lotto residenziale (C1.1 con if 1,2 mc/mq) su porzioni di tessuto commerciale/direzionale D3/12 e di area agricola con prescrizione di mitigazione ambientale ed acustica sul fronte ovest.
 - c) Cessione di parte di strada in continuazione con la viabilità di progetto da sud.
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 72.019,58 così calcolato:

Passaggio da Direzionale "D/3" a zona "C1.1"

Valore perequativo zona "C1.1"	= 140,48 €/mq
Valore perequativo zona "D3"	= 98,32 €/mq
Superficie da trasformare (perequata)	= 1359 mq
Contributo "straordinario" perequativo:	= 50%
Perequazione = (140,48 €/mq - 98,32 €/mq) * 1359 mq * 50% =	€ 28.647,72

Passaggio da zona agricola "E" a zona "C1.1"

Valore perequativo zona agricola (V.A.M)	= 8,45 €/mq
Valore perequativo zona "C1.1"	= 140,48 €/mq
Superficie in ampliari. da trasformare (perequata) =	657 mq
Contributo straordinario perequativo	= 50%
Perequazione = (140,48 €/mq - 8,45 €/mq) * 657 mq * 50% =	€ 43.371,86

Totale perequazione = € 28.647,72 + € 43.371,86 = € 72.019,58

- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate:

- la quantificazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 72.019,58.



Handwritten signatures: "Rossano", "Trentin Samuel", and "Trentin Graziano"

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 31/12/2023 con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 11, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti all'atto del ritiro del titolo edilizio;

- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 72.019,58 euro (eurosettantaduemilazeroquindiciannove/58) corrisposto con ricevuta in data 28/10/2024 carta contabile n. 3468.

- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 11 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 11 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 2.160,59 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.



Paolo Orso

Ed. Carl

3

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Paolo Orso

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Ed. Carl

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto **Dott. Paolo Orso** - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Sig. TRENTIN SAMUEL CIE N. CA61704JT DEL COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Sig. TRENTIN GRAZIANO CIE N. CA81525RA DEL COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Data 30/10/2024



Paolo Orso

Il funzionario incaricato **Dott. Paolo Orso**

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

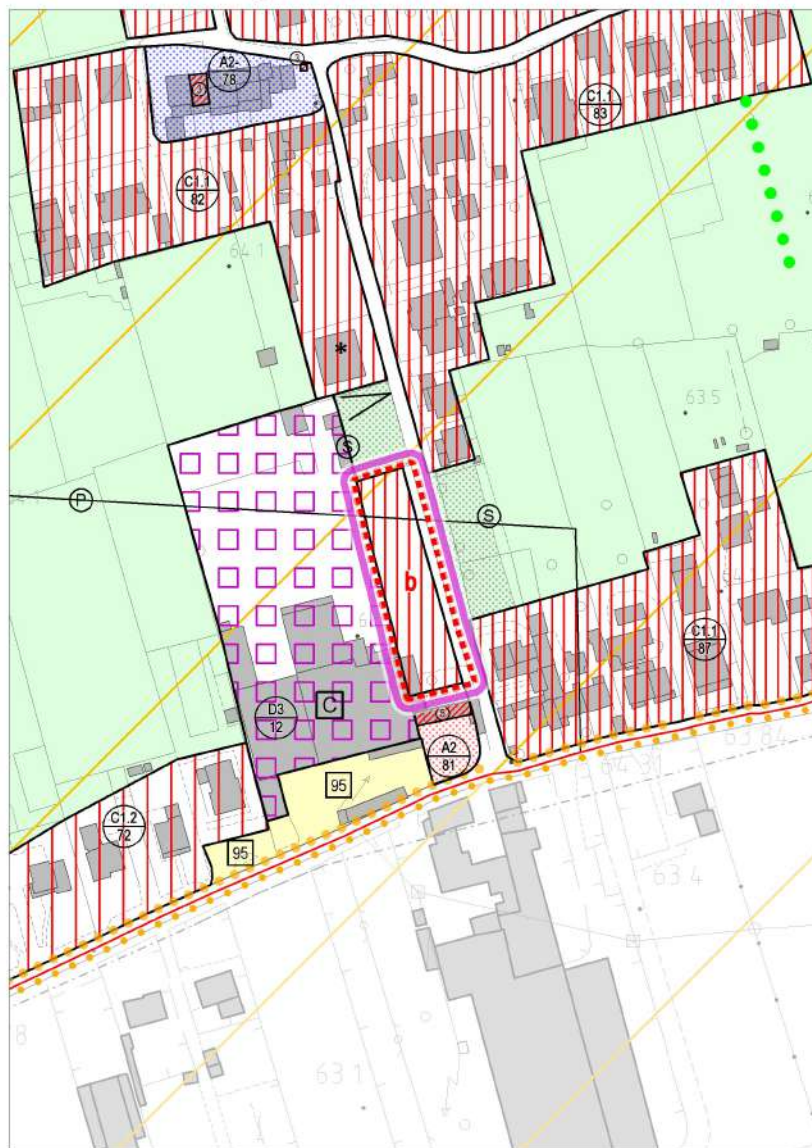
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



4



VARIANTE

con evidenza dell'ambito della variazione proposta



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 31/12/2023 INTESTATO A BONALDO GIUSEPPE, BONALDO VANNI E BRIAN LISA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno quattordici (14) del mese di Novembre (11),

- Il sig. **Bonaldo Giuseppe** nato a Villa Del Conte (PD) il 28/03/1954 e residente a Rossano Veneto (VI) in via Bessica n° 120, C.F. BNLGPP54C28L934Y;
- Il sig. **Bonaldo Vanni** nato a Cittadella (PD) 19/04/1982 e residente a Rossano Veneto (VI) in via Bessica n°120 C.F. BNLVNN82D19C743V;
- La sig.ra **Brian Lisa** nata a Marostica (VI) il 17/11/1989 e residente a Rossano Veneto (VI) in via Bessica n° 120, C.F. BRNLSI89S57E970H;

che d'ora in poi verranno indicati per brevità con l'espressione "Ditta";

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere comproprietaria esclusiva del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 4 mappali 1247, 1233, 1235;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;



Signature of Brian Lisa

1

- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

Finalità dell'accordo e determinazione del contributo straordinario:

- L'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 11 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 13 (accordo "c") e viene rappresentata negli estratti cartografici già adottati che si allegano;
- La finalità del presente accordo verte nel:
 - a) è il cambio di destinazione d'uso da zona Agricola E a zona C1.2 con ampliamento volumetrico per mc. 220 su una superficie di mq. 275, in contiguità a quella esistente;
 - b) in via Bessica, l'estensione del tessuto residenziale IED connesso all'insediamento esistente a nord (C1.2/19 con if 0,8 mc/mq)
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 12.357,13 così calcolato:

- Valore perequativo zona agricola (V.A.M.)	= 8,45 €/mq
- Valore perequativo zona "C1.2"	= 98,32 €/mq
- Volume residenziale aggiuntivo (perequato)	= 220 mc
- Superficie in ampliamento (perequata)	= 275 mq
- Contributo "straordinario" perequativo:	= 50%
- Totale perequazione = (98,32 €/mq - 8,45 €/mq) * 275 mq * 50% =	€ 12.357,13
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate:

- la quantificazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 12.357,13.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 31/12/2023 con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 11, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.



Signature of Bonaldo Giuseppe

Signature of Bonaldo Vanni

Signature of Brian Lisa

2

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti all'atto del ritiro del titolo edilizio;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 12.357,13 (euro dodicimilatrecentocinquantesette/13) corrisposto con ricevuta in data 13/11/2024 identificativo transazione n. 04579031844.
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 11 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 11 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 370,71 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che li riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.



[Handwritten signatures of the parties]

Letto, confermato e sottoscritto.

[Signature]
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

[Signature]
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

[Signature]
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto **Dott. Paolo Orso** - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Sig. BONALDO GIUSEPPE	CIE N. CA87852MZ	DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO
Sig. BONALDO VANNI	CIE N. CA10952JV	DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO
Sig. BRIAN LISA	CIE N. CA62886JV	DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 14/11/2024

Il funzionario incaricato **Dott. Paolo Orso**



[Handwritten signature of Dott. Paolo Orso]

SOTTOSCRIZIONI

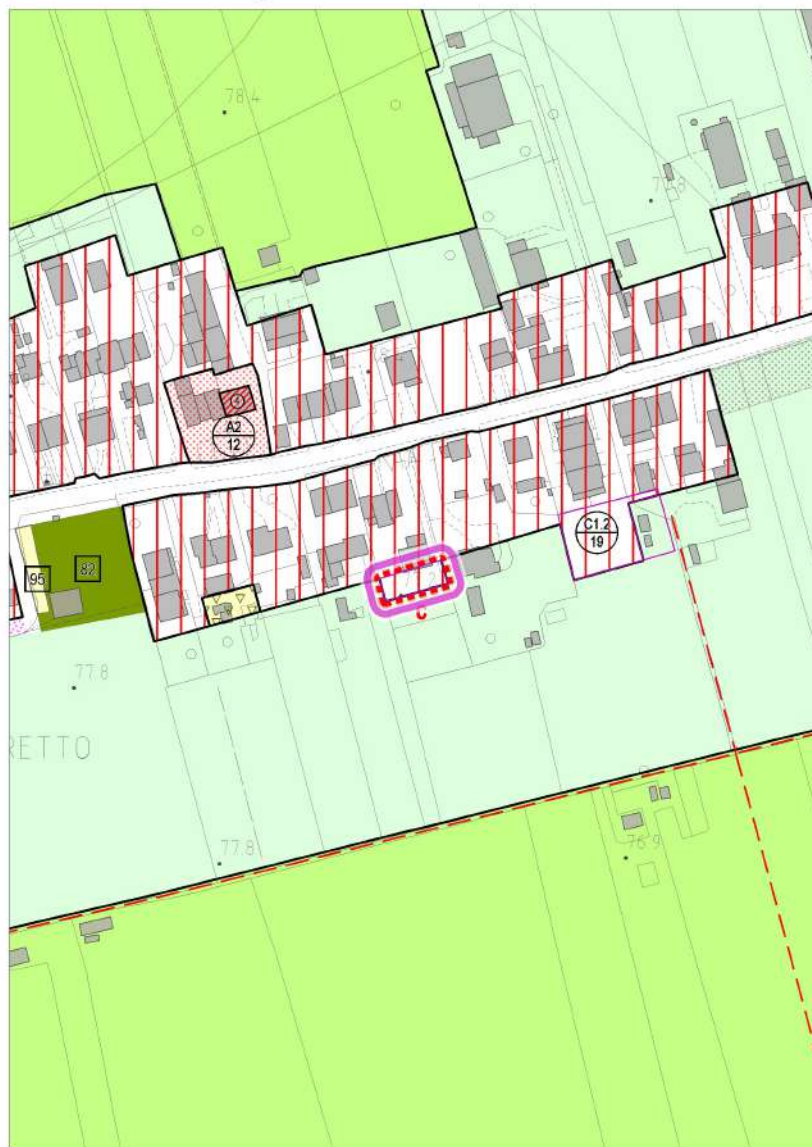
Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'dichiarazione di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



VARIANTE

con evidenza dell'ambito della variazione proposta



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 31/12/2023 INTESTATO A GEREMIA ELIO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno ventiquattro (24) del mese di Ottobre (10),

- Il sig. Geremia Elio, nato a Treviso (TV) il 10/05/1972 e residente a Rossano Veneto (VI) in via Fratel Venzo, n° 29, C.F. GRMLEI72E10L407P;

che d'ora in poi verrà indicato per brevità con l'espressione "Ditta";

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 5 mappali 1494, 1493;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare

Geremia Elio



P. Delub

1

- nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

Finalità dell'accordo e determinazione del contributo straordinario:

- L'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 11 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 14 (accordo "d") e viene rappresentata negli estratti cartografici già adottati che si allegano;
- La finalità del presente accordo verte nel:
 - a) cambio di destinazione d'uso di area da verde privato a residenziale per la creazione di una nuova unità abitativa per prima casa di abitazione e con volume 600 mc.
 - b) In via Fratel M. Venzo, si riclassificano a zona residenziale le pertinenze di edificio residenziale in frangia a funzioni produttive (zona D2/10) e parte di verde privato pertinenziale limitrofo per nuova edificazione di 600 mq in ampliamento del fabbricato esistente.
 - c) Si evidenzia la conseguente non ammissibilità di realizzazione di alloggi residenziali nel tessuto produttivo D2/15 compreso nell'ambito soggetto ad accordo;
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 16.503,75 così calcolato:

Valore perequativo zona agricola (VAM)	= 8,45 €/mq
Valore perequativo zona "C1.1"	= 140,48 €/mq
Volume residenziale aggiuntivo (perequato)	= 600 mc
Superficie in ampliamento (perequata)	= 500 mq
Contributo straordinario "perequativo"	= 25%
Totale perequazione	= (140,48 €/mq - 8,45 €/mq) * 500,00 mq * 25% = € 16.503,75
- in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate:

- la quantificazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 16.503,75.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 31/12/2023 con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 11, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.

Geremia Elio



P. Delub

2

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti all'atto del ritiro del titolo edilizio;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e s.m.i. e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di 13.504,89 euro (tredicimilacinquecentoquattro/89) corrisposto con ricevuta in data 22/10/2024 Carta contabile n. 3428 mentre il restante entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 11 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

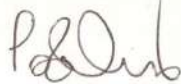
Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 11 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 495,11 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

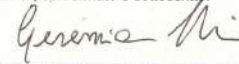
Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

3

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.



Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto Dott. Paolo Orso - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Sig. GEREMIA ELIO CI N. AY 2734501 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 24/10/2024

Il funzionario incaricato Dott. Paolo Orso





SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

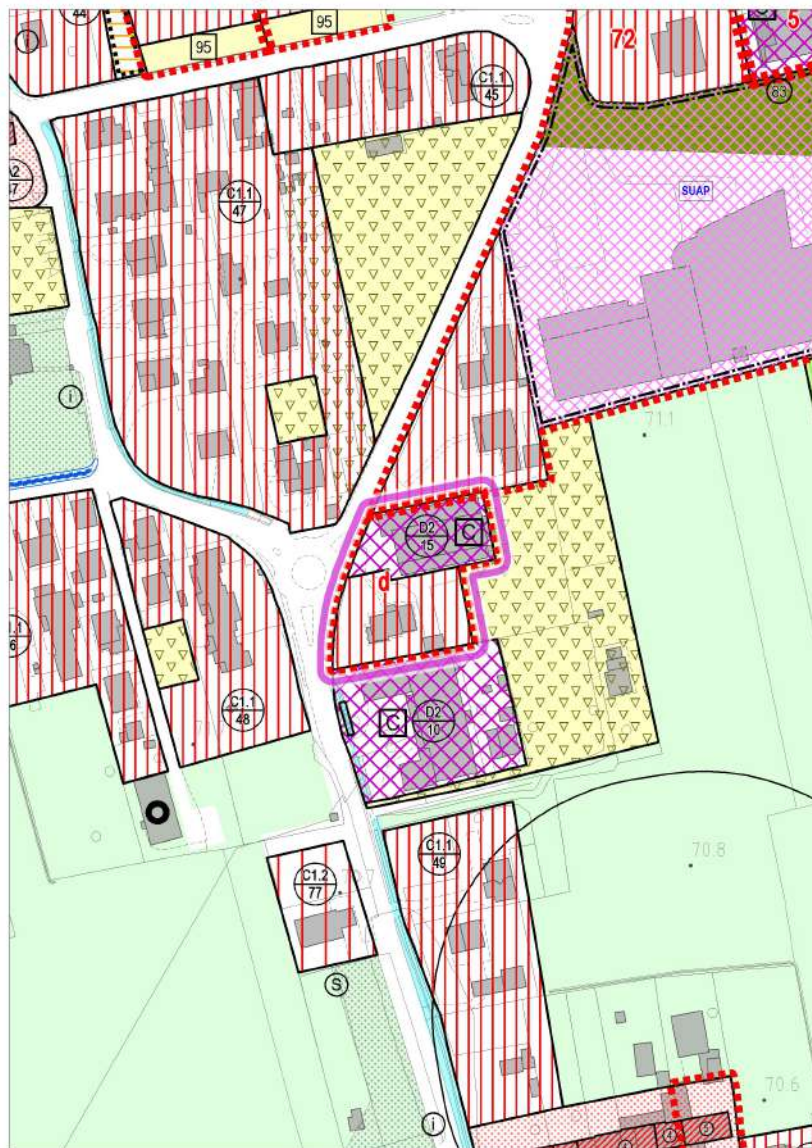
DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4



VARIANTE

con evidenza dell'ambito della variazione proposta



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 31/12/2023 INTESTATO A BAGGIO EDDY.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno otto (8) del mese di Novembre (11),

- Il sig. **Baggio Eddy** nato a Bassano del Grappa (VI) il 30/01/1973 e residente a Cassola (VI) in via Marini, n° 87/d, C.F. BGGDDY73A30A703A;

che d'ora in poi verrà indicato per brevità con l'espressione "Ditta";

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 3 mappale 298 e 299;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare



1

nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

Finalità dell'accordo e determinazione del contributo straordinario:

- L'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 11 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 16 (accordo "F") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- La finalità del presente accordo verte nel:
 - modifica di classificazione area agricola zona E a zona residenziale C1/2 al fine di poter costruire la prima casa di abitazione per un'area di 600 mc.;
 - in via Rocchi, individuazione del lotto residenziale IED "prima casa" connesso al tessuto insediato esistente a nord (C1.2/30 - if 0,8 mc/mq).
- La valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 16.536,08 così calcolato:

Valore perequativo zona agricola (V.A.M.)	= 8,45 €/mq
Valore perequativo zona "C1.2"	= 98,32 €/mq
Volume residenziale (perequato)	= 589 mc
Superficie residenziale "virtuale" (perequata)	= 736 mq
Contributo straordinario "perequativo"	= 25%
Totale perequazione = (98,32 €/mq - 8,45 €/mq) * 736,00 mq * 25% =	€ 16.536,08
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate:

- la quantificazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 16.536,08.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 31/12/2023 con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 11, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti all'atto del ritiro del titolo edilizio;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa

2

corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e s.m.i. e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;

- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di € 8.268,04 (euroottomiladuecentosessantotto/04) corrisposto con ricevuta in data 04/11/2024 carta contabile n. 3565 mentre il restante entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 11 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 11 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di € 200 (euro duecento) risultano essere € 496,08 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

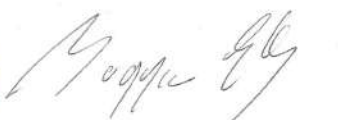
La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

   3

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

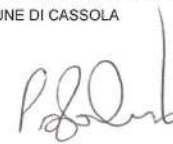
COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto **Dott. Paolo Orso** - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:
Sig.BAGGIO EDDY CIE N. CA76752TU DEL COMUNE DI CASSOLA

Data 08/11/2024

Il funzionario incaricato **Dott. Paolo Orso**





SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



4



VARIANTE

con evidenza dell'ambito della variazione proposta



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 31/12/2023 INTESTATO A MAGGIOTTO PASQUALINA E FERRONATO ALESSANDRO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno ventiquattro (24) del mese di Ottobre (10),

- La sig.ra Maggiotto Pasqualina, nata a Loria (TV) il 11/10/1963 e residente a Rossano Veneto (VI) in via Santini, n° 60, C.F. MGGPQL63R51E692F;
- Il sig. Ferronato Alessandro, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 01/06/1995 e residente a Rossano Veneto (VI) via Ten. Zanon n° 6/1, C.F. FRRLSN95H01C111Q;

che d'ora in poi verrà indicato per brevità con l'espressione "Ditta";

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- La sig.ra Maggiotto Pasqualina dichiara di essere proprietaria esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 2 mappale 2790, 2835, 1785, 2794 e 2834;
- Il sig. Ferronato Alessandro dichiara di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 2 mappali 2791, 2793 e 2833;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;

1

- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

Finalità dell'accordo e determinazione del contributo straordinario:

- L'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 11 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 17 (accordo "g") e viene rappresentata negli estratti cartografici già adottati che si allegano;
- la finalità del presente accordo è la variazione da z.t.o. "E" a z.t.o. "C1.2" di un'area in proprietà di circa 800 mq con capacità edificatoria assegnata pari a 600 mc, in continuità con la z.t.o. residenziale già presente a sud nel mappale 2791 e mappale 2793 per la costruzione della prima casa del Sig. Ferronato Alessandro.
- Che in via San Giuseppe – via Santini, il tessuto residenziale IED è connesso all'insediamento esistente per la nuova edificazione di 600 mc nell'area di concentrazione dell'edificato cartografata, con l'inserimento di verde privato a salvaguardia del cono visuale riposizionato e cessione di 3,5 mt. lungo via San Giuseppe per consentire l'allargamento stradale (cessione fascia).
- Che il sedime cartografato come area di concentrazione dell'edificato potrà essere ricalibrato in sede d'intervento edilizio, purché nel rispetto delle distanze dalle strade e dai confini di proprietà e in sovrapposizione almeno del 50% alla sagoma originaria.
- La valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad € 12.624,17 così calcolato:
 - Valore perequativo zona agricola (V.A.M.) = 8,45 €/mq
 - Valore perequativo zona "C1.2" = 98,32 €/mq
 - Volume residenziale aggiuntivo (perequato) = 600 mc
 - Superficie in ampliamento (perequata) = 750 mq
 - Superficie virtuale perequata al 25% ma non disponibile per consumo suolo = 65 mq
 - Superficie di cessione fascia stradale = 673 mq
 - Contributo straordinario "perequativo" = 25%
 - Perequazione superficie in ampliamento = $(98,32 \text{ €/mq} - 8,45 \text{ €/mq}) * 750,00 \text{ mq} * 25\% = € 16.850,63$
 - Perequazione superficie perequata per consumo suolo = $(98,32 \text{ €/mq} - 8,45 \text{ €/mq}) * 65,00 \text{ mq} * 25\% = € 1.460,39$
 - Perequazione per cessione fascia stradale = $673,00 \text{ mq} * 8,45 \text{ €/mq} = € 5.686,85$
 - Totale perequazione da versare = $(€ 16.850,63 + € 1.460,39) - € 5.686,85 = € 12.624,17$
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

- La quantificazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad € 12.624,17.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

2

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 31/12/2023 con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 11, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti all'atto del ritiro del titolo edilizio;

- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e s.m.i. e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;

- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di € 12.624,17 (dodicimilaseicentoventiquattro/17) corrisposto con ricevuta in data 23/10/2024 Carta contabile n. 3426 corrisposti entro l'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.

- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 11 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 11 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di € 200 (euro duecento) risultano essere € 378,72 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

3

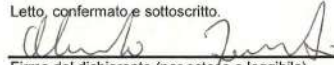
Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

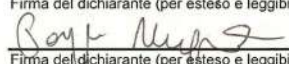
I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.


Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)


Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto Dott. Paolo Orso - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Sig. FERRONATO ALESSANDRO CI N. CA93189GV DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Sig. MAGGIOTTO PASQUALINA CI N. CA89787CL DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 24/10/2024

Il funzionario incaricato Dott. Paolo Orso



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4



VARIANTE

con evidenza dell'ambito della variazione proposta



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 31/12/2023 INTESTATO A DITTA GASTALDELLO ANDREA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno diciotto (18) del mese di ottobre (10),

- Il sig. **Gastaldello Andrea**, nato a Bassano Del Grappa (VI) il 22/03/1976 e residente a Rossano Veneto (VI) in via Mottinello, n° 133/A, C.F. GSTNDR76C22A703N,
che d'ora in poi verrà indicata per brevità con l'espressione "Ditta";

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno, costituente area di pertinenza di un fabbricato residenziale unifamiliare, ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 8 mappale 847;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;



[Firma]

1

- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

Finalità dell'accordo e determinazione del contributo straordinario:

- L'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 11 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 18 (accordo "h") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- Fatta salva la volumetria che ancora residua in applicazione del vigente P.I., che rimane confermata, la finalità del presente accordo verte nel:
 - a) modifica ricognitiva del P.I. finalizzata al ripristino della originaria perimetrazione del centro storico, così come rinvenibile nello strumento urbanistico "P.R.G. previgente", con conseguente individuazione della destinazione di zona "C1.1/88 - residenziale" per la porzione dell'area interessata (parte del mapp. 847, salvo più esatti);
 - b) trasformazione urbanistica da zona "agricola" a zona "residenziale" mediante estensione della zona "C1.1/88 - residenziale" all'intero mapp. 847. Tale modifica assegna un aumento della volumetria quantificata in mc 391,00 funzionale ad eventuali futuri interventi di tipo residenziale atti a soddisfare esigenze familiari.
Come da elaborato grafico allegato sub A).
- La valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 10.760,45 così calcolato:

▪ Valore perequativo zona agricola (V.A.M.)	= 8,45 €/mq
▪ Valore perequativo zona "C1.1"	= 140,48 €/mq
▪ Volume residenziale aggiuntivo (perequato)	= 391 mc.
▪ Superficie in ampliamento (perequata)	= 326 mq
▪ Contributo straordinario "perequativo"	= 25%
▪ Totale perequazione = (140,48 €/mq - 8,45 €/mq) * 326,00 mq * 25% = € 10.760,45	
- In ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente.

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate:

- la quantificazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 10.760,45.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 31/12/2023 con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 11, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo, ove non già esistenti, di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo dagli oneri di urbanizzazione dovuti all'atto del ritiro del titolo edilizio;



[Firma]

2

- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, il volume di nuova realizzazione per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado nonché a favore del convivente di fatto come definito dall'art. 1 della Legge 76/2016;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di € 10.760,45 (eurodiecimilasettecentosessanta/45) corrisposto con ricevuta in data 18/10/2024 numero transazione 02910029262.
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 11 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 11 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di € 200 (euro duecento) risultano essere € 322,81 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.



3

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto Dott. Paolo Orso - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Sig. Gastaldello Orso CI N. CA06712LE DEL COMUNE DI COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 18/10/2024

Il funzionario incaricato Dott. Paolo Orso

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



4

Allegato sub A)



ESTENSIONE ZONA C1/1

ZONA C1/1 DA RETTIFICA
RICOGNITIVA PERIMETRAZIONE
CENTRO STORICO

ZONA C1/1 - PI VIGENTE

--- zona C1/1 - mappale 847 per l'intero

AREA OGGETTO DI VARIANTE

--- zona C1/1 } VOLUME EDIFICABILE 658,72 mc
--- zona C1/1 }

--- zona C1/1 - VOLUME AGGIUNTIVO SOGGETTO A CONTRIBUTO PEREQUATIVO 391,00 mc

/// VOLUME FABBRICATO ESISTENTE 284,51 mc

/// VOLUME AMPLIAMENTO REALIZZATO IN DEROGA (L.R. 14/2009) 148,51 mc

Handwritten signature



Handwritten signature

COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI)

Intervento n. 18

ESTRATTO ELAB. 2.abc - Cartografia di Piano

scala 1:2000



VARIANTE
con evidenza dell'ambito della variazione proposta



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 31/12/2023 INTESTATO A DITTA MARCHIORELLO ADRIS E MARCHIORELLO MATTEO.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno tredici (13) del mese di Novembre (11),

- Il sig. **Marchiorello Adris**, nato a Cittadella (PD) il 27/09/1987 e residente a Rossano Veneto (VI) in via Quartiere San Rocco, n° 1, C.F. MRCDS87P27C743R, di seguito denominato Ditta, in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 7 mappali 1433, 1436, 1439 e 1441 e comproprietario dei mappali n. 1437 e 1438;
- Il sig. **Marchiorello Matteo**, nato a Cittadella (PD) il 21/03/1988 e residente a Rossano Veneto (VI) in via Quartiere San Rocco, n°2, C.F. MRCMTT88C21C743T, di seguito denominata Ditta, in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 7 mappali 1434, 1435 e comproprietario dei mappali n. 1437 e 1438;

che d'ora in poi verrà indicata per brevità con l'espressione "Ditta";

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- Il sig. **Marchiorello Adris** dichiara di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 7 mappali 1433, 1436, 1439 e 1441 e comproprietario dei mappali n. 1437 e 1438;
- Il sig. **Marchiorello Matteo**, nato a Cittadella (PD) il 21/03/1988 e residente a Rossano Veneto (VI) in via Quartiere San Rocco, n°2, C.F. MRCMTT88C21C743T, di seguito denominata Ditta, in qualità di proprietario del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto, foglio 7 mappali 1434, 1435 e comproprietario dei mappali n. 1437 e 1438;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;



Marchiorello Adris *Marchiorello Matteo* *Podda* 1

- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

Finalità dell'accordo e determinazione del contributo straordinario:

- L'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 11 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 19 (accordo "I") e viene rappresentata negli estratti cartografici già adottati che si allegano;
- La finalità del presente accordo verte nel:
 - a) il cambio di destinazione d'uso da zona agricola E a residenziale per la realizzazione della prima casa di mc. 600 da parte del **Sig. Marchiorello Adris** ed il cambio d'uso dell'area da agricola E a residenziale per la realizzazione della propria abitazione unifamiliare fino a mc. 600 per il **Sig. Marchiorello Matteo**;
 - b) rimodulazione del perimetro C1.2/71 su particelle già edificate verso nord e classificazione a verde privato dei contesti pertinenziali;
 - c) rimozione del cono visuale per sua collocazione non riconosciuto riferibile ad un punto di osservazione pubblico privilegiato;
- La valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad € 33.701,25 così calcolato:
Valore perequativo zona agricola (V.A.M.) = 8,45 €/mq
Valore perequativo zona "C1.2" = 98,32 €/mq
Volume residenziale aggiuntivo (perequato) = 1200 mc
Superficie in ampliamento (perequata) = 1.500 mq
Contributo straordinario "perequativo" = 25%
Totale perequazione = (98,32 €/mq - 8,45 €/mq) * 1.500 mq * 25% = € 33.701,25
- Che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate:

- La quantificazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad € 33.701,25.

Si precisa che in via Mottinello, il tessuto IED contiguo a insediamento esistente per nuova edificazione di due unità edilizie di 600 mc ciascuna con classificazione a verde privato del contesto pertinenziale, subordinata alla dotazione del comparto di parcheggio pubblico e sistema di accessi come rappresentato nella cartografia di piano.



Marchiorello Adris *Marchiorello Matteo* *Podda* 2

I sedimi cartografati come area di concentrazione dell'edificato potranno essere ricalibrati in sede di intervento edilizio, purché nel rispetto delle distanze dai confini di proprietà e in sovrapposizione almeno del 50% alle sagome originarie.

Contestuale rimodulazione del perimetro C1.2/71 su particelle già edificate verso nord e classificazione a verde privato dei contesti pertinenziali. Rimozione del cono visuale, per sua collocazione non riconosciuto riferibile ad un punto di osservazione pubblico privilegiato.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 31/12/2023 con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 11, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo dagli oneri di urbanizzazione dovuti all'atto del ritiro del titolo edilizio;

- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;

- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di € 16.850,63 (euro sedicimilaottocentocinquanta/63) corrisposto per metà in data 31/10/2024 carta contabile n. 3550 e per metà in data 05/11/2024 carta contabile n. 3574 mentre il restante entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.

- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 11 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.



Adria Marchiorello

Adria Marchiorello

3

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 11 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di € 200 (euro duecento) risultano essere € 1.011,04 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Adria Marchiorello
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Adria Marchiorello
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto Dott. Paolo Orso - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Sig. MARCHIORELLO ADRIS CIE N. CA86886BR DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Sig. MARCHIORELLO MATTEO CIE N. CA26194RT DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 12/11/2024

Il funzionario incaricato **Dott. Paolo Orso**



Paolo Orso

4

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Adis Marchionni



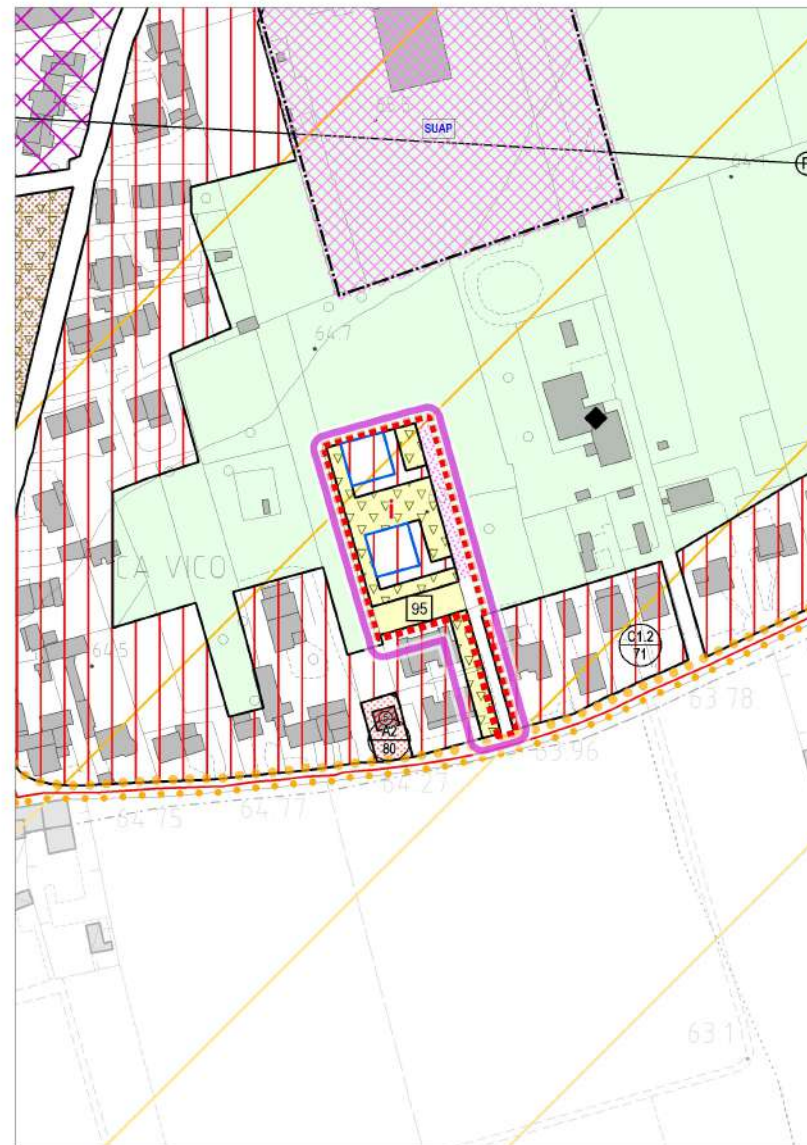
[Signature]

COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI)

Intervento n. 19

ESTRATTO ELAB. 2.abc - Cartografia di Piano

scala 1:2000



VARIANTE

con evidenza dell'ambito della variazione proposta



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 31/12/2023 INTESTATO A DITTA AUDIOVIDEO VALTER. & C. DI DE ROSSI VALTER.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno dodici (12) del mese di Novembre (11),

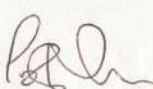
- Il sig. **De Rossi Valter**, nato a Bassano Del Grappa (VI) il 17/05/1958 e residente a Rossano Veneto (VI) in via San Matteo, n° 81, C.F. DRSVTR58E17A703E in qualità di legale rappresentante della Ditta Audiovideo Valter & C. con sede in Rossano Veneto P. Iva 03765960244;

che d'ora in poi verrà indicato per brevità con l'espressione "Ditta";

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario esclusivo del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 1 mappale 434-1072-1075-844;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;



1

- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

Finalità dell'accordo e determinazione del contributo straordinario:

- L'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 11 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 21 (accordo "m") e viene rappresentata negli estratti cartografici già adottati che si allegano;
- La finalità del presente accordo è in via San Lorenzo, la ricalibrazione del tessuto residenziale IED C1.2/6 (if 0,8 mc/mq) su area pertinenziale del fabbricato esistente;
- La valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 11.143,88 così calcolato:
Valore perequativo zona agricola (V.A.M.) = 8,45 €/mc
Valore perequativo zona "C1.2" = 98,32 €/mc
Volume in ampliamento (perequato) = 198 mc
Superficie in ampliamento (perequata) = 248 mq
Contributo straordinario "perequativo" = 50%
Totale perequazione = (98,32 €/mq - 8,45 €/mq) * 248 mq * 50% = € 11.143,88
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate:

- La quantificazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad € 11.143,88.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 31/12/2023 con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 11, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.
- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti all'atto del ritiro del titolo edilizio;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di €



2

5.571,94 (eurocinquemilacinquecentosettantuno/94) corrisposto con ricevuta in data 30/10/2024 Carta contabile n. 3501 mentre il restante entro 90 giorni dall'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.

- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 11 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 11 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di € 200 (euro duecento) risultano essere € 334,32 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

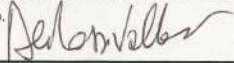
Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.



Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)







3

Io sottoscritto **Dott. Paolo Orso** - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Sig. **DE ROSSI VALTER** CIE N. CA922040M DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 12/11/2024

Il funzionario incaricato **Dott. Paolo Orso**





SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

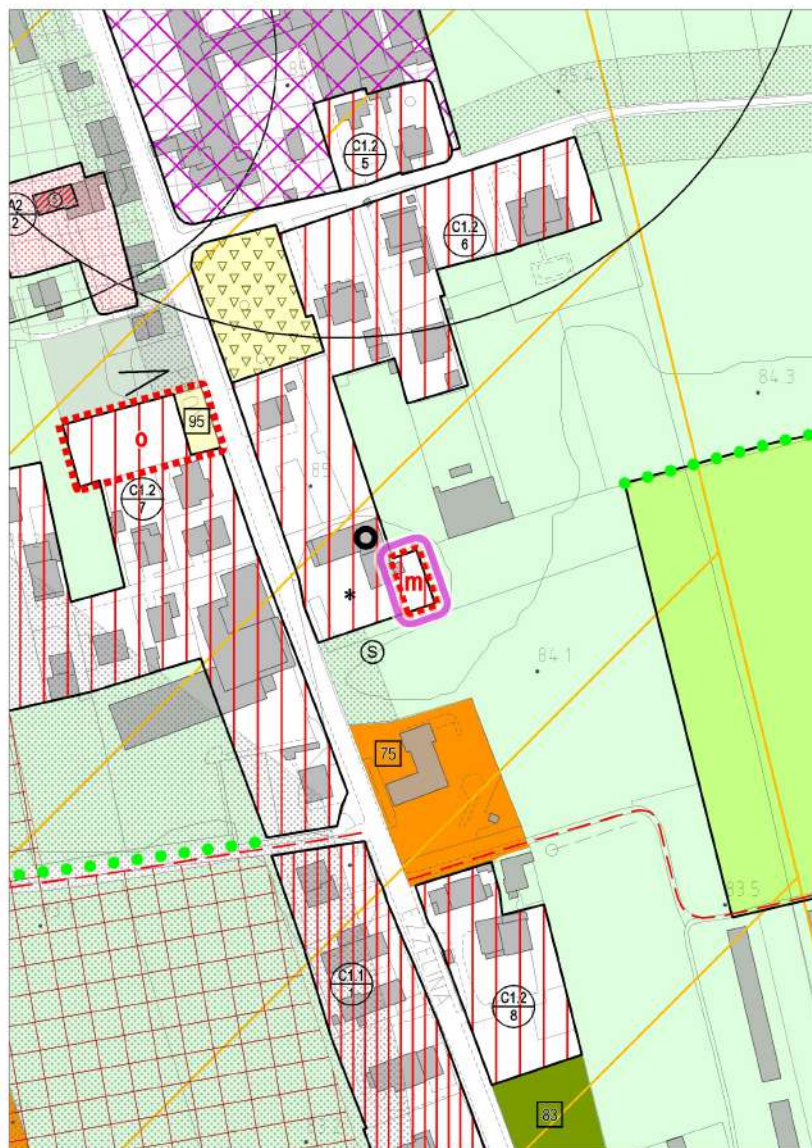
NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.





4



VARIANTE

con evidenza dell'ambito della variazione proposta



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 31/12/2023 INTESTATO A DITTA GASPARETTO ROBERTO E FANTINATO SARA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno quindici (15) del mese di Novembre (11),

- Il sig. **Gasparotto Roberto**, nato a Marostica (VI) il 09/03/1979 e residente a Rossano Veneto (VI) in via San Zenone, n° 32/B, C.F. GSPRRT79C09E970J;
- Il sig. **Fantinato Sara**, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 08/01/1989 e residente a Rossano Veneto (VI) in via San Zenone, n. 32/B, C.F. FNTSRA89A48C111R;

che d'ora in poi verrà indicata per brevità con l'espressione "Ditta";

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere comproprietari rispettivamente per la quota di 1/2 del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 3 mappale 2199, sub 8;
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;
- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n.116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;







1

- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

Finalità dell'accordo e determinazione del contributo straordinario:

- L'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 11 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 24 (accordo "p") e viene rappresentata negli estratti cartografici già adottati che si allegano;
- La finalità del presente accordo verte nel:
 - a) L'assegnazione di una capacità edificatoria aggiuntiva pari a 50 mc all'unità abitativa in proprietà per poter procedere alla chiusura del porticato presente;
 - b) Creare continuità rispetto a quanto seguito dalla proprietà confinante mediante piano casa, recuperando omogeneità del complesso plurifamiliare.
- Che la valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 2.458,00 così calcolato:
 Valore perequativo zona agricola "E" = 8,45 €/mq
 Valore perequativo zona residenziale "C1.2" = 98,32 €/mq
 Volume residenziale aggiuntivo (perequato) = 50 mc.
 Superficie in ampliamento "perequato" = 63 mq
 Contributo straordinario perequativo = 50%
 Totale perequazione = (98,32 €/mq - 8,45 €/mq) * 63,00 mq * 50% = € 2.830,91
- che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

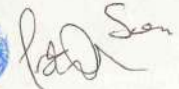
- La quantificazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad € 2.830,91.

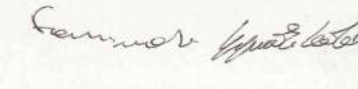
Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 31/12/2023 con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 11, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.







2

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti all'atto del ritiro del titolo edilizio;

- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di € 2.830,91 (duemilaottocentotrenta/91) corrisposto con ricevuta in data 14/11/2024 identificativo ricevuta 8a3a4901456640c4b91bb709aa09c860.

- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;

- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizione e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 11 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 11 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 200,00 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.



Paolo Orso *Sara Fantinato* *Giuseppe Bello*

3

Letto, confermato e sottoscritto.

Sara Fantinato

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Giuseppe Bello

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto **Dott. Orso Paolo** - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Sig. GASPAROTTO ROBERTO CI N. AX 3659671 DEL COMUNE DI LUSIANA

Sig. FANTINATO SARA CIE N. CA81006HW DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 15/11/2024

Il funzionario incaricato **Dott. Paolo Orso**



Paolo Orso

SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

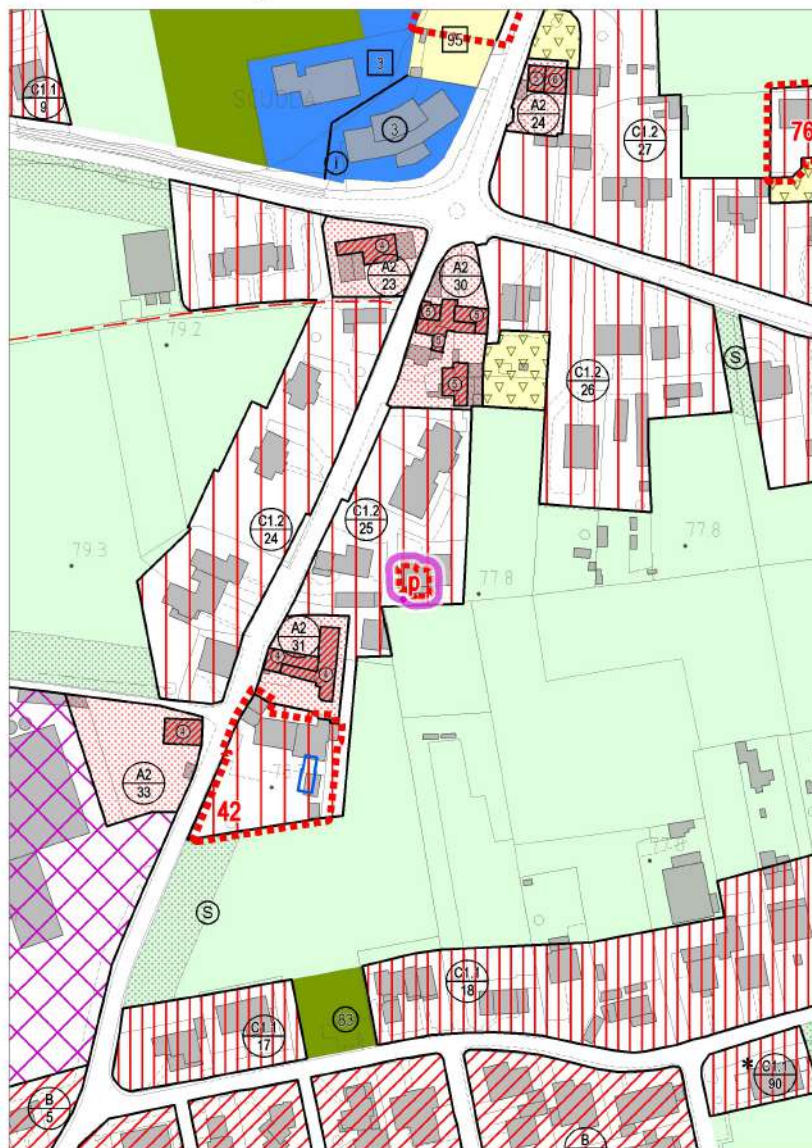
DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4



con evidenza dell'ambito della variazione proposta



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004 A DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PRESENTATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 31/12/2023 INTESTATO A DITTA BIZZOTTO KETI ELISA, GANASSIN MARTINA.

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno tredici (13) del mese di Novembre (11),

- La sig.ra Bizzotto Ketì Elisa nata a Bassano Del Grappa (VI) il 05/09/1968 e residente a Rossano Veneto (VI) in via Martiri Del Grappa, n° 5, C.F. BZZKLS68P45A703R;
- La sig.ra Ganassin Martina nata a Bassano Del Grappa (VI) il 24/12/1996 e residente a Rossano Veneto (VI) in via Martiri Del Grappa, n° 5, C.F. GNSMTN96T64A703D;

che d'ora in poi verrà indicata per brevità con l'espressione "Ditta";

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del citato D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- la sig.ra Bizzotto Ketì Elisa di essere proprietaria del terreno ubicato catastalmente in Comune di Rossano Veneto (VI) foglio 4 mappale 1675 e 1676 e la sig.ra Ganassin Martina di esserne la futura proprietaria (foglio 4 mappali 1675 e 1676);
- che la legge regionale (L.R.) n. 11 del 23 aprile 2004 prevede che la pianificazione comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- che l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede che:
 1. I Comuni possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi Comma 1 e 2);
 2. L'Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vd. comma 3);
 3. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui l'art. 11 comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di assetto del Territorio), approvato con D.G.R.V. n. 683 del 14/05/2013 e successiva variante di adeguamento approvata con D.C.C. n. 53 del 23/11/2019 ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/04;
- che in data 10/04/2014 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 è stato adottato il "Primo Piano degli Interventi" in adeguamento al P.A.T. e che le soluzioni funzionali coerenti con quanto richiamato in precedenza richiedono la loro puntuale previsione in un autonomo P.I.;
- che in data 14/11/2014 con Delibera di Giunta Comunale n. 162 e s.m.i. sono stati stabiliti i valori indicativi delle valorizzazioni immobiliari attestanti l'interesse pubblico che sono pari alla valutazione del maggior valore generato dal presente intervento da corrispondere sotto forma di contributo straordinario;



X Bizzotto Ketì Elisa
Ganassin Martina

1

- che in data 09/01/2015 con D.G.C. n. 02 e s.m.i. in particolare la modifica con D.G.C. n. 116 in data 15/10/2020 sono stati definiti i criteri;
- che il versamento finanziario denominato contributo perequativo da corrispondere sarà vincolato, a scelta dell'Amministrazione, in uno specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;
- che la presente dichiarazione è richiesta quale garanzia per l'eventuale approvazione del P.I.;

Finalità dell'accordo e determinazione del contributo straordinario:

- L'area di cui al presente Accordo, è inserita nel P.I. n. 11 adottato come indicazione di variante scheda d'intervento n. 27 (accordo "r") e viene descritto negli elaborati già adottati che si richiamano in toto nella presente dichiarazione;
- La finalità del presente accordo verte nel:
 - a) in via dei Martiri del Grappa, individuazione di un lotto residenziale di 600 mc marginale a urbanizzazione consolidata di PAT;
 - b) la modifica da zona agricola "E" a zona residenziale "C1.2" per permettere la costruzione dell'abitazione della figlia Ganassin Martina, futura proprietaria;
- La valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 16.850,63 così calcolato:
Valore perequativo zona agricola (V.A.M.) = 8,45 €/mq
Valore perequativo zona "C1.2" = 98,32 €/mq
Volume residenziale (perequato) = 600 mc
Superficie virtuale (perequata) = 750 mq
Contributo straordinario perequativo = 25%
Totale perequazione = (98,32 €/mq - 8,45 €/mq) * 750,00 mq * 25% = € 16.850,63
che in ragione degli impegni sopra assunti e definiti con apposita delibera di Giunta Comunale, come riportata nella presente dichiarazione, la richiesta ricopre valore di interesse pubblico prevalente;

LA DITTA SI IMPEGNA PER SE E PER I SUOI AVENTI CAUSA

Volendo ottemperare alle disposizioni la ditta che sottoscrive la presente dichiarazione d'obbligo conferma la premessa narrativa e le considerazioni proposte come parte integrante del presente Accordo.

Si ribadisce che il presente Accordo prevede il rilevante interesse pubblico con la corresponsione del seguente contributo perequativo calcolato ai sensi delle D.G.C. in premessa citate.

- La valutazione del contributo perequativo definitivo da corrispondere è pari ad euro € 16.850,63.

Si prende atto che gli interventi tutti verranno compiuti previa le dovute autorizzazioni connesse alla nuova destinazione dell'area.

La presente Dichiarazione fa seguito al provvedimento di adozione avvenuto in data 31/12/2023 con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 e registra, prima dell'approvazione del P.I. n. 11, gli impegni di seguito definiti, che con la presente dichiarazione d'obbligo la ditta sostiene:

- garanzia della dotazione dei servizi e delle attrezzature definiti dalle N.T.O. del P.I. vigente, con le modalità previste dalle N.T.O. del P.I., in particolare permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche dell'intervento (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti e posare i relativi contatori, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. I nuovi pozzetti che alloggiavano contatori privati non devono essere collocati in area pubblica.



X Bizzotto Ketì Elisa
Ganassin Martina

2

- le opere definite al punto precedente non saranno soggette a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti all'atto del ritiro del titolo edilizio;
- a non alienare o concedere in godimento a qualsiasi titolo, anche parzialmente, per la durata di dieci (10) anni a partire dalla data di ottenimento del certificato di agibilità, senza il consenso scritto dell'Amministrazione e previa corresponsione di un importo pari al 50% del plusvalore derivante dalla trasformazione urbanistica dell'immobile, stabilito come differenza tra l'importo massimo stabilito ai sensi della D.G.C. n. 162 del 14/11/2014 e s.m.i. e quanto effettivamente corrisposto. Tali limitazioni non trovano applicazione nell'eventualità di alienazione, successione e/o donazione a favore del coniuge, di parenti di primo o secondo grado;
- di convenire il pagamento di un contributo straordinario chiamato contributo perequativo, determinato ai sensi dell'art. 3 delle N.T.O. del P.I. destinati ad interventi previsti dall'art. 16 comma 4 punto d) ter del DPR 380/01, per un importo di € 16.850,63 (euro sedicimilaottocentocinquanta/63) corrisposto con ricevuta in data 07/11/2024 carta contabile n.3612 prima dell'approvazione della Variante in Consiglio Comunale.
- rendere edotti tutti gli eredi ed aventi causa dell'esistenza del presente atto;
- di obbligarsi ad osservare tutte le condizioni, prescrizioni e scadenze contenute nel presente atto.

La ditta dà atto che in caso di non sottoscrizione del presente Accordo prima dell'approvazione della Variante al P.I. o se non si procedesse al pagamento del contributo perequativo l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla variazione dell'area con il ritorno alla destinazione originaria, presente prima di tale richiesta, senza motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese (per esempio spese tecniche o diritti di segreteria o spese per atti o imposte o tasse corrisposte).

Dopo la definizione del presente Accordo giusto il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/2004 lo stesso costituirà parte integrante del P.I. n. 11 del Comune di Rossano Veneto.

La presente dichiarazione deve ritenersi vincolante non solo per la ditta, che sottoscrive, ma anche per i suoi eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la ditta si obbliga inderogabilmente ad inserire le previsioni della presente Dichiarazione d'obbligo negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all'Ambito soggetto ad Accordo.

La ditta presta al Comune di Rossano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto della presente Dichiarazione.

Tutte le spese, comprese quelle di progettazione e pubblicità della variante al P.I. che sarà redatta da apposito tecnico incaricato dal Comune di Rossano Veneto, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti alla presente Dichiarazione, nonché dei successivi atti di convenzione e di cessione gratuita, sono a carico della Ditta proponente, che dichiara di assumerle. Le spese della variante al P.I. n. 11 pari al 3% dell'importo perequativo sostenuto con un minimo di €. 200 (euro duecento) risultano essere €. 505,52 già versati dalla ditta alla stipula della presente convenzione di Accordo.

La presente Dichiarazione non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue previsioni, senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Rossano Veneto, comprese le spese sostenute e già pagate dalla Parte privata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Dichiarazione, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che sottoscrivono la presente Dichiarazione autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente dichiarazione.

Contestualmente dichiarano di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo.



X Bizzotto Ketil Elisa

3

Infine dichiarano di essere informati che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Rossano Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

X
 Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

X
 Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ROSSANO VENETO (Vicenza)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto Dott. Paolo Orso - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati mediante:

Sig.ra Bizzotto Ketil Elisa CI N. AV2979766 DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Sig.ra Ganassin Martina CIE N. CA99317NA DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Data 13/11/2024

Il funzionario incaricato Dott. Paolo Orso



SOTTOSCRIZIONI

Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

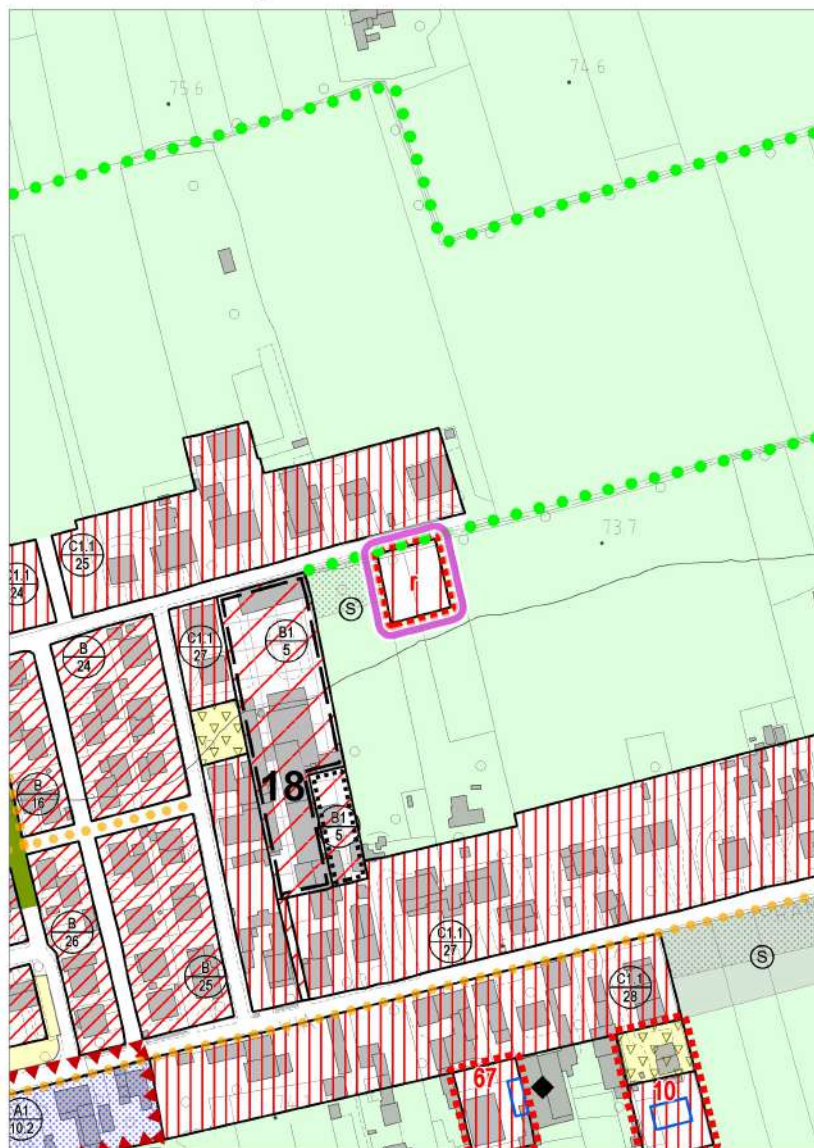
DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di dichiarazione falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4



VARIANTE

con evidenza dell'ambito della variazione proposta